

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti

Che tipo di assicurazione è?

La polizza multirischio **Assirisk Alberghi**, sviluppata da Assimoco S.p.A. per le Banche di Credito Cooperativo, le Casse Rurali, gli associati o dipendenti degli intermediari o i clienti di Assicura Agenzia S.r.l. è dedicata ai conduttori e/o proprietari, persone giuridiche e fisiche, di strutture ricettive e alberghiere, fino a 200 posti letto.



Che cosa è assicurato?

L'assicurazione copre:

- ✓ **Sezione Incendio, Eventi naturali e altri danni ai beni:**
danni materiali e diretti alle cose assicurate provocati da incendio o da altre cause;
- ✓ **Sezione Furto e Rapina:**
danni materiali e diretti dovuti alla perdita di beni, derivanti da furto e rapina;
- ✓ **Sezione Cristalli:**
le spese, comprensive di quelle per il trasporto e l'installazione, necessarie per la sostituzione delle lastre, anche di terzi, rotte in seguito a un qualunque evento accidentale non espressamente escluso;
- ✓ **Sezione Elettronica:**
danni materiali e diretti causati alle apparecchiature elettroniche da un qualunque evento accidentale non espressamente escluso;
- ✓ **Sezione Sostegno al reddito:**
i danni da interruzione d'esercizio nell'ambito dell'attività svolta e/o un sostegno temporaneo al reddito in caso di ricovero ospedaliero o periodo di convalescenza dovuti ad infortunio dell'Assicurato;
- ✓ **Sezione Responsabilità Civile:**
Responsabilità civile verso terzi:
danni involontariamente cagionati a terzi nell'ambito della struttura alberghiera (RCT);
Responsabilità civile verso prestatori di lavoro:
gli infortuni sul lavoro subiti dai dipendenti e/o dai prestatori di lavoro (RCO), incluse malattie professionali;
- ✓ **Sezione Assistenza:**
i beni immobili e mobili assicurati attraverso una serie di prestazioni fornite da Blue Assistance S.p.A.;

Con riferimento alle suddette sezioni, per il dettaglio delle garanzie sempre comprese e delle estensioni operanti con pagamento di un premio aggiuntivo si rimanda al DIP aggiuntivo.

L'ampiezza dell'impegno di Assimoco è rapportata alle somme assicurate e/o massimali prescelti dal contraente e indicati puntualmente nella scheda di polizza.



Che cosa non è assicurato?

L'assicurazione non copre:

- * **Sezione Incendio, Eventi naturali e altri danni ai beni:**
 - fabbricati vuoti ed inoccupati, in corso di costruzione e/o ristrutturazione;
 - fabbricati, macchinari e impianti in stato di inattività;
 - fabbricati ubicati in paesi esteri;
 - macchinari, attrezzature ed arredamento in leasing o impianti fotovoltaici e pannelli solari termici, qualora già coperti da apposita assicurazione.
 - stabilimenti balneari, salvo sia attivata la copertura assicurativa dedicata.
- * **Sezione Furto e Rapina**
 - I beni in leasing qualora già coperti da apposita assicurazione.
- * **Sezione Cristalli**
 - le lastre oggetto di compravendita, aventi valore artistico e/o d'antiquariato e i lucernari.
- * **Sezione Elettronica**
 - le apparecchiature elettroniche oggetto di produzione, riparazione, commercializzazione o in semplice deposito e costruite da oltre 10 anni dalla data del sinistro;
 - i telefoni cellulari, smartphone, tablet e smartwatch.
- * **Sezione sostegno al reddito**

Non sono assicurabili le persone fisiche affette da alcolismo, tossicodipendenza, sieropositività diagnosticata da test HIV, sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS), epilessia.
- * **Sezione Responsabilità Civile:**

Ai fini dell'assicurazione RCT non sono considerati terzi:

 - il coniuge, i genitori, i figli dell'assicurato nonché qualsiasi altro parente o affine con lui convivente;
 - quando l'assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente;
 - le persone che, essendo in rapporti di dipendenza con l'assicurato, subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio, i lavoratori parasubordinati soggetti inail, eventuali subappaltatori e loro dipendenti, nonché tutti coloro i quali indipendentemente dall'esistenza di un qualsiasi rapporto con l'assicurato subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione manuale alle attività alle quali si riferisce la garanzia;
 - le società le quali, rispetto all'assicurato che non sia persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile, nonché gli amministratori delle medesime.



Che cosa non è assicurato?

* Sezione Assistenza

Non sono assicurabili i beni immobili e mobili posti in ubicazioni diverse da quelle assicurate.



Ci sono limiti di copertura?

- ! Sono presenti esclusioni, franchigie, scoperti e limiti di indennizzo per il cui dettaglio si rimanda al DIP aggiuntivo;
- ! Puoi perdere il diritto all'indennizzo se intenzionalmente (dolo) esageri l'ammontare del danno da te subito;
- ! Per la responsabilità civile verso prestatori di lavoro l'assicurazione non opera quando l'assicurato non è in regola con gli obblighi assicurativi di legge, salvo che l'irregolarità derivi da comprovata ed involontaria errata interpretazione delle norme e dei regolamenti vigenti in materia.



Dove vale la copertura?

- ✓ Le Sezioni assicuranti i beni sono operanti nell'ubicazione del rischio indicata in polizza, entro i confini della Repubblica Italiana.
- ✓ Relativamente alla responsabilità civile verso terzi l'assicurazione vale per i sinistri verificatisi nei territori di tutti i Paesi del mondo con l'esclusione dei danni verificatisi negli USA, Canada e Messico ove la garanzia è prestata limitatamente ad eventi avvenuti in conseguenza della partecipazione ad esposizioni, fiere, mostre e mercati. Relativamente alla Responsabilità civile verso prestatori di lavoro l'assicurazione vale per i danni verificatisi in tutti i Paesi del mondo.



Che obblighi ho?

Hai l'obbligo di:

- dichiarare e fornire tutte le informazioni necessarie per la valutazione del rischio assicurato.
- comunicare ogni circostanza che comporti un aggravamento del rischio coperto;
- comunicare ogni sinistro a tutti gli assicuratori ai sensi dell'Art. 1910 Codice Civile, in presenza di altre assicurazioni, esistenti o stipulate successivamente, che coprono lo stesso rischio assicurato con questa polizza.
- denunciare il sinistro nel più breve tempo possibile, inviando ad Assimoco o all'intermediario il modulo di denuncia di sinistro unitamente a tutta la documentazione comprovante l'evento;

Qualora le tue dichiarazioni risultino false o reticenti o se ometti uno dei precedenti adempimenti, puoi perdere (in maniera totale o parziale) il diritto all'indennizzo o provocare la decadenza della copertura.



Quando e come devo pagare?

Il primo premio o la prima rata di premio (comprensivo di imposte di legge) devono essere corrisposti alla firma del contratto. I premi successivi o le rate di premio successive devono essere pagati entro il trentesimo giorno dopo quello della scadenza. La polizza può prevedere il frazionamento del premio senza ulteriori oneri aggiuntivi. Le rate vanno pagate alle scadenze stabilite in base al frazionamento. Il pagamento può essere effettuato tramite: addebito automatico sul conto corrente (procedura sepa), assegno bancario, postale o circolare non trasferibile intestato a Assimoco o all'intermediario, bonifico bancario con accredito sull'apposito conto corrente intestato ad Assimoco o all'intermediario, in contanti (entro il limite di 750 euro annui) o con gli altri mezzi di pagamento consentiti dalla legge e attivati presso l'intermediario.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

La copertura ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. I premi devono essere pagati all'Intermediario alla quale è assegnata la polizza oppure ad Assimoco.

Il contratto ha durata minima di un anno e prevede la possibilità di stipulazione sia con tacito rinnovo che senza tacito rinnovo, a scelta del cliente. In caso di tacito rinnovo, in assenza di disdetta da parte del contraente o di Assimoco, il contratto si intende rinnovato per una nuova annualità. In caso di assenza di tacito rinnovo il contratto cessa alla data di scadenza indicata in polizza senza necessità di comunicazione fra le parti.



Come posso disdire la polizza?

Hai facoltà di recedere dalla polizza inviando comunicazione scritta ad Assimoco:

- per polizza di durata annuale a mezzo raccomandata o comunicazione di posta elettronica certificata (PEC) spedita almeno 60 giorni prima della data di scadenza annuale.
- entro 60 giorni dalla data di effetto/stipulazione, esclusivamente qualora la polizza sia abbinata ad un finanziamento sottostante assicurato per la garanzia incendio.

In assenza di formale disdetta, data nei termini esposti, la polizza si rinnova automaticamente per ogni successivo periodo annuo di durata.

Assicurazione multirischi per l'attività alberghiera

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi Danni
(DIP aggiuntivo Danni)

Impresa: Assimoco S.p.A.



Prodotto: "Assirisk Alberghi"

Data ultimo aggiornamento: 17/06/2022 - il DIP Aggiuntivo Danni pubblicato è l'ultimo disponibile

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel Documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale della Compagnia.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Assimoco S.p.A. – Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni Movimento Cooperativo - Sede legale e Direzione Generale: Centro Leoni - Edificio B – Via Giovanni Spadolini, 7 - 20141 Milano (MI) – Telefono 02/269621 - Fax 02/26920266 – www.assimoco.it - PEC: assimoco@legalmail.it
Capitale Sociale € 107.870.685,00 i.v.
Registro Imprese di Milano-Monza Brianza-Lodi e C.F. n. 03250760588 - R.E.A. n. 1086823 - P.I. n. 11259020151* –
Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con D.M. Industria Commercio e Artigianato del 11.06.1979 – G.U. n. 195 del 18.07.1979 - Albo Imprese IVASS n. 1.00051 – Gruppo Assimoco (Albo Gruppi IVASS n. 051) Capogruppo del Gruppo Assimoco.
*Per fatturazione Partita IVA n. 10516920963 (Gruppo IVA)

Con riferimento all'ultimo bilancio d'esercizio vengono di seguito riportate le informazioni sulla situazione patrimoniale della Compagnia:

| Patrimonio netto | Capitale Sociale | Riserve Patrimoniali |
|------------------|------------------|----------------------|
| € 263.907.645 | € 107.870.685 | € 128.793.344 |

Per ulteriori dettagli si rinvia alla relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria della Compagnia (SFCR) disponibile sul sito internet <https://www.assimoco.it/assimoco/gruppo/chi-siamo/Bilanci-e-dichiarazione-non-finanziaria.html>, di cui si specificano i seguenti importi:

| Requisito patrimoniale di solvibilità | Fondi propri a copertura | Indice di solvibilità | Requisito patrimoniale minimo | Fondi propri a copertura |
|---------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------------|--------------------------|
| € 106.414.139 | € 343.760.414 | 323% | € 47.886.363 | € 343.760.414 |

Al contratto si applica la legge italiana.



Che cosa è assicurato?

L'ampiezza dell'impiego di Assimoco è rapportata ai massimali e alle somme assicurate concordate con il Contraente.

Sezione Incendio, eventi naturali ed altri danni ai beni – Garanzie sempre operanti

Sono indennizzati i **danni materiali e direttamente causati ai beni assicurati**, anche se di proprietà di terzi, da:

- ✓ incendio; fulmine; Implosione, Esplosione o Scoppio, non causati da ordigni esplosivi;
- ✓ caduta aeromobili, meteoriti, corpi orbitanti volanti, veicoli spaziali, loro parti o cose da essi trasportate;
- ✓ onda sonora determinata da aeromobili ed oggetti in genere in moto a velocità supersonica;
- ✓ sviluppo di fumi, gas, vapori, da mancata od anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, da mancato od anormale funzionamento di apparecchiature elettriche ed elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento, da colaggio o fuoriuscita di liquidi purché conseguenti agli eventi di cui sopra che abbiano colpito i beni assicurati oppure enti posti nell'ambito di 20 m. da esse;
- ✓ urto di veicoli stradali in transito sulla pubblica via e/o su strada privata ad uso pubblico, non appartenenti al Contraente o all'Assicurato né al suo servizio;
- ✓ fumo fuoriuscito a seguito di guasto improvviso ed accidentale agli impianti per la produzione di calore facenti parte dei fabbricati medesimi;
- ✓ danni causati per ordine dell'Autorità resi necessari allo scopo di impedire, limitare, o arrestare i danni provocati dagli eventi garantiti in Polizza;
- ✓ caduta rovinosa di ascensori, montacarichi e simili, compresi i danneggiamenti agli impianti;
- ✓ correnti o scariche elettriche od altri fenomeni elettrici;
- ✓ fuoriuscita di acqua a seguito di rottura accidentale di tubazioni installate nel fabbricato, comprese le spese per la ricerca del guasto e la sua riparazione.
- ✓ scoppio od esplosione del carburante contenuto nei serbatoi dei veicoli;
- ✓ furto di fissi e infissi;
- ✓ acqua piovana e disgelo a seguito di ingorgo o traboccamento dei sistemi di scarico;
- ✓ smottamento, franamento e caduta massi;
- ✓ gelo; occlusioni e rigurgiti dei sistemi fognari; rottura di tubazioni interrate;

Sono altresì indennizzati:

- ✓ spese di demolizione e sgombero; spese per rimuovere, depositare e ricollocare beni illesi; spese per ricostruire cose particolari; spese per la ricerca e la riparazione dei danni in caso di dispersione di gas; eventuali oneri di ricostruzione;
- ✓ tumulti, scioperi, sommosse, atti vandalici o dolosi, terrorismo e sabotaggio;
- ✓ eventi atmosferici;
- ✓ colaggio acqua da impianti di estinzione;
- ✓ onorari dei periti.

Sezione Furto e Rapina – Garanzie sempre operanti

Sono indennizzati i danni materiali e diretti alle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi, da:

- ✓ furto, anche di enti all'aperto, rapina ed estorsione avvenuti nei locali indicati in polizza quand'anche le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengano prelevate dall'esterno e siano costrette a recarsi nei locali stessi;
- ✓ rapina o scippo commessi all'esterno dei locali durante il trasporto dei valori; guasti delle cose assicurate provocati per commettere il furto o per tentare di commetterlo;

Sono altresì indennizzati:

- ✓ le spese necessarie per la ricostruzione di archivi, documenti, registri, schede, dischi e nastri per elaboratori e calcolatori elettronici.

Sezione Cristalli – Garanzie sempre operanti

Sono risarcibili le spese per la sostituzione delle lastre in seguito a qualunque evento accidentale nonché la demolizione, lo sgombero e lo smaltimento dei residui del sinistro.

Sezione Elettronica – Garanzie sempre operanti

Sono indennizzati i danni materiali e diretti causati alle apparecchiature elettroniche da qualsiasi evento non espressamente escluso nonché gli onorari dei periti.

Sezione Responsabilità Civile – Garanzie sempre operanti

L'Assicurato è tenuto indenne di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni corporali (morte e lesioni personali) e di danni materiali

(distruzione o deterioramento di beni fisicamente determinati) involontariamente cagionati a terzi, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai rischi per i quali è stipulata l'assicurazione.

L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato per danni corporali e materiali imputabili a fatto doloso e/o colposo di persone addette all'attività per le quali è prestata l'assicurazione e delle quali lo stesso debba rispondere ai sensi di legge.

La garanzia Responsabilità Civile verso Terzi comprende inoltre i danni corporali e materiali cagionati a terzi in conseguenza dell'esercizio delle seguenti attività complementari:

- ✓ operazioni di ritiro e consegna delle attrezzature e provviste alimentari presso terzi;
- ✓ proprietà ed uso di velocipedi a pedali da parte dei dipendenti per lavoro o per servizio nell'area di proprietà della struttura;
- ✓ gestione ed uso, nell'ambito della struttura alberghiera assicurata, di distributori automatici di cibi e bevande;
- ✓ servizio di pulizia dei Locali della struttura; qualora tale servizio sia affidato a terzi, la garanzia opera a favore dell'Assicurato nella sua qualità di committente dei lavori;
- ✓ servizio antincendio interno alla struttura organizzato e composto da personale dipendente dell'Assicurato;
- ✓ erogazione di servizi sanitari prestati in presidi posti all'interno della struttura alberghiera assicurata, compresa la responsabilità civile personale dei sanitari Addetti al servizio, sempreché tali soggetti siano in possesso dei requisiti previsti da leggi e regolamenti per il loro svolgimento.
- ✓ organizzazione, nell'ambito delle sedi aziendali, di corsi di formazione e/o aggiornamento professionale cui possono partecipare anche soggetti esterni, di conferenze, congressi, tavole rotonde, convegni e seminari;
- ✓ partecipazione ad esposizioni, fiere, mostre e mercati, compreso l'allestimento e lo smontaggio di stands, con intesa che qualora l'allestimento e lo smontaggio sia affidato a terzi, la garanzia opera a favore dell'Assicurato nella sua qualità di committente dei lavori;
- ✓ proprietà e manutenzione di insegne, cartelli pubblicitari, striscioni ovunque installati, con intesa che qualora la manutenzione sia affidata a terzi, la garanzia opera a favore dell'Assicurato nella sua qualità di committente dei lavori;
- ✓ l'organizzazione di gite aziendali e di attività ricreative, sociali e sportive in genere.
- ✓ organizzazione di visite guidate sia nell'ambito della struttura alberghiera. Tutti i soggetti, esclusi gli Addetti nello svolgimento delle proprie mansioni, che partecipano a questa attività sono considerati terzi limitatamente alle lesioni corporali;
- ✓ servizio di vigilanza effettuato anche con guardiani armati e/o cani, inclusa la proprietà di cani da guardia e non, nonché animali domestici, nell'area di proprietà della struttura alberghiera.
- ✓ ai veicoli da trasporto merci sottoposti alle operazioni di carico e scarico ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione delle anzidette operazioni.

La garanzia Responsabilità Civile verso Terzi comprende:

- ✓ danni corporali e materiali subiti da terzi a seguito di **Rapina, aggressioni e atti violenti**, a condizione che tali fatti e/o atti siano avvenuti nell'ambito delle sedi aziendali dell'Assicurato;
- ✓ danni materiali a Cose di terzi conseguenti ad **Incendio, Scoppio ed Esplosione** delle Cose di proprietà dell'Assicurato o dallo stesso detenute;
- ✓ **interruzioni o sospensioni (totali o parziali)**, mancato o ritardato inizio di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, purché conseguenti danni materiali indennizzabili a termini di polizza;
- ✓ **committenza auto** per i danni cagionati a terzi dai dipendenti muniti di regolare abilitazione che per conto dell'Assicurato si trovino alla guida di autocarri fino a 35 Q.li, autovetture, motocicli e ciclomotori;
- ✓ **committenza generica** qualora l'Assicurato sia committente di operazioni, lavori e/o servizi connessi all'attività cui si riferisce l'assicurazione ed affidati per la loro esecuzione ad altre ditte, enti o persone in genere;
- ✓ le Perdite patrimoniali cagionate ai terzi/clienti, in conseguenza di **errato Trattamento dei dati personali** ai sensi del regolamento UE 2016/679 purché conseguente a fatti involontari e non derivanti da comportamento illecito continuativo;
- ✓ la responsabilità civile imputabile personalmente e direttamente agli **addetti dell'Assicurato**, per Danni corporali e materiali involontariamente cagionati a terzi - escluso l'Assicurato stesso - nello svolgimento delle loro mansioni.
- ✓ la responsabilità civile derivante all'Assicurato per Danni materiali e per morte o lesioni personali gravi o gravissime, così come definite all'Art. 583 del Codice Penale involontariamente cagionati a terzi, causati **da personale non dipendente** mentre attendono per conto e nell'interesse dell'Assicurato ai lavori oggetto dell'attività;
- ✓ la responsabilità civile derivante all'Assicurato - per Danni materiali e per morte o lesioni personali - involontariamente cagionati a terzi da **liberi professionisti e da consulenti amministrativi, tecnici e legali** mentre attendono per conto e nell'interesse dell'Assicurato ai lavori oggetto dell'attività;

- ✓ la responsabilità civile personale dei **soci non addetti** all'attività, degli amministratori e del legale rappresentante per Danni corporali e materiali cagionati a terzi, sempreché l'evento dannoso sia conseguente allo svolgimento da parte di tali soggetti di mansioni inerenti l'attività;
- ✓ la responsabilità civile ascrivibile all'Assicurato per Danni corporali (morte e lesioni personali - escluse le malattie professionali) e per Danni materiali cagionati a terzi da fatto dei **subappaltatori** (inclusi i loro dipendenti) mentre eseguono i lavori per conto e nell'interesse dello stesso
- ✓ la responsabilità civile personale ascrivibile agli addetti dell'Assicurato che ai sensi di legge sono incaricati di verificare il rispetto degli adempimenti, l'osservanza ed il controllo delle norme e delle disposizioni in materia di **tutela della salute e della sicurezza dei luoghi di lavoro**;
- ✓ la responsabilità civile derivante all'Assicurato per i Danni corporali e materiali in conseguenza di **inquinamento** dell'aria, dell'acqua e del suolo provocato da sostanze di qualunque natura emesse o comunque fuoriuscite, a seguito di rottura improvvisa, identificabile ed accidentale di impianti, condutture e macchinari fissi in genere;
- ✓ I danni corporali (morte e lesioni personali - escluse le malattie professionali) **subiti da personale non dipendente** nello svolgimento delle loro mansioni:
 - dai prestatori di lavoro non dipendenti che nel rispetto della vigente legislazione, si trovino occasionalmente a partecipare alle attività cui si riferisce la presente Assicurazione per l'effettuazione di prove pratiche su macchinari o per formazione/istruzione al lavoro: stage, tirocini, borse di studio, corsi di formazione a condizione che l'evento che ha generato il danno non sia considerabile come Infortunio sul lavoro rientrante nell'assicurazione RCO;
 - dai titolari e dai dipendenti di aziende addette a servizi di manutenzione, riparazione e collaudo, pulizia dei locali;
 - dai titolari e dai dipendenti di imprese quali aziende di trasporto, fornitori e clienti che occasionalmente partecipano ai lavori di carico e scarico, o a lavori complementari all'attività dell'Azienda;
 - dagli addetti dell'Assicurato in conseguenza di crollo totale o parziale del/i Fabbricato/i e delle relative pertinenze, a condizione che l'evento che ha generato il danno non sia considerabile come Infortunio sul lavoro rientrante nell'assicurazione RCO.
- ✓ i Danni corporali (per morte e lesioni personali) **subiti da liberi professionisti** (ingegneri, progettisti, direttori lavori, assistenti degli stessi) e da **consulenti amministrativi, tecnici e legali** mentre attendono per conto e nell'interesse dell'Assicurato ai lavori oggetto dell'attività assicurata dal contratto;
- ✓ i Danni corporali subiti **dagli Amministratori** (escluso il Legale Rappresentante), in relazione all'espletamento delle cariche da questi ricoperte negli organi sociali;
- ✓ i Danni corporali (morte e lesioni personali gravi o gravissime) conseguenti ad infortuni (escluse le malattie professionali) subiti **dai subappaltatori** (inclusi i loro dipendenti) nello svolgimento delle loro mansioni. La garanzia è valida a condizione che l'Assicurato sia in regola con gli obblighi previsti all'Art. 26 del TU D.lgs. 09/04/2008 N. 81, nel caso di utilizzo di contratti di appalto, d'opera o di somministrazione.
- ✓ I Danni corporali involontariamente cagionati a terzi dai **generi alimentari somministrati o venduti** al dettaglio dallo stesso, con esclusione dei danni dovuti a difetto originario dei prodotti.
- ✓ i danni dei quali l'Assicurato sia tenuto a rispondere verso gli ospiti (che non pernottano nella struttura), ai sensi dell'Art. 1784 del Codice Civile, per **sottrazione, distruzione o deterioramento delle cose consegnate**.

Sezione Sostegno al reddito – Garanzie sempre operanti

La sezione Sostegno al reddito è attivabile solo in abbinamento alla Sezione Incendio, eventi naturali, altri danni ai beni, e intende sostenere l'assicurato per mitigare gli effetti monetari dovuti ad una conseguente interruzione di attività. Sono previste le seguenti quattro garanzie:

| | |
|---------------------------------------|--|
| Maggiori Spese | In caso di sinistro indennizzabile a termini della sezione Incendio, eventi naturali e altri danni ai beni che provochi l'interruzione totale o parziale dell'attività assicurata, sono rimborsate, le spese straordinarie documentate, purché necessariamente e non inconsideratamente sostenute, per il proseguimento dell'attività quali, a titolo di esempio: <ul style="list-style-type: none">• uso di macchine o impianti in sostituzione di quelli danneggiati o distrutti;• lavoro straordinario, anche notturno e festivo, del personale;• lavorazioni presso terzi o affidate a conto terzi;• fornitura di energia elettrica o termica da parte di terzi;• affitti di locali per il trasferimento temporaneo dell'attività, compresi i relativi costi di trasferimento. |
| Indennità aggiuntiva | In caso di Sinistro indennizzabile a termini dalla sezione Incendio, eventi naturali e altri danni ai beni verrà riconosciuta, a titolo di risarcimento per interruzione o intralcio dell'attività un'indennità aggiuntiva a percentuale per danni di interruzione d'esercizio. |
| Diaria forfettaria | In caso di forzata interruzione dell'attività dell'azienda assicurata causata da sinistro indennizzabile a termini della Sezione Incendio, eventi naturali e altri danni ai beni Assimoco riconoscerà all'Assicurato un importo forfettario indicato in polizza per ogni giorno lavorativo di totale forzata interruzione dell'attività, purché di durata superiore a 5 giorni lavorativi e fino a 45 giorni per sinistro. |
| Sostegno temporaneo al reddito | Qualora a seguito di un infortunio il Ricovero Ospedaliero sia superiore a 5 giorni consecutivi e/o il periodo di convalescenza domiciliare successivo al ricovero sia superiore a 30 giorni consecutivi, Assimoco corrisponderà all'Assicurato - a titolo di Sostegno Temporaneo al Reddito - la somma mensile indicata nella scheda di polizza - per un periodo massimo pari a 6 mensilità. |

Sezione Assistenza – Garanzie sempre operanti

Assimoco per l'erogazione delle prestazioni di assistenza e per la gestione e liquidazione dei relativi sinistri si avvale di Blue Assistance S.P.A., con sede in Torino (Via Santa Maria, 11). In caso di sinistro, l'Assicurato deve rivolgersi direttamente ed esclusivamente a Blue Assistance S.P.A. che provvede all'erogazione delle prestazioni.

BLUE ASSISTANCE assicura l'erogazione delle seguenti prestazioni:



- ✓ invio di un elettricista per interventi di emergenza presso l'azienda assicurata a causa di guasti agli interruttori di accensione, agli impianti di distribuzione interna o alle prese di corrente oppure in caso di guasto o scasso dell'impianto di allarme;
- ✓ invio di un fabbro se è impossibile accedere nell'Azienda assicurata a causa del Furto, dello smarrimento o della rottura delle chiavi, o a causa del guasto o dello scasso delle serrature; dello scasso di fissi ed infissi, a seguito di Furto tentato o consumato, Incendio, fulmine, Scoppio, Esplosione, atti vandalici o allagamento, quando ne sia compromessa la funzionalità in modo tale da non garantire la sicurezza dei locali dell'Azienda.
- ✓ Invio di un frigorista nel caso in cui, a seguito di guasto elettrico del frigorifero, dell'impianto elettrico o della valvola termostatica, si crei il mancato o irregolare funzionamento dell'impianto di refrigerazione che possa determinare un danno alle Merci in refrigerazione.
- ✓ Invio di un serrandista in caso di smarrimento o rottura delle chiavi, guasto o scasso della serratura delle saracinesche che rendano impossibile l'accesso; quando sia compromessa la funzionalità dei sistemi di chiusura delle saracinesche, in modo tale da non garantirne la sicurezza, a seguito di Furto o di tentato Furto, Incendio, Esplosione, Scoppio, allagamento.
- ✓ invio di un idraulico se l'Azienda è allagata o se, in essa, manca l'acqua o ci sono infiltrazioni a causa della rottura, dell'otturazione o di un guasto delle tubature fisse dell'impianto idraulico; se è impossibile scaricare le acque nere degli impianti igienico-sanitari dell'Azienda assicurata a causa dell'otturazione delle tubature di scarico fisse dell'impianto idraulico; per mancanza totale di riscaldamento provocato dalla rottura o guasto di tubazioni o di valvole oppure di ostruzione della circolazione dell'acqua dell'impianto di riscaldamento nei locali dell'Azienda assicurata; in caso di allagamento provocato da un guasto delle valvole o dei tubi dell'impianto di riscaldamento dell'Azienda assicurata.
- ✓ Invio di personale specializzato in tecniche di asciugatura per il salvataggio o il risanamento dell'Azienda e del relativo contenuto se, in un punto qualsiasi dell'Azienda assicurata, si è verificato un allagamento o un'infiltrazione d'acqua a causa della rottura, dell'otturazione o di un guasto delle tubature fisse dell'impianto idraulico; se è impossibile scaricare le acque nere degli impianti igienico-sanitari dell'Azienda assicurata a causa dell'otturazione delle tubature di scarico fisse dell'impianto idraulico.

| | |
|--|---|
| <p>✓ invio di un sorvegliante se risulta compromessa la sicurezza dell'Azienda assicurata a causa di atti di vandalismo, di Furto o di tentato Furto;</p> <p>Blue Assistance si obbliga a fornire all'amministratore dell'Azienda e dietro sua richiesta, un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (prima classe) di sola andata qualora lo stesso si trovi in una località posta a oltre 50 Km dal comune di residenza dell'Assicurato in Italia o all'estero e a causa di Furto, tentato Furto, Incendio, fulmine, Esplosione, Scoppio, o altro danno per cui sia prevista l'attivazione di una delle precedenti Prestazioni debba rientrare immediatamente presso l'Azienda.</p> | |
| <p>Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare?</p> | |
| <p>Sezione Incendio, eventi naturali ed altri danni ai beni</p> | |
| <p>Opzioni con pagamento di un premio aggiuntivo</p> | |
| <p>Perdita pigioni</p> | <p>Nel caso in cui il Fabbricato assicurato o una sua porzione siano locato a terzi, la garanzia prestata per il Fabbricato comprende le somme rimaste a carico dell'Assicurato per il verificarsi di uno degli eventi indennizzabili a termini di Polizza, equivalenti alla perdita del canone di locazione per il periodo strettamente necessario al ripristino dello stesso, con il limite di un anno.</p> |
| <p>Merci in refrigerazione in banchi, armadi o mobili frigoriferi</p> | <p>Assimoco indennizza, nella forma a Primo rischio assoluto e fino alla concorrenza della somma assicurata, i Danni materiali e diretti alle provviste alimentari in refrigerazione conservate in Banchi, armadi o mobili frigoriferi causati da:</p> <ul style="list-style-type: none"> • mancato od anormale mantenimento della temperatura; • fuoriuscita del fluido frigorifero; <p>purché conseguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • a danno indennizzabile ai sensi della Sezione incendio, eventi naturali ed altri danni ai beni; • all'accidentale verificarsi di guasti o rotture nell'impianto frigorifero o nei relativi dispositivi di controllo e sicurezza, nonché nei sistemi di adduzione dell'acqua e di produzione o distribuzione di energia elettrica direttamente pertinenti all'impianto stesso. • alla mancata erogazione, da qualunque causa dovuta, di energia elettrica da parte del fornitore del servizio. <p>La garanzia ha effetto se la denuncia è avvenuta entro 12 ore da quando l'Assicurato, venuto a conoscenza del Sinistro, abbia dato immediato avviso ad Assimoco o all'intermediario con il mezzo più rapido e sicuro disponibile</p> |
| <p>Merci in refrigerazione in celle frigorifere</p> | <p>Assimoco indennizza, nella forma a Primo rischio assoluto e fino alla concorrenza della somma assicurata, i Danni materiali e diretti alle provviste alimentari in refrigerazione conservate in Banchi, armadi o mobili frigoriferi causati da:</p> <ul style="list-style-type: none"> • mancato od anormale mantenimento della temperatura; • fuoriuscita del fluido frigorifero; <p>purché conseguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • a danno indennizzabile ai sensi della Sezione incendio, eventi naturali ed altri danni ai beni; • all'accidentale verificarsi di guasti o rotture nell'impianto frigorifero o nei relativi dispositivi di controllo e sicurezza, nonché nei sistemi di adduzione dell'acqua e di produzione o distribuzione di energia elettrica direttamente pertinenti all'impianto stesso. • alla mancata erogazione, da qualunque causa dovuta, di energia elettrica da parte del fornitore del servizio. <p>La garanzia ha effetto a condizione che:</p> <ul style="list-style-type: none"> • esistano, e che siano regolarmente attivati, sistemi di controllo che consentano di segnalare all'Assicurato il mancato o anormale mantenimento della temperatura con intervalli che non superino le 6 ore; • il mancato o anormale mantenimento della temperatura abbia avuto durata continuativa non minore di 12 ore; <p>l'Assicurato ne dia immediato avviso ad Assimoco o all'intermediario con il mezzo più rapido e sicuro disponibile, entro e non oltre 12 ore dal malfunzionamento.</p> |
| <p>Ricorso Terzi e/o locatari</p> | <p>Assimoco, fino alla concorrenza del Massimale assicurato, risarcisce le somme che l'Assicurato, per capitale, interessi e spese, è tenuto a corrispondere, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per Danni materiali diretti cagionati alle cose di terzi da Sinistro indennizzabile a termini di Polizza.</p> <p>La garanzia indennizza l'assicurato anche quando il sinistro è causato da colpa grave dello stesso ed è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni – totali o parziali – dell'utilizzo di beni, attività industriali, commerciali, agricole o di servizi.</p> |

| | |
|--|---|
| Rischio Locativo | Assimoco, nei casi di responsabilità dell'Assicurato a termini degli Artt. 1588, 1589 e 1611 del Codice Civile, risarcisce, i danni diretti e materiali causati da incendio od altro evento garantito dalla presente Polizza ai locali tenuti in locazione, usufrutto o comodato ad uso gratuito dall'Assicurato. |
| Fenomeno elettrico in aumento | Possibilità di aumentare l'importo indennizzabile previsto in garanzia base. |
| Spese demolizione e sgombero in aumento | Possibilità di aumentare l'importo indennizzabile previsto in garanzia base. |
| Ricostruzione cose particolari in aumento | Possibilità di aumentare l'importo indennizzabile previsto in garanzia base. |
| Dispersione liquidi | La garanzia indennizza i danni materiali e diretti di dispersione liquidi contenuti in appositi contenitori quali serbatoi, silos, vasche, a causa di rottura accidentale degli stessi nonché di valvole, rubinetti, raccordi ad essi collegati. |
| Stabilimento Balneare | La garanzia indennizza i danni materiali e diretti allo stabilimento balneare di proprietà e ad uso del Contraente o dato in gestione secondo un regolare contratto, causati dagli eventi indicati in polizza. |
| Eventi Speciali Plus | <p>Il pacchetto prevede l'indennizzo dei danni materiali e diretti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Causati dalla grandine a serramenti, vetrate e lucernari in genere; lastre in cemento-amianto (se risulta bonificato secondo le tecniche in uso), fibrocemento e manufatti in materia plastica, anche se facenti parte di Fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati; Impianti fotovoltaici e Pannelli solari termici. • causati agli enti assicurati conseguenti a crollo totale o parziale del Tetto o delle pareti causato da sovraccarico di neve; • causati da scivolamento della neve sul Tetto o comunque dalle coperture del fabbricato assicurato nonché dal trascinarsi di comignoli, tegole, grondaie, antenne, camini, pluviali, pannelli solari e/o fotovoltaici ed impermeabilizzazioni. • causati, se assicurata la partita Fabbricato, a Fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati od incompleti nelle coperture e nei serramenti (escluso comunque il relativo contenuto) dovuti a Eventi atmosferici; • causati dagli eventi atmosferici e se assicurata la partita Fabbricato, a installazioni esterne quali cancelli, muri di cinta e recinzioni, verande e/o dehors; tende e tendoni parasole o frangisole purché installate su strutture fisse a protezione di vetrine, ingressi e finestre; • Causati da Tumulti, scioperi, sommosse, atti vandalici o dolosi, Terrorismo o sabotaggio e, se assicurate le partite Merci e/o Macchinario, Attrezzature ed arredamento, a enti mobili posti all'aperto negli spazi di pertinenza dell'Azienda assicurata. |
| Opzioni con riduzione del premio | |
| Franchigia | <p>È prevista la possibilità di ridurre il premio di polizza scegliendo fra i seguenti livelli di franchigia, e precisamente:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Opzione franchigia "SMALL" - Opzione franchigia "MEDIUM" - Opzione franchigia "LARGE" <p>Per il dettaglio si rimanda al capitolo "Limiti di copertura"</p> |
| Sezione Furto e rapina | |
| Opzioni con pagamento di un premio aggiuntivo | |
| Valori in mezzi di custodia | L'assicurazione è prestata per valori custoditi in Casseforti o Armadi Corazzati. |
| Valori fuori dai mezzi di custodia | L'assicurazione è prestata per valori fuori da mezzi di custodia purché chiusi a chiave in cassetti, mobili, armadi anche metallici, registratori di cassa |
| Scippo e Rapina dei Clienti | L'assicurazione indennizza i danni materiali e diretti subiti dai clienti in conseguenza di rapina e scippo degli effetti personali, compresi Preziosi e Valori, dagli stessi portati indosso sia all'interno dell'albergo, sia fuori dallo stesso, durante il periodo di soggiorno. |
| Opzioni con riduzione del premio | |
| La Sezione non prevede opzioni con riduzione del premio. | |

| | |
|---|--|
| Sezione Cristalli | |
| La Sezione non prevede opzioni con riduzione o pagamento di un premio aggiuntivo. | |
| Sezione Elettronica | |
| Opzioni con pagamento di un premio aggiuntivo | |
| Supporti Dati | <p>Sono indennizzati i costi necessari ed effettivamente sostenuti per il riacquisto dei supporti dati danneggiati, distrutti o sottratti, nonché per la ricostituzione dei dati contenuti nei supporti stessi, dall'ultima copia di sicurezza effettuata, in casi di danno materiale e diretto causato ai supporti dati.</p> <p>Se la ricostituzione non è necessaria o non avviene entro un anno dal Sinistro, vengono indennizzate le sole spese per il riacquisto dei supporti di dati privi di informazione.</p> |
| Maggiori costi | <p>Sono indennizzati i maggiori costi sostenuti dall'Assicurato rispetto a quelli normali necessari alla prosecuzione delle funzioni svolte dall'apparecchio o dall'impianto danneggiato o distrutto.</p> <p>Sono assicurati unicamente i maggiori costi dovuti a:</p> <ul style="list-style-type: none"> • uso di un impianto o apparecchio sostitutivo; • applicazione di metodi di lavoro alternativi; • prestazioni di servizi da terzi. <p>Sostenuti durante il periodo di indennizzo che non potrà essere superiore a 180 giorni dal momento in cui insorgono i maggiori costi.</p> |
| Impiego mobile | <p>Sono indennizzati i danni materiali e diretti causati alle apparecchiature elettroniche ad impiego mobile all'esterno dell'ubicazione del rischio indicata in polizza, nonché durante il trasporto con le relative operazioni di carico e scarico entro i confini del territorio italiano.</p> <p>La garanzia furto, nella fase di trasporto sui veicoli, sarà operante a condizione che:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il veicolo sia chiuso a chiave, con cristalli completamente alzati, sia provvisto di tetto rigido o con capote serrata; • gli impianti e le apparecchiature vi siano conservate per il tempo strettamente necessario al trasporto ed all'espletamento delle attività a cui sono destinate; • gli impianti e le apparecchiature siano riposte in maniera che non siano visibili dall'esterno. |
| Programmi standard in licenza d'uso | <p>Sono indennizzati i costi necessari ed effettivamente sostenuti per la duplicazione o per il riacquisto dei programmi danneggiati, distrutti, o sottratti in caso di danno materiale e diretto indennizzabile a termini della presente sezione ai supporti dove sono memorizzati, purché la duplicazione o il riacquisto siano necessari o avvengano entro 12 mesi dal sinistro.</p> |
| Opzioni con riduzione del premio | |
| La Sezione non prevede opzioni con riduzione del premio. | |
| Sezione Responsabilità Civile | |
| Opzioni con pagamento di un premio aggiuntivo | |
| Responsabilità civile verso prestatori d'opera (RCO) | <p>Responsabilità civile verso prestatori d'opera</p> <p>L'Assicurato è tenuto indenne di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile, ai sensi del Codice Civile e delle disposizioni di legge previste in materia di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, per gli infortuni sofferti da prestatori di lavoro da lui dipendenti nello svolgimento delle attività per le quali è prestata l'assicurazione.</p> <p>Per i titolari, i familiari coadiuvanti, i soci e gli associati in partecipazione che prestano la loro opera, in quanto soggetti all'obbligo dell'assicurazione INAIL, la garanzia opera limitatamente alla rivalsa INAIL.</p> <p>L'Assicurazione RCO è efficace purché l'Assicurato sia in regola con gli obblighi assicurativi di legge, o che, se non in regola, l'irregolarità derivi da comprovata ed involontaria errata interpretazione delle norme e dei regolamenti vigenti in materia. (Buone fede inail).</p> <p>Malattie Professionali</p> <p>L'assicurazione RCO comprende le malattie professionali sofferte da prestatori di lavoro ed addetti alle attività per le quali è prestata l'assicurazione, a condizione che le malattie insorgano e si manifestino in data posteriore a quella della stipula del contratto e siano conseguenza di fatti colposi commessi e verificatisi per la prima volta durante il periodo di validità della presente estensione.</p> <p>Addetti stagionali</p> <p>Le prestazioni di cui ai punti precedenti si intendono operanti anche per ulteriori addetti stagionali, fino ad un massimo di 4 e per un periodo massimo di 150 giorni per lavoratore,</p> |

| | |
|--|--|
| | sempre che in regola con gli obblighi assicurativi previdenziali e con le norme di legge in tema di occupazione e mercato del lavoro. |
| Cose portate in albergo dai clienti | La garanzia comprende i danni dei quali l'Assicurato sia tenuto a rispondere verso i clienti, ai sensi degli Artt. 1783, 1784 e 1785bis del Codice Civile, per sottrazione, distruzione o deterioramento delle cose portate consegnate o non consegnate dai clienti che pernottano nella struttura. |
| Proprietà e/o conduzione di stabilimenti balneari | La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato dall'esercizio e dalla proprietà o dalla proprietà e conduzione di Stabilimenti balneari, ed è operante anche per coloro che usufruiscono dei suddetti servizi pur non pernottando nella struttura ricettiva assicurata. |
| Custodia veicoli | La garanzia indennizza i danni materiali, compreso il Furto, agli autoveicoli o motoveicoli di terzi, degli addetti e delle persone delle cui prestazioni si avvale l'Assicurato, custoditi nell'autorimessa e/o nell'area destinata a parcheggio a condizione che tale area sia annessa alla sede aziendale assicurata. |
| Esercizi di servizi accessori | La garanzia comprende i danni involontariamente cagionati a terzi, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi nello svolgimento dei seguenti servizi accessori: <ul style="list-style-type: none"> - lavanderia, lavasecco e stierie non industriali – danni ai capi di abbigliamento e/o di biancheria sottoposti a lavaggio, smacchiatura, stiratura - attività ricreative e culturali |
| Saloni di parrucchieri, estetisti, centri estetici, beauty farm | La garanzia è valida a condizione che sia svolta nel rispetto delle autorizzazioni e delle competenze previste dalla normativa di legge vigente in materia ed è operante anche per la responsabilità civile derivante all'Assicurato per i danni corporali, direttamente conseguenti all'applicazione di prodotti cosmetici ed a trattamenti di bellezza che non richiedano preventivo controllo medico. |
| Organizzazione di attività sportive e ricreative | La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato per i danni conseguenti alle attività sportive e ricreative descritte in polizza. |
| Responsabilità civile della proprietà dei fabbricati | L'Assicurazione è estesa alla responsabilità civile derivante all'Assicurato, ai sensi di legge, per i Danni corporali e materiali cagionati a terzi nella sua qualità di proprietario di Fabbricati. Sono compresi i ai Danni corporali e materiali conseguenti: <ul style="list-style-type: none"> • a lavori di ordinaria manutenzione e di straordinaria manutenzione del Fabbricato; qualora tali lavori siano affidati a terzi, la garanzia opera a favore dell'Assicurato nella sua qualità di committente dei lavori; • a spargimento d'acqua verificatosi a seguito di guasti o rotture accidentali degli impianti idrici, di riscaldamento e/o condizionamento, compresi i danni conseguenti a rigurgiti di fogna, ma sempreché gli impianti siano di stretta pertinenza del Fabbricato assicurato; • ad Incendio, Scoppio ed Esplosione del Fabbricato di proprietà dell'Assicurato per i danni provocati a persone o a Cose di terzi. • alla proprietà di parchi, aree verdi, alberi di alto fusto, strade private e recinzioni a condizione che siano di diretta pertinenza del Fabbricato; • alla quota parte di proprietà dell'Assicurato, quando quest'ultima sia riferita ad una singola porzione di Fabbricato e per i danni di cui debba rispondere in proprio; per la quota di cui deve rispondere per i danni a carico della proprietà comune, escluso il maggior onere eventualmente derivante da obblighi solidali altri soggetti. • alla mancata rimozione di neve e ghiaccio dai tetti o da coperture similari, da piante, nonché da marciapiedi o dalle aree di accesso all'Azienda; • a interruzione o sospensione (totale o parziale) dell'utilizzo di beni, mancato o ritardato inizio di attività di servizi, purché conseguenti a Danni materiali per i quali l'Assicurato sia responsabile ai sensi di legge. |
| Opzioni con riduzione del premio | |
| Franchigia | È prevista la possibilità di ridurre il premio di polizza scegliendo fra i due seguenti livelli di franchigia, e precisamente: <ul style="list-style-type: none"> - Opzione franchigia "SMALL" - Opzione franchigia "MEDIUM" - Opzione franchigia "LARGE" Per il dettaglio si rimanda al capitolo "Limiti di copertura" |

| | |
|---|---|
| Sezione Sostegno al reddito | |
| La Sezione non prevede opzioni con riduzione o pagamento di un premio aggiuntivo. | |
| Sezione Assistenza | |
| La Sezione non prevede opzioni con riduzione o pagamento di un premio aggiuntivo. | |
|  Che cosa NON è assicurato? | |
| Sezione Incendio, eventi naturali e altri danni ai beni, Furto e Rapina, Cristalli, Elettronica, Responsabilità Civile, Responsabilità civile prodotti, Assistenza, Tutela Legale | |
| * Non sono previste ulteriori informazioni rispetto a quanto contenuto nel Dip. | |
|  Ci sono limiti di copertura? | |
| Valida per tutte le Sezioni | |
| Inoperatività della copertura a seguito dell'applicazione di sanzioni | <p>! Assimoco non è tenuta a fornire qualsiasi copertura assicurativa o prestazione e pagare qualsiasi sinistro, se il fatto di:</p> <p>a) garantire la copertura assicurativa</p> <p>b) pagare un sinistro</p> <p>c) fornire una prestazione</p> <p>possa esporre Assimoco all'applicazione o al rischio di applicazione di:</p> <p>1) sanzioni, divieti o restrizione in base a quanto previsto da Risoluzione delle Nazioni Unite</p> <p>2) disposizioni di tipo economico o commerciale dettate da leggi o regolamenti di altri ordinamenti giuridici ai quali Assimoco deve attenersi.</p> |
| Sezione Incendio, eventi naturali e altri danni ai beni | |
| Esclusioni sempre operanti | |
| Dalla copertura sono esclusi i danni | |
| <p>! causati da atti di guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione;</p> <p>! causati da terremoto, maremoto, eruzioni vulcaniche, inondazioni, piene, alluvioni, mareggiate;</p> <p>! causati da esplosioni o emanazioni di calore o radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure causati da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;</p> <p>! di Furto, Rapina, occupazione abusiva;</p> <p>! indiretti quali quelli derivanti dal mancato godimento o uso delle cose assicurate, di eventuali altri pregiudizi o di profitti sperati;</p> <p>! subiti dalle provviste alimentari in refrigerazione per effetto di mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorifero, anche se conseguenti a eventi per i quali è prestata l'Assicurazione;</p> <p>! causati con dolo o colpa grave del Contraente o dell'Assicurato, dei rappresentanti legali o dei Soci a responsabilità illimitata.</p> | |
| Fenomeno elettrico | |
| Dalla copertura sono esclusi i danni causati da usura, carenza di manutenzione o manomissione; verificatisi in occasione di montaggi o smontaggi non connessi a lavori di manutenzione o revisione, nonché quelli accaduti durante le operazioni di collaudo o prova; dovuti a difetti noti all'Assicurato o al Contraente all'atto della stipulazione della Polizza nonché quelli dei quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore o il fornitore. Sono inoltre esclusi i costi di intervento o di sostituzione relativi a controlli di funzionalità, manutenzione preventiva, eliminazione dei disturbi e difetti a seguito di usura. | |
| Per le apparecchiature assicurate che prevedono l'installazione di apparecchi di protezione e stabilizzazione, i danni imputabili a variazione di tensione nella rete elettrica di alimentazione sono indennizzabili a condizione che le apparecchiature siano protette da apparecchi di protezione e di stabilizzazione richiesti dal costruttore e conformi alle sue indicazioni. | |
| Acqua condotta | |
| Dalla copertura sono esclusi i danni derivanti da traboccamento, rigurgito e rotture di fognature; provocati da colaggio e rotture degli impianti automatici di estinzione; provocati da gelo, umidità e stillicidio; derivanti da infiltrazioni di acqua piovana non conseguenti a rottura accidentale di tubazioni. | |
| Acqua Piovana | |

| |
|--|
| <p>Dalla copertura sono esclusi i danni che si verificassero ai Fabbricati e/o loro contenuto a seguito di infiltrazioni di acqua dal terreno nonché da acqua penetrata attraverso lucernari o finestre lasciate aperte o non efficacemente chiuse; indiretti o di inattività di qualsiasi genere e specie o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate; che si verificassero a Fabbricati aperti da uno o più lati od incompleti nelle coperture o nei serramenti e quanto in essi contenuto; alle provviste alimentari poste a meno di 6 cm dal livello del pavimento dei locali, salvo quelle che, per peso o per natura, non possono essere poste su pallet o scaffali; da umidità e stitlicidio; dovuti a mancata o cattiva manutenzione del Fabbricato</p> |
| <p>Gelo</p> <p>Dalla copertura sono esclusi i danni provocati dal gelo per rotture di condutture installate all'esterno del Fabbricato anche se interrate; verificatisi in locali sprovvisti di impianto di riscaldamento oppure con impianto non in funzione da oltre 48 consecutive prima del sinistro.</p> |
| <p>Tubazioni interrato</p> <p>Dalla copertura sono esclusi i danni alle provviste alimentari poste ad altezza inferiore a 6 cm. dal suolo; conseguenti a gelo;</p> |
| <p>Tumulti, scioperi, sommosse, atti vandalici o dolosi, terrorismo o sabotaggio</p> <p>Dalla copertura sono esclusi i danni di Furto, Rapina, estorsione, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere; subiti dalle provviste alimentari in refrigerazione per effetto di mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorifero; causati da interruzione di processi di lavorazione, da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia, da alterazione di prodotti conseguente alla sospensione del lavoro, da alterazione od omissione di controlli o manovre; verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione degli enti assicurati per ordine di qualunque autorità, di diritto o di fatto, o in occasione di serrata; cagionati dai ladri a Fissi e infissi in occasione di Furto o Rapina consumati o tentati; subiti da enti mobili posti all'aperto.</p> <p>Relativamente ai danni causati da Terrorismo restano esclusi i danni causati da contaminazione di sostanze chimiche e/o biologiche e/o nucleari; derivanti da interruzioni di servizi quali elettricità, gas, acqua e comunicazioni.</p> |
| <p>Eventi Atmosferici</p> <p>! Dalla copertura sono esclusi i danni causati da fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d'acqua naturali od artificiali; mareggiata e penetrazione di acqua marina; formazione di ruscelli, accumulo esterno di acqua, rottura o rigurgito dei sistemi di scarico; gelo, neve, cedimento o franamento del terreno; valanghe, slavine;</p> <p>! Sono inoltre esclusi i danni subiti da alberi, cespugli, coltivazioni floreali ed agricole in genere; ciminiere, cancelli, muri di cinta e recinzioni, gru, cavi aerei, Pannelli solari termici, insegne od antenne e consimili installazioni esterne; comignoli a meno che derivanti da rotture o lesioni subite dal Tetto; enti all'aperto, ad eccezione dei serbatoi ed impianti fissi per natura e destinazione; Fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati od incompleti nelle coperture e nei serramenti, gazebo, capannoni pressostatici e simili, baracche in legno o plastica e quanto in essi contenuto; installazioni esterne quali verande, dehors, tende e tendoni parasole o frangisole; Serre, tunnel, fungaie; serramenti, vetrate, a meno che non costituiscano pareti esterne o porzioni di esse e siano costruiti secondo le normative in vigore al momento della costruzione o della ristrutturazione dell'immobile o a meno che derivanti da rotture o lesioni subite dal Tetto o dalle pareti; lucernari in genere, lastre in cemento-amianto a meno che derivanti da rotture o lesioni subite dal Tetto o dalle pareti; lastre in cemento-amianto o fibrocemento, manufatti di materia plastica, Impianti fotovoltaici, Pannelli solari termici per effetto di grandine.</p> |
| <p>Colaggio acqua da impianti di estinzione</p> <p>! Dalla copertura sono esclusi i danni verificatisi in occasione di lavori di installazione o riparazione, collaudi, prove, modifiche costruttive sia dell'impianto che dei locali protetti; i danni causati dal gelo; le spese sostenute per la ricerca del guasto o della rottura e per la sua riparazione.</p> |
| <p>Ricorso terzi e/o Locatari</p> <p>! Dalla copertura sono esclusi i danni a cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli degli addetti dell'Assicurato ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni, a condizione che non siano stati generati da urto di veicoli, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate purché non destinate all'Assicurato né in corso di spedizione da parte dello stesso; di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria o del suolo.</p> <p>! Non sono comunque considerati terzi il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato nonché ogni altro parente e/o affine se con lui convivente; quando l'Assicurato non sia persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità limitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente; le Società le quali rispetto all'Assicurato, che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate ai sensi dell'Art. 2359 del Codice Civile, nonché gli amministratori delle medesime.</p> |
| <p>Dispersione liquidi</p> <p>! Dalla copertura sono esclusi i danni derivanti o conseguenti ad usura, corrosione, imperizia e/o negligenza, errata apertura o chiusura di valvole e/o rubinetti; dovuti ad imperfetta tenuta dei contenitori; di dispersione</p> |

da contenitori di capacità inferiore a 300 litri; di fuoriuscita di materiale fuso; di stillicidio; causati ad altri enti da dispersione del liquido.

! Restano escluse le spese sostenute per la ricerca e la rottura e la sua riparazione.

Stabilimento balneare

! Si intendono esclusi i danni cagionati a Impianti solari termici e Impianti fotovoltaici.

Eventi speciali plus

! Grandine su elementi fragili

Si intendono comunque esclusi i danni alle Serre.

! Sovraccarico Neve

Si intendono esclusi i danni a Fabbricati (e relativo contenuto) che risultino non conformi alle norme di legge ed a eventuali disposizioni locali relative ai carichi e sovraccarichi di neve, vigenti all'epoca della costruzione o del più recente rifacimento delle strutture del Tetto, nonché a Fabbricati (e relativo contenuto) in corso di costruzione, di ristrutturazione o di rifacimento, a meno che tali lavori siano ininfluenti ai fini della presente estensione di garanzia.

Sono inoltre esclusi i danni causati da scivolamento della neve sui tetti o comunque dalle coperture del Fabbricato assicurato nonché dal trascinarsi di, a titolo esemplificativo e non esaustivo, comignoli, tegole, grondaie, antenne; da valanghe e slavine; da gelo, ancorché conseguente a evento coperto dalla presente garanzia; a lucernari, vetrate e serramenti in genere, insegne, antenne, camini, tegole, grondaie, pluviali, pannelli solari e/o fotovoltaici, impermeabilizzazioni, a meno che il loro danneggiamento sia causato da crollo totale o parziale del Fabbricato in seguito al sovraccarico di neve.

! Eventi atmosferici su tettoie aperte da uno o più lati od incompleti nelle coperture e nei serramenti

Sono comunque esclusi i danni a lastre in cemento-amianto, fibrocemento e manufatti in materia plastica per effetto di grandine.

Schema riepilogativo – Sezione incendio e altri danni ai beni

! Per alcune garanzie può essere prevista una franchigia (somma fissa), uno scoperto (in percentuale) e un limite di indennizzo (importo massimo prestabilito con cui viene liquidato il danno) per ciascun sinistro.

Franchigia SMALL

| Garanzia | Franchigia - EURO |
|--|--------------------------|
| Tumulti, scioperi, sommosse, atti vandalici o dolosi | 1.000 |
| Terrorismo o sabotaggio | 3.000 |
| Franamenti, smottamenti, caduta massi | 3.000 |
| Eventi atmosferici | 1.000 |
| Grandine su elementi fragili (pacchetto e venti speciali plus – facoltativo) | 1.000 |
| Sovraccarico neve (pacchetto eventi speciali plus - facoltativo) | 1.000 |
| Acqua piovana | 1.000 |
| Ogni altra causa | 250 |

Franchigia MEDIUM

| Garanzia | Franchigia - EURO |
|---------------------------------------|--------------------------|
| Terrorismo o sabotaggio | 3.000 |
| Franamenti, smottamenti, caduta massi | 3.000 |
| Ogni altra causa | 1.000 |

Franchigia LARGE

| Garanzia | Franchigia - EURO |
|-----------------|--------------------------|
| Ogni causa | 3.000 |

| Garanzia | Limite indennizzo - EURO |
|---|--|
| Valori | 10% della somma assicurata al contenuto con il massimo di € 25.000 |
| Beni pregiati | € 8.000 per singolo oggetto |
| Incendio, Fulmine | La somma assicurata |
| implosione, esplosione o scoppio non causati da ordigni esplosivi | La somma assicurata |
| Caduta aeromobili | La somma assicurata |
| Onda sonora | La somma assicurata |
| Sviluppo di fumi, gas, vapori | La somma assicurata |
| Urto di veicoli | La somma assicurata |
| Fumo | La somma assicurata |
| Danni causati per ordine delle Autorità | La somma assicurata |
| Caduta rovinosa di ascensori e montacarichi | La somma assicurata |
| Fenomeni elettrici | 20.000 per annualità assicurativa |

| | |
|---|--|
| Acqua condotta | La somma assicurata |
| Spese per ricerca e riparazione guasti a seguito di fuoriuscita di acqua | € 15.000 per annualità assicurativa |
| Mezzi ricoverati - scoppio carburanti | La somma assicurata |
| incendio, fulmine, esplosione e scoppio di beni presso esposizioni, fiere e mostre | 5% della somma assicurata alle relative partite con il massimo di 25.000 |
| incendio, fulmine, esplosione e scoppio di merci presso terzi | 10% della somma assicurata alla partita contenuto |
| Furto di fissi e infissi | € 5.000 per annualità assicurativa |
| Acqua piovana | € 10.000 per annualità assicurativa |
| Franamenti, smottamenti, caduta massi | € 50.000 per annualità assicurativa |
| Gelo | € 15.000 per annualità assicurativa |
| Occlusioni di tubazioni e rigurgiti di fogna | € 10.000 per annualità assicurativa con il sottolimito di € 1.000 per spese di ricerca e riparazione del guasto |
| Rottura tubazioni interrato | € 5.000 per annualità assicurativa con il sottolimito di € 2.500 per enti assicurati posti nei piani interrati e/o seminterrati e di € 1.000 per spese di ricerca e riparazione del guasto |
| demolire, sgomberare, trasportare e smaltire alla più vicina discarica autorizzata i residuati del sinistro | 15 % della somma assicurata alle partite Fabbricato e Contenuto con il massimo di € 100.000 per annualità assicurativa |
| demolire, sgomberare, trasportare e smaltire alla più vicina discarica autorizzata i residuati "pericolosi" | 1,5 % della somma assicurata alle partite Fabbricato e Contenuto con il massimo di € 15.000 per annualità assicurativa |
| Rimuovere e per ricollocare macchinario, attrezzature, arredamento, merci assicurati e comunque illesi | € 15.000 per annualità assicurativa |
| Ricostruire cose particolari | € 10.000 per annualità assicurativa |
| spese di ricerca e di riparazione in caso di dispersione di gas | € 5.000 per annualità assicurativa |
| Costi e/o oneri per la ricostruzione del fabbricato | 5 % dell'importo indennizzabile con il massimo di € 10.000 per annualità assicurativa |
| Tumulti, scioperi, sommosse, atti vandalici o dolosi, terrorismo o sabotaggio | La somma assicurata con il limite del 50 % della somma assicurata per atti di terrorismo |
| Eventi Atmosferici | La somma assicurata, con il massimo di € 20.000 per impianti fotovoltaici |
| Colaggio acqua da impianti di estinzione | La somma assicurata |
| Enti all'aperto | La somma assicurata |
| Onorari dei periti | 5% dell'importo indennizzabile a termini di polizza con il massimo di € 10.000 |
| Opzioni con pagamento di un premio aggiuntivo | |
| Perdita pigioni | La somma assicurata |
| Merci in refrigerazione in banchi, armadi o mobili frigoriferi | La somma assicurata |
| Merci in refrigerazione in banchi, armadi o mobili frigoriferi per mancata erogazione energia elettrica | € 2.000 per annualità assicurativa |
| Merci in refrigerazione in celle frigorifere | La somma assicurata |
| Merci in refrigerazione in celle frigorifere per mancata erogazione energia elettrica | € 2.000 per annualità assicurativa |
| Ricorso terzi e/o locatari | La somma assicurata |
| Rischio locativo | La somma assicurata |
| Fenomeno elettrico in aumento | La somma assicurata |
| Spese demolizione e sgombero in aumento | La somma assicurata |
| Ricostruzione cose particolari | La somma assicurata |
| Dispersione liquidi | La somma assicurata |
| Stabilimento balneare | La somma assicurata. Relativamente ad Eventi atmosferici e Tumulti, scioperi, sommosse, atti vandalici o dolosi, terrorismo o sabotaggio la garanzia è prestata fino alla concorrenza del 15% della somma assicurata alla relativa partita con il massimo di € 25.000 per annualità assicurativa |

| | | |
|---|--|-------------------------------|
| Grandine | € 15.000 per annualità assicurativa | |
| Sovraccarico neve | 50% della somma assicurata alle partite Fabbricato e Contenuto | |
| Scivolamento neve | € 10.000 per sinistro e anno Contenuto | |
| Eventi atmosferici causati a fabbricati o tettoie aperti. | 5% della somma assicurata al fabbricato con il massimo di € 25.000 | |
| Eventi atmosferici causati a installazioni esterne | € 25.000 per annualità assicurativa | |
| Tumulti, scioperi, sommosse, atti vandalici o dolosi, terrorismo o sabotaggio a enti mobili posti all'aperto | 5% della somma assicurata alla partita contenuto con il massimo di € 50.000 per annualità assicurativa | |
| Sezione Furto e rapina | | |
| Esclusioni sempre operanti | | |
| Dalla copertura sono esclusi i danni | | |
| <ul style="list-style-type: none"> ! verificatisi in occasione di incendi, trombe d'aria, uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni ed altri sconvolgimenti della natura, atti di guerra, anche civile, invasione, occupazione militare, ostilità, rivolte, insurrezioni, confische, requisizione; ! agevolati dall'Assicurato o dal Contraente con dolo o colpa grave; ! commessi od agevolati con dolo o colpa grave da: <ul style="list-style-type: none"> o persone che abitano con l'Assicurato o con il Contraente od occupano i Locali contenenti le cose assicurate o Locali con questi comunicanti; o persone del fatto delle quali l'Assicurato od il Contraente deve rispondere; o incaricati della sorveglianza delle cose stesse o dei Locali che le contengono; o persone legate al Contraente o all'Assicurato da vincoli di parentela o affinità, anche se non coabitanti; ! verificatisi da Furto avvenuto quando i Locali contenenti le cose assicurate rimangono per più di 45 giorni consecutivi incustoditi. In tal caso la garanzia è sospesa dal 45° giorno; ! indiretti non riguardanti la materialità delle cose assicurate. | | |
| Schema riepilogativo – Sezione Furto e Rapina | | |
| ! Per le garanzie della presente sezione sono previsti uno scoperto (in percentuale) e un limite di indennizzo (importo massimo prestabilito con cui viene liquidato il danno) per ciascun sinistro. | | |
| Garanzia | Limite indennizzo - EURO | Scoperto |
| Furto e rapina del contenuto | La somma assicurata con il massimo di € 8.000 per singolo oggetto per Beni Pregiati | Scoperto 10% di ogni sinistro |
| Enti all'aperto | 10% della somma assicurata con il massimo di € 1.500 | |
| Portavalori | 10% della somma assicurata al contenuto con il massimo di € 2.500,00 per sinistro | |
| Ricostruzione archivi e documenti | 5.000 € | |
| Guasti cagionati dai ladri | 5.000 € | |
| Opzioni con pagamento di un premio aggiuntivo | | |
| Valori in mezzi di custodia | La somma assicurata | Scoperto 10% di ogni sinistro |
| Valori fuori dai mezzi di custodia | La somma assicurata | |
| Scippo e Rapina dei clienti | 750 per cliente/nucleo familiare e max € 5.000 per anno | |
| Sezione Cristalli | | |
| Esclusioni sempre operanti | | |
| Dalla copertura sono esclusi i danni | | |
| <ul style="list-style-type: none"> ! causati da terremoto, maremoto, eruzioni vulcaniche, inondazioni, piene, alluvioni, mareggiate, cedimento o franamento del terreno, assestamenti del Fabbricato, crollo totale o parziale del Fabbricato; ! determinati da dolo del Contraente o dell'Assicurato; ! derivanti da lavori edilizi o stradali nelle immediate vicinanze; causati da esplosioni o emanazioni di calore o radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure causati da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche; causati da atti di guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione; derivanti da vizi di costruzione, difettosa installazione, mancanza o carenza di manutenzione; alle sorgenti luminose e insegne a seguito di surriscaldamento o corto circuito; avvenuti in occasione di riparazioni, rimozioni, traslochi, lavori di manutenzione straordinaria o di riadattamento dei locali nei quali si svolge | | |

l'Attività esercitata; derivanti da eventi indennizzabili a termini della sezione Incendio, eventi naturali e altri danni ai beni e della sezione Furto e Rapina, a meno che l'indennizzo determinato a termini delle predette Sezioni non risultasse capiente.

! Le scheggiature e le rigature non costituiscono rotture indennizzabili a termini di Polizza.

Schema riepilogativo – Sezione Cristalli

! Per le garanzie della presente sezione sono previsti una franchigia (somma fissa), e un limite di indennizzo (importo massimo prestabilito con cui viene liquidato il danno) per ciascun sinistro.

| Garanzia | Limite indennizzo - EURO | Franchigia |
|------------|---|------------|
| Ogni causa | € 5.000 per singola lastra e con il massimo di € 1.000 per le insegne comprensivi delle eventuali spese di demolizione, sgombero e smaltimento. | € 250 |

Sezione Elettronica

Esclusioni sempre operanti

Dalla copertura sono esclusi i danni

! causati con dolo dell'Assicurato e del Contraente; causati da terremoto, maremoto, eruzioni vulcaniche, inondazioni, piene, alluvioni, mareggiate, cedimento o franamento del terreno, assestamenti del Fabbricato, crollo totale o parziale del Fabbricato; causati da esplosioni o emanazioni di calore o radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure causati da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche; causati da atti di guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione; di deperimento, logoramento, corrosione, ossidazione, che siano conseguenza naturale dell'uso o funzionamento o causati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici; per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore, venditore o locatore delle cose assicurate; verificatisi in conseguenza di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di pulitura, manutenzione e revisione, nonché i danni verificatisi in occasione di trasporti e trasferimenti relative operazioni di carico e scarico al di fuori dell'ubicazione indicata per le cose mobili e al di fuori del luogo di installazione originaria per le cose fisse; dovuti all'inosservanza delle prescrizioni per la manutenzione e l'esercizio indicate dal costruttore e/o fornitore delle cose assicurate; di natura estetica che non siano connessi con danni indennizzabili; attribuibili a difetti noti al Contraente o all'Assicurato all'atto della stipulazione della Polizza, indipendentemente dal fatto che Assimoco ne fosse a conoscenza; ai tubi e valvole elettronici nonché a lampade ed altre fonti di luce, salvo che siano connessi a danni indennizzabili verificatisi anche ad altre parti delle cose assicurate; da smarrimenti od ammanchi; derivanti da eventi indennizzabili a termini della sezione Incendio, eventi naturali e altri danni ai beni e della sezione Furto e Rapina, a meno che l'indennizzo determinato a termini delle predette Sezioni non risultasse capiente (non sono indennizzabili gli importi di Scoperto, Franchigia o minimo di scoperto delle predette sezioni).

Assimoco non indennizza altresì i danni causati da o dovuti a:

! uso e abuso di Internet o sistemi similari; qualsiasi trasmissione elettronica di dati o altre informazioni; qualsiasi virus informatico, "worm", "logic bomb", "Cavallo di Troia" o problemi similari; uso o abuso di qualsiasi indirizzo Internet, siti Web o sistemi similari; qualsiasi dato o altre informazioni situati su siti Web o sistemi similari; qualsiasi perdita di dati o danni a qualsiasi sistema informatico, incluso ma non limitato a hardware o software; funzionamento o disfunzione di Internet o sistemi similari, o di qualsiasi indirizzo Internet, sito Web o sistemi; qualsiasi violazione, intenzionale o no, di qualsiasi diritto d'autore (incluso ma non limitato a marchi registrati, diritti d'autore o brevetti).

Esclusione delle prestazioni normalmente comprese nei contratti di assistenza tecnica

! Assimoco non indennizza i danni la cui riparazione rientra nelle prestazioni di contratto di assistenza tecnica della casa costruttrice, o organizzazioni da essa autorizzate, anche se detto contratto non sia stato sottoscritto dall'Assicurato.

! Sono comunque esclusi i costi di intervento o di sostituzione dei componenti relativi a controlli di funzionalità; manutenzione preventiva; eliminazione dei difetti e disturbi a seguito di usura; aggiornamento tecnologico dell'impianto.

Impianto di condizionamento

! Qualora il costruttore o il fornitore prescriva un impianto di condizionamento d'aria, non sono indennizzabili i danni che si verificano a seguito di variazione di valori dell'umidità e della temperatura ambientali, causate da un mancato o difettoso funzionamento dello stesso, qualora non risulti funzionante un impianto di segnalazione ottica ed acustica, completamente indipendente dall'impianto di condizionamento, che indichi o segnali guasti o variazioni dei valori, e sempreché questa segnalazione sia in grado di provocare l'intervento immediato per prevenire o limitare il danno, anche al di fuori dell'orario di lavoro.

Supporti dati

! Non sono indennizzabili i costi dovuti ad errata registrazione, a cancellazione per errore o a cestinatura per svista.

Maggiori costi

Dalla copertura sono esclusi i maggiori costi dovuti a:

- ! limitazioni dell'attività alberghiera e difficoltà nella rimessa in efficienza dell'impianto o apparecchio distrutto o danneggiato derivanti da provvedimenti di governo o di altra autorità; eventuali indisponibilità di mezzi finanziari da parte dell'Assicurato per la riparazione o il rimpiazzo dell'impianto o apparecchio distrutto o danneggiato; modifiche, migliorie, revisioni eseguite in occasione della riparazione o del rimpiazzo dell'impianto o apparecchio distrutto o danneggiato; deterioramento, distruzione o danneggiamento di materie prime, semilavorati o prodotti finiti, approvvigionamenti destinati all'esercizio e ciò - se non altrimenti convenuto - anche se tali circostanze rappresentano o provocano ulteriori Danni materiali e diretti ad un impianto o apparecchio assicurato; danni ai supporti di dati; ricostituzione di dati e programmi distrutti o danneggiati.

Impiego mobile

- ! Non sono indennizzabili i danni di rottura dei filamenti di valvole o tubi, la graffiatura o rottura di lenti, lo scollamento delle stesse dagli obiettivi. Limitatamente alla fase di trasporto, gli impianti e le apparecchiature devono essere riposte nelle custodie di cui sono dotati.

Schema riepilogativo – Sezione Elettronica

- ! Per alcune garanzie può essere prevista una franchigia (somma fissa), uno scoperto (in percentuale) e un limite di indennizzo (importo massimo prestabilito con cui viene liquidato il danno) per ciascun sinistro.

| Garanzia | Limite indennizzo - EURO | Franchigia/Scoperto |
|---|--|--|
| Ogni causa | | € 150 |
| Danni a componenti elettrici / elettronici / elettromeccanici senza palese riscontrabilità di cause esterne | | scoperto 5% con minimo di € 1.000 |
| Danni imputabili a variazione di tensione nella rete elettrica: | La somma assicurata | franchigia €150; Elevata a € 300 in caso in cui gli apparecchi di protezione e di stabilizzazione non risultino contestualmente danneggiati. Elevata a scoperto 5% dell'importo indennizzabile con il minimo di € 500 in caso di inesistenza o mancato allacciamento di apparecchi di protezione e di stabilizzazione. |
| Furto | La somma assicurata | scoperto 20 % dell'importo indennizzabile nel caso in cui l'autore del furto si sia introdotto nei locali forzando mezzi di chiusura difformi ai requisiti minimi previsti in polizza. |
| Opzioni con pagamento di un premio aggiuntivo | | |
| Supporti dati | La somma assicurata | Scoperto 10% dell'importo indennizzabile con minimo di € 150 |
| Maggiori Costi | Importo giornaliero convenuto indicato in polizza con il massimo di 180 giorni | 3 giorni |
| Impiego mobile | La somma assicurata | Scoperto 25 % dell'importo indennizzabile con il minimo di € 200 |
| Programmi standard in licenza d'uso | La somma assicurata | scoperto del 10% dell'importo indennizzabile con il minimo di € 150 |

Sezione Responsabilità Civile

Operatività della Sezione

! Efficacia dell'assicurazione

L'Assicurazione è efficace per i sinistri verificatisi nel corso del periodo assicurativo annuale, annuale più frazione di anno e/o temporaneo, sempreché tali sinistri siano conseguenti ad eventi accidentali posti in essere durante tali periodi.

! Massimali

L'Assicurazione è prestata sino a concorrenza dei massimali indicati in Polizza che rappresentano il massimo esborso di Assimoco per ogni Sinistro indennizzabile ai sensi del presente contratto di Assicurazione.

Il Massimale stabilito resta ad ogni effetto unico anche nel caso di responsabilità concorrente o solidale di più Assicurati.

È escluso dall'Assicurazione l'obbligo di risarcimento derivante da mero vincolo di solidarietà.

! Massimo risarcimento

Assimoco non risponderà per somme superiori al Massimale per Sinistro previsto nel contratto per l'Assicurazione RCT, nel caso in cui uno stesso evento coinvolga contemporaneamente sia l'Assicurazione RCT che l'Assicurazione RCO.

Responsabilità civile verso terzi (RCT) e Responsabilità civile verso prestatori d'Opera (RCO)

Dalla copertura sono esclusi i danni:

- ! derivanti dalla detenzione o dall'impiego di sostanze radioattive o di apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche, come pure i danni che in relazione ai rischi assicurati, si siano verificati in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o con radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- ! derivanti da presenza, uso, contaminazione, estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione, stoccaggio di amianto e/o di prodotti contenenti amianto;
- ! conseguenti ad inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo, a interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti o corsi d'acqua, alterazioni o impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
- ! derivanti dalla detenzione od impiego di esplosivi;
- ! derivanti o conseguenti dall'emissione di onde e/o campi elettrici e/o magnetici;
- ! verificatisi in occasione di atti di guerra (dichiarata e non), guerra civile, insurrezione, tumulti popolari, sommosse, occupazione militare ed invasione;
- ! direttamente o indirettamente causati o derivati da, o verificatisi in occasione di, atti di Terrorismo, indipendentemente da qualsiasi altro evento che possa aver contribuito al verificarsi dei danni.

Responsabilità civile verso terzi (RCT)

La garanzia RCT non comprende altresì i danni:

- ! provocati da persone non in rapporto di dipendenza con l'Assicurato e della cui opera questi si avvalga nell'esercizio della propria attività;
- ! alle Cose e/o Merci trasportate su mezzi di trasporto, sia in fase di carico e/o scarico dai mezzi, sia in sosta nell'ambito di dette operazioni;
- ! alle Cose e/o Merci che l'Assicurato detenga a qualsiasi titolo ed a quelle in ogni caso trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate;
- ! da Furto e quelli a Cose altrui derivanti da Incendio di Cose dell'Assicurato o che lo stesso detenga;
- ! di cui l'Assicurato deve rispondere ai sensi degli Artt. 1783, 1784, 1785 bis e 1786 del Codice Civile;
- ! alle opere in costruzione, alle opere e/o Cose sulle quali o nelle quali si eseguono i lavori ed a quelle trovantisì nell'ambito di esecuzione dei lavori, con esclusione di quelle opere e/o Cose che per volume, peso e destinazione non possono essere rimosse;
- ! a condutture ed impianti sotterranei in genere inclusi quelli ad essi conseguenti;
- ! a Cose dovuti ad assestamento, cedimento o franamento del terreno, da qualunque causa determinati;
- ! a Fabbricati ed a Cose dovuti a vibrazioni o scuotimento del terreno da qualunque causa determinati;
- ! a mezzi di trasporto sotto carico e scarico durante l'esecuzione delle operazioni stesse, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni;
- ! ai veicoli, motoveicoli, ciclomotori, natanti in sosta nell'area di pertinenza dei Fabbricati e aree annesse in uso all'Assicurato;
- ! cagionati da macchine, macchinari, impianti, provviste alimentari e prodotti fabbricati, lavorati o venduti dopo la loro consegna a terzi;
- ! cagionati da opere, impianti ed installazioni in genere dopo il loro compimento e quelli conseguenti ad omessa esecuzione dei lavori di manutenzione, riparazione o posa in opera;
- ! da circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate di veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti a motore e da impiego di aeromobili;
- ! da impiego di veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti od azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore o che, comunque, non abbia compiuto il sedicesimo anno di età;

| |
|---|
| <ul style="list-style-type: none"> ! alle persone trasportate su veicoli e/o natanti a motore; ! derivanti dalla proprietà di Fabbricati e dei relativi impianti fissi; da interruzione o sospensione (totale o parziale) di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi; ! da inadempimenti di obbligazioni di risultato incluse penali o maggiori costi previsti da contratti di qualsiasi genere, nonché i risarcimenti a carattere sanzionatorio o punitivo; quando l'Assicurazione è stipulata per assicurare uno studio professionale e/o una Società di professionisti, sono esclusi i Danni corporali, materiali e patrimoniali inerenti la responsabilità di natura professionale derivante dall'erogazione delle prestazioni professionali esercitate dall'Assicurato; ! da responsabilità volontariamente assunte dall'Assicurato e non direttamente derivatigli dalla legge. <p>Inoltre limitatamente alle seguenti garanzie sempre operanti sono esclusi i danni:</p> <p>Incendio, scoppio ed esplosione di cose dell'assicurato o da lui detenute</p> <ul style="list-style-type: none"> ! a Cose di terzi che l'Assicurato detenga a qualsiasi titolo ed alle Cose sulle quali si eseguono i lavori. <p>Danni da inquinamento</p> <ul style="list-style-type: none"> ! i Danni corporali e materiali derivanti da emissione o fuoriuscita di sostanze inquinanti in conseguenza di occlusione, tracimazione e/o rigurgito, da qualunque causa determinati, dagli impianti, condutture e macchinari, nonché da serbatoi e cisterne mobili e fisse. <p>Somministrazione e/o vendita di prodotti alimentari</p> <ul style="list-style-type: none"> ! i Danni dovuti a difetto originario dei prodotti; ! i Danni alle Cose vendute e somministrate, nonché le spese relative alla loro riparazione, sostituzione o rimpiazzo; ! i Danni conseguenti al loro mancato uso o disponibilità; ! i Danni derivanti dalla detenzione di prodotti non conformi a norme e regolamenti che disciplinano l'attività dell'Assicurato. <p>Servizio di guardaroba</p> <ul style="list-style-type: none"> ! i danni a denaro, valori bollati, marche, titoli di credito, valori in genere, veicoli, motoveicoli, cicli e motocicli, natanti in genere incluse le cose in essi contenute; ! i danni alle cose non consegnate; ! i danni cagionati da incendio e da bruciature per contatto con apparecchi di riscaldamento e di stiratura, nonché quelli causati da lavatura, smacchiatura e procedimenti similari; |
| <p>Responsabilità civile verso prestatori d'opera (RCO)</p> <p>Malattie Professionali</p> <p>La garanzia non è operante:</p> <ul style="list-style-type: none"> ! per quei prestatori di lavoro dipendenti per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale precedentemente indennizzata o indennizzabile; ! per l'intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge da parte dell'Assicurato; ! all'intenzionale mancata prevenzione del danno, per omessa riparazione o adattamento dei mezzi e/o delle misure predisposte per prevenire, contenere o eliminare fattori patogeni da parte dell'Assicurato; detta esclusione cessa di avere effetto per danni verificatisi successivamente al momento in cui, per porre rimedio alla situazione, vengano intrapresi accorgimenti che possano essere ragionevolmente ritenuti idonei in rapporto alle circostanze; ! per le malattie professionali che si manifestino dopo 12 mesi dalla data di cessazione della presente garanzia o dalla data di cessazione del rapporto di lavoro; ! per le malattie professionali conseguenti ad asbestosi e silicosi, nonché per i casi di contagio da HIV. <p>Addetti stagionali</p> <ul style="list-style-type: none"> ! Per gli addetti stagionali non è operante la garanzia Malattie professionali. |
| <p>Cose portate in albergo dai clienti</p> <p>L'assicurazione non comprende i danni subiti da veicoli e motoveicoli custoditi nell'autorimessa o nell'area destinata a parcheggio, annessa alla sede aziendale assicurata.</p> |
| <p>Proprietà e/o conduzione di stabilimenti balneari</p> <p>Sono esclusi dalla presente garanzia i danni alle cose portate, consegnate o non consegnate da coloro che usufruiscono dei servizi dello stabilimento balneare.</p> |
| <p>Custodia veicoli</p> <p>La garanzia non è operante:</p> <ul style="list-style-type: none"> ! Per i danni conseguenti al mancato uso degli autoveicoli/motoveicoli e quelli alle Cose situate sui/nei veicoli stessi. ! Per i danni causati da atti vandalici o comunque provocati senza una qualsivoglia responsabilità diretta dell'Assicurato o delle persone delle quali lo stesso debba rispondere. |

| Saloni di parrucchieri, estetisti, centri estetici, beauty farm | | | | |
|--|-------------------------------------|--|--|--|
| Non sono indennizzati i danni corporali e le pretese di risarcimento: | | | | |
| ! derivanti o conseguenti ad applicazioni o trattamenti effettuati al di fuori del periodo di validità dell'assicurazione; | | | | |
| ! quando il danno si sia manifestato dopo i 60 giorni dalla data di applicazione o del trattamento anche se denunciato nel periodo di validità dell'Assicurazione; | | | | |
| ! derivanti o conseguenti ad iniezione di prodotti quali: collagene, silicone, acidi, gel ed altri prodotti e/o componenti invasivi; | | | | |
| ! di natura estetica e fisionomica conseguenti al trattamento estetico e/o al tatuaggio per la mancata rispondenza del trattamento e/o tatuaggio all'impegno o promessa di risultato assunto dall'Assicurato; | | | | |
| ! dovuti a o causati dal difetto originario del prodotto applicato o utilizzato; | | | | |
| Organizzazione di attività sportive e ricreative | | | | |
| La garanzia non è operante per i danni conseguenti alle attività di arrampicata su roccia e ghiaccio con difficoltà superiori al terzo grado, immersione con autorespiratore, rafting e canoa, equitazione, bob. | | | | |
| Sono esclusi inoltre i danni verificatisi in occasione di gare e relative prove, salvo che siano organizzate dall'albergatore, e di gare a carattere professionistico. | | | | |
| Responsabilità civile della proprietà dei fabbricati | | | | |
| Sono esclusi i danni a Cose di terzi che l'Assicurato detenga a qualsiasi titolo; corporali e materiali derivanti da lavori di manutenzione straordinaria, ampliamenti, sopraelevazione o demolizione; materiali derivanti da umidità, stitilicidio, insalubrità dei locali; corporali e materiali derivanti dall'esercizio di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, di arti e professioni esercitate dall'Assicurato o da terzi nei Fabbricati assicurati; causati da Fabbricati adibiti ad uso civile/abitativo; causati da Fabbricati ubicati al di fuori dei confini della Repubblica Italiana; causati da Fabbricati in cattivo stato di manutenzione e conservazione. | | | | |
| Schema riepilogativo – Sezione Responsabilità Civile | | | | |
| ! Per alcune garanzie può essere prevista una franchigia (somma fissa), uno scoperto (in percentuale) e un limite di indennizzo (importo massimo prestabilito con cui viene liquidato il danno) per ciascun sinistro. | | | | |
| Garanzia | Limite indennizzo - EURO | Franchigia/Scoperto SMALL | Franchigia/Scoperto MEDIUM | Franchigia/Scoperto LARGE |
| Responsabilità civile verso terzi | Il massimale assicurato | € 250 danni a cose | € 500 danni a cose | € 1.000 danni a cose |
| Atti violenti - rapine - aggressioni | Il massimale assicurato | € 250 danni a cose | € 500 danni a cose | € 1.000 danni a cose |
| Incendio, scoppio, ed esplosione di cose dell'assicurato o da lui detenute | 50% del massimale per danni a cose | 10 % con il minimo di € 250 danni a cose | 10 % con il minimo di € 500 danni a cose | 10 % con il minimo di € 1.000 danni a cose |
| Interruzione o sospensione di attività | € 250.000 | 10 % con il minimo di € 250 danni a cose | 10 % con il minimo di € 500 danni a cose | 10 % con il minimo di € 1.000 danni a cose |
| Committenza auto | Il massimale assicurato | € 250 danni a cose | € 500 danni a cose | € 1.000 danni a cose |
| Committenza generica | Il massimale assicurato | € 250 danni a cose | € 500 danni a cose | € 1.000 danni a cose |
| Errato trattamento di dati personali ai sensi del regolamento UE 2016/679 | € 50.000 per annualità assicurativa | € 250 danni a cose | € 500 danni a cose | € 1.000 danni a cose |
| Responsabilità civile personale degli addetti | Il massimale assicurato | € 250 danni a cose | € 500 danni a cose | € 1.000 danni a cose |
| Responsabilità per danni causati da personale non dipendente | Il massimale assicurato | € 250 danni a cose | € 500 danni a cose | € 1.000 danni a cose |
| Responsabilità civile per danni causati da liberi professionisti e consulenti | Il massimale assicurato | € 250 danni a cose | € 500 danni a cose | € 1.000 danni a cose |
| Responsabilità civile personale dei soci | Il massimale assicurato | € 250 danni a cose | € 500 danni a cose | € 1.000 danni a cose |

| | | | | |
|--|---|--|--|--|
| non dipendenti, amministratori e legale rappresentante | | | | |
| Responsabilità civile per fatto dei subappaltatori | Il massimale assicurato | € 250 danni a cose | € 500 danni a cose | € 1.000 danni a cose |
| Responsabilità in materia di tutela della salute e della sicurezza dei luoghi di lavoro (d.lgs. 2008/81) | Il massimale assicurato | € 250 danni a cose | € 500 danni a cose | € 1.000 danni a cose |
| Danni da Inquinamento | € 100.000 solo danni a cose | 10 % con il minimo di € 250 danni a cose | 10 % con il minimo di € 500 danni a cose | 10 % con il minimo di € 1.000 danni a cose |
| Danni subiti da personale dell'assicurato non compreso nella definizione di addetti | Il massimale assicurato | € 2.600 | | |
| Somministrazione e/o vendita di prodotti alimentari | Il massimale assicurato | € 250 danni a cose | € 500 danni a cose | € 1.000 danni a cose |
| Servizio di guardaroba | 3.000,00 per cliente e 10.000,00 per annualità assicurativa | € 250 danni a cose | € 500 danni a cose | € 1.000 danni a cose |
| Opzioni con pagamento di un premio aggiuntivo | | | | |
| Responsabilità Civile verso Prestatori d'Opera (RCO) | Il massimale assicurato | € 2.600 solo per danno biologico | | |
| Malattie Professionali | | € 2.600 solo per danno biologico | | |
| Addetti Stagionali | | € 2.600 solo per danno biologico | | |
| Cose portate in albergo dai clienti | Il massimale prescelto per cliente (massimo € 20.0000) | € 250 danni a cose | € 500 danni a cose | € 1.000 danni a cose |
| Proprietà e/o conduzione di stabilimenti balneari | Il massimale assicurato | € 250 danni a cose | € 500 danni a cose | € 1.000 danni a cose |
| Custodia Veicoli | 15% del massimale per danni a cose | € 250 danni a cose | € 500 danni a cose | € 1.000 danni a cose |
| Esercizio di servizi accessori | Il massimale assicurato | € 250 danni a cose | € 500 danni a cose | € 1.000 danni a cose |
| Saloni di parrucchieri, estetisti, centri estetici, beauty farm | Il massimale assicurato con il limite di € 25.000 per anno per danni corporali conseguenti all'applicazione di prodotti cosmetici e/o di bellezza | € 250 danni a cose | € 500 danni a cose | € 1.000 danni a cose |
| Organizzazione di attività sportive e ricreative | Il massimale assicurato | € 250 danni a cose | € 500 danni a cose | € 1.000 danni a cose |
| RC della proprietà dei fabbricati | Il massimale assicurato con il | € 250 danni a cose | € 500 danni a cose | € 1.000 danni a cose |

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | limite di € 250.000 per danni a cose e per danni di Interruzione o sospensione di attività | | | |
| Sezione Sostegno al reddito | | | | |
| Maggiori spese | | | | |
| Sono escluse le maggiori spese conseguenti a prolungamento ed estensione dell'inattività causate da: | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> ! scioperi, serrate, provvedimenti imposti dall'Autorità; ! difficoltà di reperimento di beni e servizi necessari all'attività e imputabili a causa di forza maggiore quali, a titolo di esempio, disastri naturali, scioperi che impediscano o rallentino le forniture, stati di guerra. | | | | |
| Sono inoltre escluse le maggiori spese sostenute a partire dal 121 giorno successivo al momento in cui si è verificato il Sinistro. | | | | |
| Sostegno temporaneo al reddito | | | | |
| Sono esclusi dall'Assicurazione gli infortuni: | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> ! occorsi in occasione dell'uso, anche come passeggero, di aeromobili di Società e/o aziende di lavoro aereo per voli diversi da trasporto pubblico di passeggeri, di aeromobili di aeroclub e di apparecchi per il volo da diporto o sportivo quali ad esempio: deltaplani, ultraleggeri, parapendio, inclusa la pratica del paracadutismo; ! occorsi in qualità di pilota e/o componente dell'equipaggio di aeromobili in genere; ! occorsi in occasione della partecipazione come pilota e/o passeggero a corse, gare, prove, allenamenti comportanti l'uso di veicoli a motore, motoveicoli, ciclomotori e natanti a motore in genere, compresa la pratica di motocross svolta anche al di fuori di gare, prove, allenamenti, fatto salvo che si tratti di gare di regolarità pura; ! occorsi in occasione dell'uso e guida di autoveicoli e motoveicoli a motore all'interno di circuiti adibiti agli sport motoristici; ! sofferti per le conseguenze di trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo naturali o provocati, e da accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi x, ecc.); ! occorsi in conseguenza di ubriachezza quando l'Assicurato si trova alla guida di veicoli a motore, motoveicoli, ciclomotori o natanti di qualsiasi genere; ! occorsi in occasione di azioni delittuose dolosamente compiute o tentate dall'Assicurato e/o da lui volontariamente attuate o consentite contro la sua persona; ! sofferti a causa di malattie mentali e disturbi psichici in genere, di comportamenti nevrotici, epilessia, sindromi organiche cerebrali, schizofrenia, forme maniaco depressive, stati paranoici, sindromi ansiose depressive; ! sofferti a causa dell'uso di allucinogeni e da quello non terapeutico di stupefacenti o di psicofarmaci; ! occorsi in occasione della partecipazione ad azioni temerarie ed inusuali, salvo gli atti compiuti per solidarietà umana; ! sofferti a causa di guerre internazionali o civili, lotta armata e insurrezioni, atti terroristici, fatto salvo quanto previsto all'Art. – Sostegno temporaneo al reddito - punti 6 e 7; ! occorsi in occasione della pratica di qualsiasi disciplina sportiva esercitata professionalmente; ! sofferti in occasione della pratica di sport estremi quali: free climbing, skydiving, bungee jumping, freestyle ski, helisnow, kitewings, torrentismo, base jumping, canyoning, sci estremo, airboarding e similari alla pratica di sport estremi; ! sofferti per l'uso di sostanze biologiche o chimiche quando tali sostanze non siano utilizzate per fini pacifici; ! occorsi in occasione dell'uso e/o della guida di veicoli a motore e di natanti da diporto, se l'Assicurato è privo dell'abilitazione di legge; sono tuttavia compresi in garanzia gli infortuni subiti dall'Assicurato anche se in possesso di patente scaduta, a condizione che la patente sia successivamente rinnovata o rilasciata dagli organi competenti, o l'Assicurato dimostri, al momento del Sinistro, di essere in possesso dei requisiti per il rinnovo o rilascio, fatta eccezione per il caso di decesso o di invalidità permanente che non consente il rinnovo; ! sofferti durante l'arruolamento volontario, il richiamo per mobilitazione o per motivi di carattere eccezionale. | | | | |
| Sono altresì esclusi dall'Assicurazione gli eventi sofferti: | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> ! per le conseguenze di ernie diverse da quelle addominali da sforzo e gli infarti da qualunque causa determinati; ! per le conseguenze di malattie tropicali inclusa la malaria; ! per le conseguenze di operazioni chirurgiche, accertamenti e cure mediche non resi necessari da Infortunio indennizzabile ai termini del contratto. | | | | |
| Schema riepilogativo – Sezione Sostegno al reddito | | | | |
| ! Per alcune garanzie può essere prevista una franchigia (somma fissa), uno scoperto (in percentuale) e un limite di indennizzo (importo massimo prestabilito con cui viene liquidato il danno) per ciascun sinistro. | | | | |
| Garanzia | | Limite indennizzo - EURO | | |
| Maggiori Spese | | Spese sostenute nei 120 giorni dal sinistro fino al massimo della somma assicurata | | |


| | |
|---|--|
| Indennità Aggiuntiva | 10% dell'indennizzo liquidabile per i danni diretti alle partite fabbricato, macchinario, attrezzature, arredamento e merci con il massimo di € 10.000 |
| Diaria Forfettaria | La somma indicata in polizza per ogni giorno lavorativo a condizione che l'interruzione sia superiore a 5 giorni e con il massimo di 45 giorni |
| Sostegno temporaneo al reddito | La somma indicata in polizza per un periodo massimo di sei mensilità |
| Sezione Assistenza | |
| <p>Quando non si ha diritto alla prestazione Blue Assistance non fornirà alcuna prestazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> ! per i sinistri avvenuti durante e per effetto di stato di guerra, rivoluzione, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di Terrorismo o vandalismo, scioperi, terremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturale, fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche; ! per i danni causati da dolo dell'Assicurato, ivi compreso il suicidio o il tentato suicidio, da abuso di alcolici o psicofarmaci, nonché dall'uso non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni. ! per i danni causati dall'intervento delle Autorità del paese nel quale è prestata l'assistenza o conseguenti ad ogni altra circostanza fortuita ed imprevedibile. <p>Ogni diritto nei confronti di Assimoco si prescrive entro il termine di due anni dalla data del Sinistro che ha dato origine al diritto alla prestazione, in conformità con quanto previsto all'art. 2952 del Codice Civile.</p> | |
| <p>Quando non si ha diritto all'invio di tecnici per interventi di emergenza Blue Assistance non è tenuta all'invio:</p> <ul style="list-style-type: none"> ! dell'elettricista se la mancanza di corrente elettrica nell'immobile assicurato è stata causata da corto circuito provocato da imperizia o negligenza o dolo dell'Assicurato o dei suoi collaboratori; interruzione della fornitura elettrica da parte dell'ente erogatore guasto al cavo di alimentazione dei locali dell'Azienda a monte del contatore. ! di un idraulico o di personale specializzato in tecniche di asciugatura relativamente a sinistri dovuti a guasti e otturazioni di rubinetti o tubazioni mobili, collegati o meno a qualsiasi apparecchiatura; sinistri dovuti a rottura delle tubature esterne dell'Azienda; sinistri dovuti a negligenza dell'Assicurato e dei suoi collaboratori; interruzione della fornitura da parte dell'ente erogatore; danni di tracimazione dovuti a rigurgiti di fogna, otturazione delle tubazioni mobili dei servizi igienico - sanitari. ! di un idraulico o di personale specializzato in tecniche di asciugatura relativamente a sinistri dovuti a guasti o cattivo funzionamento della caldaia e del bruciatore. | |
| <p>Limiti di copertura per tutte le prestazioni di assistenza Tutte le Prestazioni della Sezione Assistenza vengono erogate direttamente da Blue Assistance o da soggetti esplicitamente autorizzati da Blue Assistance ad erogarle. Tutte le Prestazioni di Assistenza sono fornite, nel corso di un'annualità assicurativa di validità della Polizza, fino ad un massimo di 3 (tre) volte per singola tipologia. Qualora non si usufruisca di una o più prestazioni, Blue Assistance non è tenuta a fornire indennizzi o Prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione. Gli interventi su immobili di terzi e/o su parti di proprietà comune dell'edificio saranno effettuati solo dopo che Blue Assistance avrà ottenuto regolare autorizzazione da parte dei terzi proprietari, dell'amministrazione e/o dell'autorità comunale eventualmente interessata.</p> | |
| Schema riepilogativo – Sezione Assistenza | |
| ! Per alcune garanzie può essere prevista una franchigia (somma fissa), uno scoperto (in percentuale) e un limite di indennizzo (importo massimo prestabilito con cui viene liquidato il danno) per ciascun sinistro. | |
| Garanzia | Limite indennizzo - EURO |
| Elettricista | € 350 per sinistro e € 700 per annualità assicurativa |
| Fabbro | € 350 per sinistro e € 700 per annualità assicurativa |
| Frigorista | € 350 per sinistro e € 700 per annualità assicurativa |
| Serrandista | € 350 per sinistro e € 700 per annualità assicurativa |
| Idraulico | € 350 per sinistro e € 700 per annualità assicurativa |
| personale specializzato in tecniche di asciugatura | € 1.000 per sinistro e per annualità assicurativa |
| Sorvegliante | € 500 per sinistro e per annualità assicurativa |
| Rientro anticipato per i danni alla struttura alberghiera | € 500 per sinistro e per annualità assicurativa per rientri dall'Italia € 1.000 per sinistro e per annualità assicurativa per rientri dall'estero |





Che obblighi ho? Quali obblighi ha la Compagnia?


| | |
|--|--|
| Cosa fare in caso di sinistro? | <p>In caso di sinistro il Contraente/Assicurato deve:</p> <p><u>Sezione Incendio, Eventi Naturali e altri danni ai beni, Sezione Elettronica, Sezione Sostegno al reddito</u></p> <ul style="list-style-type: none">• darne avviso scritto all'Intermediario assicurativo che ha rilasciato la Polizza oppure ad Assimoco entro cinque giorni da quando ne ha avuto conoscenza;• fare, nei cinque giorni successivi da quando ne ha avuto conoscenza, dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo; <p><u>Sezione sostegno al reddito in caso di infortunio</u></p> <ul style="list-style-type: none">• darne avviso scritto all'Intermediario assicurativo che ha rilasciato la Polizza oppure ad Assimoco entro dieci giorni da quando ne ha avuto conoscenza; <p><u>Sezione Furto e Rapina</u></p> <ul style="list-style-type: none">• darne avviso scritto, all'Intermediario assicurativo che ha rilasciato la Polizza oppure ad Assimoco, entro 24 ore da quando ne è venuto a conoscenza, specificando le circostanze dell'evento e l'importo approssimativo del danno, nonché farne denuncia all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo;• fornire ad Assimoco o all'Intermediario assicurativo che ha rilasciato la Polizza, entro i 5 giorni successivi, una distinta particolareggiata delle cose rubate o danneggiate, con l'indicazione del rispettivo valore, nonché una copia della denuncia fatta all'Autorità;• denunciare inoltre tempestivamente la sottrazione di titoli di credito anche al debitore, nonché esperire - se la legge lo consente - la procedura di ammortamento; <p><u>Sezione Cristalli</u></p> <ul style="list-style-type: none">• darne avviso scritto all'Intermediario ai cui è assegnata la Polizza oppure ad Assimoco entro cinque giorni da quello in cui il Sinistro si è verificato o ne ha avuto conoscenza. <p><u>Sezione Responsabilità Civile</u></p> <ul style="list-style-type: none">• darne avviso scritto (all'Intermediario al quale è assegnato il contratto oppure ad Assimoco) entro cinque giorni da quando ne ha avuto conoscenza.• fornire, nel più breve tempo possibile, le ulteriori indicazioni sulle modalità di accadimento del Sinistro di cui l'Assicurato sia venuto a conoscenza, nonché i documenti e gli atti giudiziari relativi al Sinistro successivamente a lui pervenuti. <p><u>Sezione Assistenza</u></p> <p>Per poter fruire delle Prestazioni previste dalla Sezione Assistenza, il Contraente/Assicurato dell'Azienda assicurata dovrà sempre richiederle telefonicamente a Blue Assistance, componendo uno dei seguenti numeri telefonici: 800 257 114 (numero verde), se chiama dall'Italia; +39 02 26 962 499 (numero a pagamento), se chiama dall'Estero o dall'Italia. I numeri sopraindicati sono operativi 24 ore su 24.</p> <p>Durante la telefonata di richiesta, il Contraente/Assicurato deve comunicare con precisione:</p> <ul style="list-style-type: none">• il tipo di prestazione di cui necessita;• l'indirizzo dell'Azienda assicurata;• il suo nome e cognome;• il numero di Polizza preceduto dalla sigla: ASSF;• l'indirizzo del luogo in cui si trova;• il numero telefonico al quale Blue Assistance lo richiamerà. <p>Il Contraente/Assicurato è obbligato a fornire, in originale, tutta la documentazione (giustificativi, fatture, ricevute, ecc.) che Blue Assistance richiederà e riterrà necessaria per l'erogazione delle Prestazioni previste dalla Garanzia Assistenza.</p> |
| Assistenza diretta/in convenzione: | Non prevista dal contratto. |
| Gestione da parte di altre imprese: | Per l'erogazione delle prestazioni di Assistenza la Compagnia si avvale di una Struttura Organizzativa esterna. La Compagnia per la gestione e liquidazione dei sinistri di cui si avvale è Blue Assistance S.P.A. con sede in Torino (Via Santa Maria, 11). |
| Prescrizione: | I diritti derivanti dal contatto di assicurazione si prescrivono entro due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto. |
| Dichiarazioni inesatte o reticenti | Hai l'obbligo di dichiarare tutte le circostanze ritenute necessarie da Assimoco per valutare il rischio da assicurare. Ogni reticenza o inesattezza delle tue dichiarazioni può comportare la perdita totale o parziale del tuo diritto a ricevere l'indennizzo. |


| | |
|------------------------------|--|
| Obblighi dell'Impresa | Salvo per la Sezione Assistenza Assimoco si impegna a pagare l'indennizzo a te dovuto entro un termine di 30 giorni dalla data in cui è in possesso di tutti gli elementi necessari alla sua liquidazione. |
|------------------------------|--|

| | |
|---|---|
|  Quando e come devo pagare? | |
| Premio | Non sono previste ulteriori informazioni rispetto a quanto contenuto del Dip. |
| Rimborso | Hai diritto al rimborso del premio quando Assimoco si avvale della facoltà di recesso per sinistro. Nel caso l'assicurazione sia abbinata a un finanziamento, hai diritto al rimborso del premio se ti avvali di una della facoltà di disdetta previste dalla polizza |

| | |
|---|--|
|  Quando comincia la copertura e quando finisce? | |
| Durata | Non sono previste ulteriori informazioni rispetto a quanto contenuto del Dip. |
| Sospensione | La copertura è sospesa se non paghi il premio al momento della stipulazione e/o alle successive scadenze di pagamento previste |

| | |
|---|---|
|  Come posso disdire la polizza? | |
| Ripensamento dopo la stipulazione | Non sono previste ulteriori informazioni rispetto a quanto contenuto del Dip. |
| Risoluzione | Non sono previsti casi di risoluzione del contratto. |

| | |
|--|--|
|  A chi è rivolto questo prodotto? | |
| La polizza multirischio Assirisk Alberghi , sviluppata da Assimoco S.p.A. per i correntisti delle Banche, gli associati agli intermediari, i dipendenti dei distributori, compresi i loro familiari, nonché i clienti di Assicura Agenzia S.r.l., è dedicata ai conduttori e/o proprietari, persone giuridiche e fisiche, di strutture ricettive e alberghiere, fino a 200 posti letto. | |

| | |
|--|--|
|  Quali costi devo sostenere? | |
| Costi di intermediazione | I costi di intermediazione sono pari al 34% calcolati sul premio imponibile. |
| Costi del PPI | I costi complessivi sono pari al 38,22% di costi complessivi di cui 88,96% per costi di intermediazione. |

Come posso presentare i reclami e risolvere le controversie?

| | |
|-------------------------------------|--|
| Alla Compagnia assicuratrice | <p>Eventuali reclami riguardanti la gestione del rapporto contrattuale devono essere inoltrati per iscritto, mediante posta, al seguente indirizzo: Assimoco S.p.A. - Ufficio Reclami Premi e Gestione - Centro Leoni Edificio B - Via Giovanni Spadolini, 7 - 20141 Milano (MI), in alternativa via fax al numero 02-2696.2466, o via e-mail all'indirizzo: ufficioreclamipremi@assimoco.it.</p> <p>Eventuali reclami riguardanti la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto, mediante posta, al seguente indirizzo: Assimoco S.p.A. - Ufficio Reclami Sinistri - Centro Leoni - Edificio B - Via Giovanni Spadolini, 7 - 20141 Milano (MI) - in alternativa via Fax al numero 02-2696.2405, o via e-mail all'indirizzo: ufficioreclamisinistri@assimoco.it.</p> <p>Prima di inoltrare un reclamo, è opportuno verificare sul sito istituzionale della Compagnia: www.assimoco.it sezione dedicata ai Reclami, che i recapiti non siano cambiati.</p> <p>La funzione aziendale incaricata dell'esame e della gestione dei reclami è l'Ufficio Reclami.</p> <p>Per poter dar seguito alla trattazione della pratica è necessario che il reclamo contenga:</p> <ol style="list-style-type: none">il numero di polizza o il numero di sinistro;il nome, il cognome e il domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;l'individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato;la chiara e sintetica esposizione dei fatti e delle ragioni della lamentela;ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze. <p>Si precisa che il trattamento dei dati sopra indicati avverrà ai sensi e nel rispetto degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 in materia dei dati personali.</p> <p>Sarà cura dell'Ufficio Reclami, effettuati gli opportuni approfondimenti e verifiche, fornire una risposta entro il termine massimo di quarantacinque giorni, con una possibile sospensione fino a 15 giorni per le integrazioni istruttorie in caso di reclamo riferito ai comportamenti degli Agenti e dei loro dipendenti e collaboratori.</p> <p>Ricordiamo che la gestione dei reclami relativi ai comportamenti di un intermediario Agente, dei suoi dipendenti e collaboratori, compete ad Assimoco S.p.A.</p> <p>Spetta, invece, all'intermediario Banca (iscritto nella Sez. D del Registro Unico Intermediari) la gestione dei reclami che hanno ad oggetto i comportamenti dei suoi dipendenti o collaboratori. In questo caso, l'esponente dovrà inoltrare il reclamo direttamente all'intermediario Banca ai recapiti indicati nel suo sito internet istituzionale. Sarà cura dell'intermediario Banca fornire risposta entro il termine di 45 giorni dal suo ricevimento.</p> <p>È possibile trovare informazioni sulla gestione dei reclami, incluse le modalità di presentazione, le modalità di comunicazione e le tempistiche di risposta, anche nell'informativa che viene consegnata dall'intermediario prima della sottoscrizione della proposta, o qualora non prevista, della conclusione del contratto.</p> |
| All'IVASS | <p>Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di mancata risposta nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all'Autorità di Vigilanza inoltrando il reclamo a: IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni), Servizio Tutela del Consumatore, Via del Quirinale 21, 00187 Roma, oppure trasmettendolo via fax al numero 06-42.133.206, o via e-mail certificata (PEC) all'indirizzo: ivass@pec.ivass.it</p> <p>Il reclamo indirizzato ad IVASS deve contenere:</p> <ol style="list-style-type: none">dati anagrafici del reclamante, indirizzo postale, se disponibile anche indirizzo PEC, con eventuale recapito telefonico;l'individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato;una breve ed esaustiva descrizione del motivo della lamentela;la copia del reclamo presentato alla compagnia di assicurazione e dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa;ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze. <p>Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito www.ivass.it alla sezione "Per i Consumatori" sotto-sezione "Reclami" "Guida ai Reclami", ove è anche possibile trovare il modulo che l'esponente può utilizzare.</p> <p>Eventuali reclami non relativi al rapporto contrattuale o alla gestione del sinistro, ma relativi alla mancata osservanza da parte della Compagnia, degli intermediari e dei periti assicurativi, delle disposizioni del Codice delle Assicurazioni, delle relative norme di attuazione nonché delle norme sulla commercializzazione a distanza dei prodotti assicurativi, possono essere presentati direttamente all'IVASS secondo le modalità sopra indicate. Si evidenzia inoltre che, in relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l'attribuzione delle responsabilità, permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi alternativi di risoluzione delle controversie previsti a livello normativo o convenzionale.</p> |

PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle

| controversie, quali (indicare quando obbligatori): | |
|--|--|
| Mediazione | <p>Nel caso di controversia insorta in tema di contratti assicurativi, bancari e finanziari il decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28 ha reso obbligatorio l'esperimento del tentativo di mediazione come condizione di procedibilità dell'eventuale giudizio.</p> <p>La Mediazione è un procedimento di composizione stragiudiziale delle controversie che si svolge alla presenza di un professionista terzo (mediatore) con la finalità di ricercare un accordo amichevole attuabile anche attraverso la formulazione di una proposta per la risoluzione della lite.</p> <p>La richiesta di Mediazione deve obbligatoriamente essere attivata, prima dell'introduzione di un processo civile, rivolgendosi ad uno degli Organismi di Mediazione iscritti nel registro tenuto dal Ministero della Giustizia (www.mediazione.giustizia.it).</p> <p>Il procedimento di mediazione ha una durata massima stabilita dalla legge di tre mesi.</p> |
| Negoziazione assistita | <p>È un tentativo obbligatorio di conciliazione amichevole regolato dalla Legge 10 novembre 2014 n. 162. Va promossa prima di iniziare una causa con cui si intenda chiedere un pagamento a qualsiasi titolo di somme non superiori a € 50.000,00 (escluse le controversie nelle quali è prevista la mediazione obbligatoria), nonché per tutte le cause, indipendentemente dal valore, per ottenere il risarcimento del danno derivante dalla circolazione dei veicoli e natanti.</p> <p>La parte, prima di iniziare una causa ed a pena di improcedibilità, deve attivare la procedura di negoziazione assistita, avvalendosi obbligatoriamente dell'assistenza di un avvocato iscritto all'albo.</p> <p>Questo invita la Compagnia di assicurazione a stipulare una convenzione di negoziazione assistita.</p> <p>Una volta comunicato l'invito, la Compagnia può aderire o rifiutare entro 30 giorni da quando lo ha ricevuto.</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Se non aderisce o rifiuta, può essere iniziata la causa. b. Se aderisce, le parti con i loro avvocati redigono la convenzione stabilendo il termine per svolgere la procedura (non inferiore ad un mese, né superiore a tre mesi) e precisando l'oggetto della controversia. <ol style="list-style-type: none"> i. Se la procedura si chiude senza che le parti abbiano trovato un accordo, si può iniziare la causa. ii. Se invece viene raggiunto un accordo che compone la lite, questo ha valore esecutivo. |
| Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie | <p>Perizia contrattuale e arbitrato :</p> <p>Il contratto prevede che le parti possono devolvere la risoluzione di una controversia tra essi insorta per l'accertamento del danno ad un collegio periti e/o arbitri.</p> <p>Nel caso di lite transfrontaliera, tra un Contraente/Assicurato avente domicilio in uno stato aderente allo spazio economico europeo ed una Compagnia avente sede legale in un altro stato membro, il Contraente/Assicurato può chiedere l'attivazione della procedura FIN-NET, inoltrando il reclamo al sistema estero competente, ossia quello in cui ha sede la Compagnia di Assicurazione che ha stipulato il contratto (<i>individuabile accedendo al sito internet http://www.ec.europa.eu/fin-net</i>), oppure, se il Contraente/Assicurato ha domicilio in Italia può presentare il reclamo all'Ivass che provvede all'inoltro al sistema estero competente, dandone notizia al reclamante.</p> |

IN CASO DI ESTINZIONE ANTICIPATA O DI TRASFERIMENTO DEL MUTUO O DEL FINANZIAMENTO, LA COMPAGNIA HA L'OBBLIGO DI RESTITUIRTI LA PARTE DI PREMIO PAGATO RELATIVO AL PERIODO RESIDUO RISPETTO ALLA SCADENZA ORIGINARIA. IN ALTERNATIVA PUOI RICHIEDERE ALLA COMPAGNIA LA PROSECUZIONE DELLA POLIZZA FINO ALLA SCADENZA ANCHE DESIGNANDO UN NUOVO BENEFICIARIO.

PER QUESTO CONTRATTO LA COMPAGNIA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.

Condizioni di assicurazione

Assicurazione multirischi per le strutture ricettive

Il presente documento deve essere consegnato al **Contraente** prima della sottoscrizione del contratto. Prima della sottoscrizione del contratto leggere attentamente le Condizioni di Assicurazione.

Organizzazione dei contenuti:

- Guida all'utilizzo della Polizza
- Condizioni di Assicurazione
- Allegato 1 - Glossario

Set Informativo Mod. D A1Q – Ed. 12/2020 - Aggiornamento del 10/2021

Documento redatto in base alle linee guida del tavolo tecnico Ania - Associazione dei consumatori - Associazione degli intermediari per i contratti semplici e chiari.

AREA CLIENTI

La tua assicurazione a portata di mano

L'Area Clienti **Assimoco** è il nostro modo di esserti sempre vicino. Uno spazio personale dove potrai trovare tutto ciò che riguarda le tue polizze e non solo: scadenze, documenti, sinistri aperti, pagamenti, richieste di modifiche ai dati personali, richieste di apertura dei sinistri e molto altro.

Iscriviti subito su assimoco.it e clicca su ACCEDI, bastano pochi click!

DA ORA PUOI ANCHE



**PAGARE I PREMI
SUCCESSIVI AL PRIMO**



**RICHIEDERE
MODIFICHE AI DATI
PERSONALI**



**RICHIEDERE
L'APERTURA
DI UN SINISTRO**



E MOLTO ALTRO

Iscritto in 4 semplici passaggi

Prima di iniziare

- 1 Controlla di avere il tuo numero di polizza (lo trovi nell'intestazione del **contratto**)
- 2 Prepara il tuo codice fiscale
- 3 Assicurati di avere accesso alla tua casella email dove riceverai il link di attivazione. Ricordati che il tuo indirizzo email diventerà la tua username per accedere all'Area Clienti.



VAI SU ASSIMOCO.IT

Clicca sul bottone "Accedi/Registrati" in alto a destra, e poi nella pagina "Accedi ai tuoi servizi" clicca sulla voce "Registrati".



COMPILA I CAMPI

Inserisci i dati richiesti, leggi e prendi visione dell'informativa privacy. Scegli inoltre se ricevere le comunicazioni sulla tua posizione assicurativa in formato digitale.



CONTROLLA LA TUA EMAIL

Riceverai un'email con all'interno un link. Clicca sul link per procedere con la registrazione.



COMPLETA LA TUA REGISTRAZIONE

Crea la tua password, rispettando i criteri di sicurezza.

Chi siamo

Dal 1978, Assimoco è il Gruppo ASSicurativo del MOvimento COoperativo italiano, un Movimento che da oltre 150 anni lavora per fornire aiuti concreti alle famiglie, ai soci e alle imprese locali.

Il Gruppo Assimoco collabora con Banche di Credito Cooperativo, Casse Rurali e Agenzie, da sempre suoi partner intermediari, per portare protezione e serenità alle famiglie con soluzioni assicurative danni e vita.

L'offerta di Assimoco è in grado di soddisfare i fabbisogni assicurativi delle persone e delle imprese attraverso una gamma di prodotti dedicati alla protezione della casa, della famiglia, dei debiti, degli infortuni gravi o fatali e del tenore di vita in caso di prematura scomparsa.

Gli azionisti sono R+V Versicherung AG, che è un primario gruppo assicurativo in Germania ed è la compagnia di bandiera del Mondo Cooperativo tedesco; Federazione delle Cooperative Raiffeisen; Fondosviluppo; Confcooperative (Confederazione Cooperative Italiane); il Credito Cooperativo (BCC).

www.assimoco.it

Gentile Cliente,

vogliamo ringraziarla per la fiducia che ha accordato al Gruppo **Assimoco**, acquistando la **polizza Alberghi**.

La **Polizza** multirischi **Alberghi**, sviluppata da **Assimoco** per le Banche di Credito Cooperativo e le Casse Rurali, è dedicata:

- ai correntisti delle Banche;
- agli associati agli intermediari ed ai dipendenti dei distributori, inclusi i loro familiari, che collaborano con Assicura Agenzia S.r.l.;
- ai clienti di Assicura Agenzia S.r.l.;
- alle strutture aventi prevalentemente fino a 100 posti letto;
- ai conduttori e/o proprietari - persone giuridiche e fisiche - di strutture ricettive e alberghiere come: Alberghi, Hotel, Motel, B&B al di fuori della dimora abituale, Garni, Pensioni e Residence.

Non possono essere assicurate strutture con più di 200 posti letto, oltre a campeggi, villaggi turistici, agriturismi, strutture inattive e fabbricati in cattivo stato di manutenzione.

Il prodotto presenta inoltre garanzie aggiuntive dedicate ad esigenze specifiche, quali ad esempio ostelli, rifugi e stabilimenti balneari.



COME SI LEGGONO LE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Come avrà modo di notare, sono stati inseriti all'interno di questo documento degli elementi grafici per agevolare la lettura. Ogni sezione è infatti contraddistinta da un'icona così che possa facilmente individuare il testo di suo interesse.

Le clausole contrattuali che prevedono oneri e obblighi a carico del **Contraente** e dell'**Assicurato**, nullità, decadenze, esclusioni, sospensioni e limitazioni della garanzia sono evidenziate su **sfondo azzurro** e sono da leggere con particolare attenzione.

Inoltre, abbiamo utilizzato dei **riquadri informativi**, contrattualmente non vincolanti, contenenti chiarimenti e/o esempi che hanno lo scopo di semplificare un concetto più tecnico.



IL GLOSSARIO

Nel testo di polizza sono state evidenziate, riportandole in **grassetto corsivo**, alcune parole per cui è previsto un significato specifico nel glossario (es: **polizza**).

Cordialmente,
Gruppo Assimoco

Il Gruppo Assimoco è la prima Compagnia Assicurativa in Italia ad acquisire la certificazione B Corp.

COS'È UNA BCORP?

Nel dettaglio, B Corp è una certificazione di eccellenza riconosciuta alle aziende che soddisfano i più alti standard al mondo di performance sociale, ambientale ed economica, riconosciuta da B-Lab, l'ente non profit che dal 2006 ha sviluppato nel mondo il movimento delle B Corporation.

A oggi oltre 70mila aziende nel mondo hanno provato a misurarsi con i requisiti BCorp, ma solamente 2.504 hanno superato il test. In Italia le certificate sono oltre 80.

Il Gruppo **Assimoco** ha ottenuto la certificazione sottoponendosi a una misura del profilo di scopo, responsabilità e trasparenza attraverso un protocollo di valutazione denominato Bia (B impact assessment). Per avere la certificazione, occorre che il punteggio conseguito a seguito della misurazione sia superiore a 80/200 punti.

IL NOSTRO IMPEGNO

Il Gruppo **Assimoco** conosce bene quanto sia importante dare aiuti concreti alle famiglie, ai soci e alle imprese locali e lo vuole fare mantenendo i più alti standard sociali e ambientali. Sono state realizzate una serie di iniziative concrete e di valore per la sostenibilità poiché lo sviluppo e la crescita umana e sociale possono essere visti come un unico obiettivo che guida le attività del Gruppo **Assimoco** oltre al perseguimento del business.

Il Gruppo **Assimoco** desidera sviluppare delle relazioni che fanno bene ai collaboratori, ai partner intermediari, ai clienti e alle comunità che sono sui territori dove **Assimoco** è presente grazie ai suoi partner intermediari.

PERCHÉ SIAMO DIVENTATI BCORP

Già da molto tempo, il Gruppo **Assimoco** ha compreso quanto sia efficace esercitare la professione assicurativa non solo per creare profitto ma soprattutto per portare protezione alle persone e per attivare una forza rigenerativa per la società e per il benessere del pianeta.

Esempi concreti di questo impegno sono:

- il Rapporto Neo Welfare che annualmente **Assimoco** presenta alla Camera dei Deputati per individuare e sostenere i bisogni delle famiglie italiane;
- la creazione della RetedelWelfare e del Welfare Planning Assicurativo, per aiutare le famiglie a ritrovare il benessere e garantire ai figli un futuro sicuro;
- le iniziative di welfare aziendale che il Gruppo **Assimoco** ha dedicato ai propri collaboratori e che da 4 anni consente al Gruppo di essere considerato tra le migliori 20 aziende italiane in cui lavorare.



bcorporation.net
bcorporation.eu/italy
[bcorporation.eu/community/
gruppo-assimoco](https://bcorporation.eu/community/gruppo-assimoco)

INDICE**SEZIONE INCENDIO, EVENTI NATURALI E ALTRI DANNI AI BENI 6**

| | |
|---|----------|
| COSA È SEMPRE ASSICURATO | 6 |
| Art. 1 - I beni assicurabili | 6 |
| Art. 2 - Caratteristiche del rischio | 6 |
| Art. 3 - Vicinanze che possono influenzare la valutazione del rischio | 6 |
| Art. 4 - I danni assicurati | 6 |
| Art. 5 - Spese assicurate | 8 |
| Art. 6 - Tumulti, scioperi, sommosse atti vandalici o dolosi, terrorismo o sabotaggio | 9 |
| Art. 7 - Eventi atmosferici | 10 |
| Art. 8 - Colaggio acqua da impianti di estinzione | 10 |
| Art. 9 - Buona fede | 10 |
| Art. 10 - Enti all'aperto | 10 |



| | |
|---|-----------|
| OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO | 11 |
| Art. 11 - Perdita di pigioni | 11 |
| Art. 12 - Mercì in refrigerazione in banchi, armadi, o mobili frigoriferi | 11 |
| Art. 13 - Mercì in refrigerazione in celle frigorifere | 11 |
| Art. 14 - Ricorso terzi e locatari | 12 |
| Art. 15 - Rischio locativo | 12 |
| Art. 16 - Fenomeno elettrico in aumento | 12 |
| Art. 17 - Spese di demolizione e sgombero in aumento | 12 |
| Art. 18 - Ricostruzione cose particolari in aumento | 13 |
| Art. 19 - Dispersione liquidi | 13 |
| Art. 20 - Stabilimento balneare | 13 |
| Art. 21 - Eventi speciali plus | 13 |



| | |
|-----------------------------------|-----------|
| COSA NON È ASSICURATO | 14 |
| Art. 22 - I beni non assicurabili | 14 |



| | |
|---|-----------|
| LIMITI DI COPERTURA | 14 |
| Art. 23 - I danni non assicurati | 14 |
| Art. 24 - Limite massimo dell'indennizzo | 14 |
| Art. 25 - Franchigia | 14 |
| Art. 26 - Riepilogo dei limiti e delle garanzie | 15 |









| | |
|---|-----------|
| DOVE VALE LA COPERTURA | 17 |
| Art. 27 - Validità territoriale della copertura | 17 |








| | |
|---|-----------|
| OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO | 17 |
| Art. 28 - Cosa deve fare il contraente in caso di sinistro | 17 |
| Art. 29 - Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza | 17 |
| Art. 30 - Modalità di valutazione del danno | 18 |
| Art. 31 - Compiti dei periti | 18 |
| Art. 32 - Onorari dei periti | 18 |
| Art. 33 - Ispezione delle cose assicurate | 18 |
| Art. 34 - Esagerazione dolosa del danno | 18 |
| Art. 35 - Rinuncia alla rivalsa | 19 |
| Art. 36 - Forma dell'assicurazione – valore a nuovo | 19 |
| Art. 37 - Determinazione dell'ammontare del danno | 19 |
| Art. 38 - Determinazione dell'indennizzo secondo il criterio di adeguamento tecnologico | 20 |
| Art. 39 - Modifiche agli enti assicurati | 20 |
| Art. 40 - Assicurazione parziale e deroga alla regola proporzionale | 21 |
| Art. 41 - Offerta e pagamento dell'indennizzo | 21 |
| Art. 42 - Anticipo in caso di sinistro | 21 |







SEZIONE FURTO E RAPINA**22**

| | | |
|--|---|-----------|
|  | COSA È SEMPRE ASSICURATO | 22 |
| | Art. 43 - I beni assicurabili | 22 |
| | Art. 44 - I danni assicurati | 22 |
|  | OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO | 22 |
| | Art. 45 - Valori in mezzi di custodia | 22 |
| | Art. 46 - Valori fuori dai mezzi di custodia | 23 |
| | Art. 47 - Scippo e rapina dei clienti | 23 |
|  | COSA NON E' ASSICURATO | 23 |
| | Art. 48 - I beni non assicurabili | 23 |
|  | LIMITI DI COPERTURA | 23 |
| | Art. 49 - I danni non assicurati | 23 |
| | Art. 50 - Limite massimo dell'indennizzo | 23 |
| | Art. 51 - Riepilogo dei limiti delle garanzie | 23 |
|  | DOVE VALE LA COPERTURA | 24 |
| | Art. 52 - Validità territoriale della copertura | 24 |
|  | OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO | 24 |
| | Art. 53 - Cosa deve fare il contraente/assicurato in caso di sinistro | 24 |
| | Art. 54 - Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza | 24 |
| | Art. 55 - Modalità di valutazione del danno | 25 |
| | Art. 56 - Compiti dei periti | 25 |
| | Art. 57 - Ispezione delle cose assicurate | 25 |
| | Art. 58 - Esagerazione dolosa del danno | 25 |
| | Art. 59 - Forma dell'assicurazione – primo rischio assoluto | 26 |
| | Art. 60 - Determinazione dell'ammontare del danno | 26 |
| | Art. 61 - Recupero delle cose rubate | 26 |
| | Art. 62 - Riduzione delle somme assicurate | 27 |
| | Art. 63 - Offerta e pagamento dell'indennizzo | 27 |





SEZIONE CRISTALLI**28**

| | | |
|--|---|-----------|
|  | COSA E' SEMPRE ASSICURATO | 28 |
| | Art. 64 - I beni assicurabili | 28 |
| | Art. 65 - I danni assicurati | 28 |
|  | COSA NON E' ASSICURATO | 28 |
| | Art. 66 - I beni non assicurabili | 28 |
|  | LIMITI DI COPERTURA | 28 |
| | Art. 67 - I danni non assicurati | 28 |
| | Art. 68 - Limite massimo dell'indennizzo | 28 |
| | Art. 69 - Riepilogo dei limiti delle garanzie | 28 |
|  | DOVE VALE LA COPERTURA | 29 |
| | Art. 70 - Validità territoriale della copertura | 29 |
|  | OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO | 29 |
| | Art. 71 - Cosa deve fare il contraente assicurato in caso di sinistro | 29 |
| | Art. 72 - Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza | 29 |
| | Art. 73 - Modalità di valutazione del danno | 29 |
| | Art. 74 - Compiti dei periti | 29 |
| | Art. 75 - Ispezione delle cose assicurate | 30 |
| | Art. 76 - Esagerazione dolosa del danno | 30 |
| | Art. 77 - Rinuncia alla rivalsa | 30 |
| | Art. 78 - Forma dell'assicurazione – primo rischio assoluto | 30 |
| | Art. 79 - Determinazione dell'ammontare del danno | 30 |
| | Art. 80 - Offerta e pagamento dell'indennizzo | 30 |

SEZIONE ELETTRONICA 31


| | |
|--|---|
|  | COSA E' SEMPRE ASSICURATO 31 |
| | Art. 81 - I beni assicurabili 31 |
| | Art. 82 - I danni assicurati 31 |
| | Art. 83 - Apparecchiature di protezione di stabilizzazione 31 |
|  | OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO 31 |
| | Art. 84 - Supporto dati 31 |
| | Art. 85 - Maggiori costi 32 |
| | Art. 86 - Impiego mobile 32 |
| | Art. 87 - Programmi standard in licenza d'uso 33 |
|  | COSA NON E' ASSICURATO 33 |
| | Art. 88 - I beni non assicurabili 33 |
|  | LIMITI DI COPERTURA 33 |
| | Art. 89 - I danni non assicurati 33 |
| | Art. 90 - Esclusione delle prestazioni normalmente comprese nei contratti di assicurazione tecnica 34 |
| | Art. 91 - Impianto di condizionamento 34 |
| | Art. 92 - Limite massimo dell'indennizzo 34 |
| | Art. 93 - Riepilogo dei limiti e delle garanzie 34 |
|  | DOVE VALE LA COPERTURA |
| | Art. 94 - Validità territoriale della copertura 35 |
|  | OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO 35 |
| | Art. 95 - Cosa deve fare il contraente/assicurato in caso di sinistro 35 |
| | Art. 96 - Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza 35 |
| | Art. 97 - Modalità di valutazione del danno 35 |
| | Art. 98 - Compiti dei periti 36 |
| | Art. 99 - Onorari dei periti 36 |
| | Art. 100 - Ispezione delle cose assicurate 36 |
| | Art. 101 - Esagerazione dolosa del danno 36 |
| | Art. 102 - Forma dell'assicurazione – valore a nuovo 36 |
| | Art. 103 - Determinazione dell'ammontare del danno 37 |
| | Art. 104 - Determinazione dell'indennizzo secondo il criterio di adeguamento tecnologico 38 |
| | Art. 105 - Assicurazione parziale e deroga alla proporzionale 38 |
| | Art. 106 - Offerta e pagamento dell'indennizzo 38 |


SEZIONE SOSTEGNO AL REDDITO 39


| | |
|--|--|
|  | COSA È SEMPRE ASSICURATO 39 |
| | Art. 107 - I beni assicurabili 39 |
| | Art. 108 - Le persone fisiche assicurabili 39 |
| | Art. 109 - Operatività delle garanzie 39 |
|  | OPZIONI CON UN PAGAMENTO AGGIUNTIVO 39 |
| | Art. 110 - Maggiori spese 39 |
| | Art. 111 - Indennità aggiuntiva 39 |
| | Art. 112 - Diaria forfettaria 40 |
| | Art. 113 - Sostegno temporaneo al reddito 40 |
|  | CHI NON E' ASSICURATO 41 |
| | Art. 114 - Persone fisiche non assicurabili 41 |
|  | LIMITI DI COPERTURA 41 |
| | Art. 115 - I danni non assicurati 41 |
| | Art. 116 - Limite massimo dell'indennizzo 42 |
| | Art. 117 - Riepilogo dei limiti e delle garanzie 42 |

| | | |
|--|--|-----------|
|  | DOVE VALE LA COPERTURA | 42 |
| | Art. 118 - Validità territoriale della copertura | 42 |
|  | OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO | 43 |
| | Art. 119 - Cosa deve fare il contraente/assicurato in caso di sinistro | 43 |
| | Art. 120 - Cosa deve fare il contraente/assicurato in caso di sinistro infortuni | 43 |
| | Art. 121 - Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza | 43 |
| | Art. 122 - Modalità di valutazione del danno | 43 |
| | Art. 123 - Compiti dei periti | 44 |
| | Art. 124 - Onorari dei periti | 44 |
| | Art. 125 - Esagerazione dolosa del danno | 44 |
| | Art. 126 - Rinuncia alla rivalsa | 44 |
| | Art. 127 - Forma dell'assicurazione | 44 |
| | Art. 128 - Offerta e pagamento dell' indennizzo | 44 |
| SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE | | 45 |
|  | COSA E' SEMPRE ASSICURATO | 45 |
| | Art. 129 - Destinatari dell'assicurazione | 45 |
| | Art. 130 - I danni assicurati - rct | 45 |
| | Art. 131 - Rivalsa i.n.p.s. e inail | 48 |
| | Art. 132 - Danni subiti da personale dell'assicurato non compreso nella definizione di addetti | 48 |
| | Art. 133 - Somministrazione e/o vendita di prodotti alimentari | 49 |
| | Art. 134 - Servizio di guardaroba | 49 |
| | Art. 135 - Premio di assicurazione in base al numero di posti letto | 49 |
|  | OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO | 50 |
| | Art. 136 - I danni assicurati – rco | 50 |
| | Art. 137 - Cose portate in albergo dai clienti | 51 |
| | Art. 138 - Proprieta' e/o conduzione di stabilimenti balneari | 51 |
| | Art. 139 - Custodia veicoli | 52 |
| | Art. 140 - Esercizio di servizi accessori | 52 |
| | Art. 141 - Saloni di parrucchieri, estetisti, centri estetici, beauty farm | 52 |
| | Art. 142 - Organizzazione di attivita' sportive e ricreative | 53 |
| | Art. 143 - Responsabilita' civile della proprieta' dei fabbricati | 53 |
|  | CHI E COSA NON È ASSICURATO | 54 |
| | Art. 144 - Persone non considerate terzi | 54 |
| | Art. 145 - I danni non assicurati | 54 |
|  | LIMITI DI COPERTURA | 55 |
| | Art. 146 - Efficacia dell'assicurazione | 55 |
| | Art. 147 - Massimali | 56 |
| | Art. 148 - Massimo risarcimento | 56 |
| | Art. 149 - Franchigie e scoperto | 56 |
| | Art. 150 - Riepilogo dei limiti e delle garanzie | 56 |
|  | DOVE VALE LA COPERTURA | 58 |
| | Art. 151 - Validità territoriale della copertura | 58 |
|  | OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO | 58 |
| | Art. 152 - Cosa deve fare il contraente/assicurato in caso di sinistro | 58 |
| | Art. 153 - Rinuncia alla rivalsa | 58 |
| | Art. 154 - Gestione delle vertenze di danno e spese di resistenza | 58 |
| | Art. 155 - Offerta e pagamento dell'indennizzo | 58 |


SEZIONE ASSISTENZA 59

| | |
|--|--|
|  | COSA E' SEMPRE ASSICURATO 59 |
| | Art. 156 - Il fornitore delle prestazioni previste dalla garanzia 59 |
| | Art. 157 - I beni assicurabili 59 |
| | Art. 158 - Prestazioni assicurate 59 |


| | |
|--|---|
|  | COSA NON È ASSICURATO 60 |
| | Art. 159 - I beni non assicurabili 60 |
| | Art. 160 - Quando non si ha diritto alla prestazione 60 |
| | Art. 161 - Quando non si ha diritto all'invio di tecnici per interventi di emergenza 60 |

| | |
|--|--|
|  | LIMITI DI COPERTURA 60 |
| | Art. 162 - Limiti di copertura per tutte le prestazioni di assistenza garantite 60 |
| | Art. 163 - Diritto di rivalsa per i danni attribuibili alla responsabilità di terzi 60 |
| | Art. 164 - Limiti di copertura per gli interventi di emergenza presso la struttura alberghiera assicurata 61 |

| | |
|--|---|
|  | DOVE VALE LA COPERTURA 61 |
| | Art. 165 - Validità territoriale della garanzia assistenza 61 |


| | |
|--|--|
|  | OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO 61 |
| | Art. 166 - Obbligo di preventiva richiesta telefonica delle prestazioni della garanzia assistenza 61 |
| | Art. 167 - Obbligo di fornire la documentazione richiesta e di rimborsare le prestazioni non dovute 61 |

PARTE COMUNE A TUTTE LE GARANZIE 62

| | |
|--|---|
|  | OBBLIGHI VIGENTI PRIMA E DOPO LA FIRMA DEL CONTRATTO 62 |
| | Art. 168 - Comunicazione della diminuzione del rischio 62 |
| | Art. 169 - Coesistenza di franchigie e scoperti 62 |
| | Art. 170 - Modifiche dell'assicurazione 62 |
| | Art. 171 - Oneri fiscali a carico del contraente 62 |
| | Art. 172 - Foro competente 62 |
| | Art. 173 - Dolo e colpa grave 62 |
| | Art. 174 - Rinvio alle norme di legge 62 |

| | |
|--|--|
|  | QUANDO E COME PAGARE IL PREMIO 62 |
| | Art. 175 - Termini e modalità di pagamento del premio 62 |

| | |
|--|---|
|  | QUANDO COMINCIA E QUANDO FINISCE L'ASSICURAZIONE 63 |
| | Art. 176 - Durata temporale dell'assicurazione 63 |

| | |
|--|--|
|  | COME DISDIRE L'ASSICURAZIONE 63 |
| | Art. 177 - Diritto di recesso del contraente 63 |
| | Art. 178 - Disdetta del contratto 63 |
| | Art. 179 - Perdita della qualifica di correntista o di associato o dipendente dell'intermediario che collabora o di cliente di Assicura Agenzia srl 63 |
| | Art. 180 - Recesso in caso di sinistro 64 |
| | Art. 181 - Estinzione anticipata o trasferimento del mutuo ipotecario o del finanziamento 64 |
| | Art. 182 - Rinegoziazione del mutuo o del finanziamento 64 |
| | Art. 183 - Assicurazione incendio esplosione e scoppio in abbinamento a mutuo o finanziamento 65 |
| | Art. 184 - Inoperatività della copertura a seguito dell'applicazione di sanzioni 65 |

NORME GENERALI SUI CONTRATTI ASSICURATIVI 66**ALLEGATO 1 - GLOSSARIO 71**

SEZIONE INCENDIO, EVENTI NATURALI E ALTRI DANNI AI BENI



COSA È SEMPRE
ASSICURATO

Art. 1 - I BENI ASSICURABILI

Assimoco assicura, nell'ambito dell'attività svolta, i beni dei correntisti delle Banche, degli associati agli intermediari e dei dipendenti dei distributori, inclusi i loro Familiari, che collaborano con Assicura Agenzia S.r.l. nonché quelli dei clienti di Assicura Agenzia S.r.l.

Tali beni possono essere:

- a) **Fabbricati** o porzione di **Fabbricati**, adibiti a strutture ricettive e alberghiere e relativo **Contenuto**. Nel caso fosse assicurata una porzione di **Fabbricato**, l'**Assicurazione** comprende anche la quota delle parti di **Fabbricato** costituenti proprietà comune.
- b) **Valori e Cose particolari**.

È inoltre possibile estendere la copertura assicurativa alle provviste alimentari in refrigerazione in Celle Frigorifere e/o in Banche, armadi o mobili frigoriferi, purché nell'ambito di pertinenza dell'attività alberghiera.

Art. 2 - CARATTERISTICHE DEL RISCHIO

I Fabbricati possono avere le seguenti caratteristiche costruttive:

- a) **Incombustibili**: strutture portanti verticali e pareti esterne in materiali incombustibili. È tollerato che siano in materiale **Combustibile** solai, rivestimenti, coibentazioni, strutture portanti e copertura del **Tetto**. Nelle strutture portanti verticali e nelle pareti esterne è tollerata la presenza di materiali **Combustibili** per non oltre il 25% delle rispettive superfici. Tali caratteristiche non sono richieste per:
 - eventuali tettoie e minori dipendenze staccate o annesse eventualmente esistenti all'interno del recinto del complesso assicurato, purché queste non abbiano area coperta superiore a 2/10 di quella complessiva;
 - installazioni esterne quali verande, dehors purché non abbiano area coperta superiore al 25 % di quella complessiva;
 - corpi/porzioni adibite ad ufficio o alloggio di servizio.
- b) **Combustibili**: strutture portanti verticali, pareti esterne, solai, rivestimenti, coibentazioni, strutture portanti e copertura del **Tetto** in materiali combustibili. Inoltre il fabbricato è classificabile anche come **Combustibile**, qualora le strutture portanti verticali e le pareti esterne siano costruite, per oltre il 25% delle rispettive superfici, in materiali combustibili.

Art. 3 - VICINANZE CHE POSSONO INFLUENZARE LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO

La vicinanza di boschi o depositi di sostanze **Esplosivi o Infiammabili**, non tenendo conto degli **Infiammabili** esistenti in serbatoi completamente interrati o fissi incombustibili, influisce sulla valutazione del **Rischio** e pertanto deve essere espressamente dichiarata in **Polizza**; tale norma ha carattere essenziale a tutti gli effetti contrattuali con particolare riguardo a quanto disposto dagli Art. 171 – Modifiche dell'assicurazione.

È tollerata, e quindi può anche non essere espressamente dichiarata in **Polizza**, l'esistenza di boschi o depositi di sostanze **Esplosivi o Infiammabili** qualora tali enti siano posti a distanza non inferiore a 20mt dai fabbricati assicurati o contenenti le cose assicurate.

Art. 4 - I DANNI ASSICURATI

Assimoco si obbliga, nei limiti e alle condizioni che seguono, a indennizzare i **Danni materiali** e diretti ai beni assicurati, anche se di proprietà di terzi, causati, da:

- 1 **Incendio**;
- 2 fulmine;
- 3 **Implosione, Esplosione o Scoppio** non causati da ordigni esplosivi, ad eccezione di esplosivi che, a insaputa dell'Assicurato, siano presenti in locali adiacenti non di sua proprietà, con esclusione dei danni provocati da usura, corrosione o difetto del materiale;
- 4 caduta aeromobili, meteoriti, corpi orbitanti volanti, veicoli spaziali, loro parti o cose da essi trasportate esclusi gli ordigni esplosivi;
- 5 onda sonora determinata da aeromobili ed oggetti in genere in moto a velocità supersonica;

- 6 sviluppo di fumi, gas, vapori, da mancata od anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, da mancato od anormale funzionamento di **apparecchiature elettroniche**, di impianti di riscaldamento o di condizionamento, da colaggio o fuoriuscita di liquidi purché conseguenti agli eventi di cui sopra che abbiano colpito le cose assicurate oppure enti posti nell'ambito di 20mt da esse;
- 7 urto di veicoli stradali in transito sulla pubblica via e/o su strada privata ad uso pubblico, non appartenenti al **Contraente** o all'**Assicurato** né al suo servizio;
- 8 fumo fuoriuscito a seguito di guasto improvviso ed accidentale agli impianti per la produzione di calore di pertinenza o facenti parte del **Fabbricato**, purché detti impianti siano collegati mediante adeguate condutture ad appropriati camini;
- 9 i guasti causati per ordine dell'autorità e quelli prodotti dall'Assicurato o da terzi, purché in entrambi i casi gli stessi si siano resi necessari allo scopo di impedire, limitare, o arrestare i danni provocati dagli eventi garantiti in **Polizza**;

Assimoco indennizza altresì, nell'ambito della somma assicurata, i **Danni materiali** e diretti causati da:

- 10 caduta rovinosa di ascensori, montacarichi e simili, compresi i danneggiamenti agli impianti;
- 11 correnti o scariche elettriche o altri fenomeni elettrici, qualunque sia la causa che li ha provocati, a: impianti, macchine, apparecchiature e circuiti sia elettrici che elettronici, facenti parte, qualora assicurati, di **Fabbricati** o di **Attrezzature ed arredamento** (con esclusione di quanto rientrante nella definizione **Apparecchiature elettroniche**).

Assimoco non indennizza i danni:

- causati da usura, carenza di manutenzione o manomissione;
- verificatisi in occasione di montaggi o smontaggi non connessi a lavori di manutenzione o revisione, nonché quelli accaduti durante le operazioni di collaudo o prova;
- dovuti a difetti noti all'**Assicurato** o al **Contraente** all'atto della stipulazione della **Polizza** nonché quelli dei quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore o il fornitore.

Sono inoltre esclusi i costi di intervento o di sostituzione relativi a controlli di funzionalità, manutenzione preventiva, eliminazione dei disturbi e difetti a seguito di usura.

Per le apparecchiature assicurate che prevedono l'installazione di apparecchi di protezione e stabilizzazione, i danni imputabili a variazione di tensione della rete elettrica di alimentazione saranno indennizzabili solo se installati e funzionanti i suddetti apparecchi.

La presente garanzia è prestata a **Primo rischio assoluto**.

- 12 fuoriuscita di acqua a seguito di rottura accidentale di tubazioni installate nel **Fabbricato** indicato in **Polizza** e di sua esclusiva pertinenza, con esclusione dei danni alle provviste alimentari collocate ad altezza inferiore a 12 cm. dal suolo. **Assimoco** non indennizza i danni:
 - derivanti da traboccamento, rigurgito e rotture di fognature;
 - provocati da colaggio e rotture degli impianti automatici di estinzione;
 - provocati da gelo, umidità e stillicidio;
 - derivanti da infiltrazioni di acqua piovana non conseguenti a rottura accidentale di tubazioni.Sono comprese, in caso di danno risarcibile e solo se assicurato il **Fabbricato**, le spese sostenute per riparare o sostituire la parte di tubazione, e relativi raccordi, che hanno dato origine allo spargimento di acqua, comprese quelle per la ricerca del guasto, per la demolizione ed il ripristino di parti di **Fabbricato**.
- 13 **Scoppio** od **Esplosione**, anche quando non vi sia sviluppo di **Incendio**, del carburante contenuto nei serbatoi dei veicoli o automezzi in sosta e/o in rimessa, anche di terzi, nell'ambito dell'area di pertinenza dell'attività alberghiera.
- 14 **Incendio**, fulmine, **Esplosione** e **Scoppio** non causati da ordigni esplosivi al **Contenuto** (se assicurata la relativa partita), oggetto dell'attività dichiarata in Polizza, anche durante la partecipazione ad esposizioni, fiere, mostre, svolte, anche all'aperto, nei territori dei Paesi dell'Unione Europea, della Repubblica di San Marino e dello Stato della Città del Vaticano. **L'Assicurazione** non vale per gioielli ed oggetti **Preziosi**
- 15 **Incendio**, fulmine, **Esplosione** e **Scoppio** non causati da ordigni esplosivi, al **Contenuto** (se assicurata la relativa partita), che si trovi presso terzi, nei territori dei Paesi dell'Unione Europea, della Repubblica di San Marino e dello Stato della Città del Vaticano, in **Fabbricati** con caratteristiche costruttive non inferiori a quelle previste all'Art. 2 – Caratteristiche del rischio - a cui siano state affidate in custodia per lavorazione, confezionamento o imballaggio.

- 16 il **Furto di Fissi e infissi**, sempreché risulti assicurata la partita **Fabbricato**, compresi i guasti cagionati agli stessi dai ladri in occasione di **Furto o Rapina** consumati o tentati.
- 17 i **Danni materiali** e diretti causati dall'acqua piovana e disgelo qualora l'acqua sia penetrata dal **Tetto** o si sia infiltrata nel **Fabbricato** in seguito a ingorgo o traboccamento delle grondaie, pluviali o delle condutture di scarico.
- Assimoco** non indennizza i danni:
- che si verificassero ai **Fabbricati** e/o loro contenuto a seguito di infiltrazioni di acqua dal terreno nonché da acqua penetrata attraverso lucernari o finestre lasciate aperte o non efficacemente chiuse;
 - indiretti o di inattività di qualsiasi genere e specie o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate;
 - che si verificassero a **Fabbricati** aperti da uno o più lati od incompleti nelle coperture o nei serramenti e quanto in essi contenuto;
 - alle provviste alimentari poste a meno di 12cm dal livello del pavimento dei locali;
 - da umidità e stillicidio;
 - dovuti a mancata o cattiva manutenzione del **Fabbricato**.
- 18 i **Danni materiali** e diretti subiti dalle cose assicurate in conseguenza di:
- Smottamento**, per tale intendendosi uno scivolamento del terreno lungo un versante, causato da infiltrazioni d'acqua nei materiali costituenti il suolo.
 - Franamento**, per tale intendendosi un distacco e/o scostamento di terra e roccia **anche non derivante da infiltrazioni d'acqua**.
 - Caduta massi**.
- 19 i **Danni materiali** e diretti arrecati agli enti assicurati da bagnamento avvenuto per rottura delle tubazioni provocata dal gelo, comprese le spese per riparare o sostituire la parte di tubazione e relativi raccordi danneggiati, nonché le spese conseguenti alla demolizione e ripristino di parti del **Fabbricato** effettuate per la ricerca della rottura.
- Assimoco** non indennizza i danni:
- provocati dal gelo per rotture di condutture installate all'esterno del **Fabbricato** anche se interrate;
 - verificatisi in locali sprovvisti di impianto di riscaldamento oppure con impianto non in funzione da oltre 48 ore consecutive prima del **sinistro**.
- 20 i **Danni materiali** e diretti agli enti assicurati a seguito di occlusioni di tubazioni a servizio del Fabbricato e rigurgiti di sistemi fognari ad esso pertinenti. Sono comprese, in caso di danno risarcibile e solo se assicurato il **Fabbricato**, le spese sostenute per riparare o sostituire la parte di tubazione, e relativi raccordi, che hanno dato origine allo spargimento di acqua, comprese quelle per la ricerca del guasto, per la demolizione ed il ripristino di parti di **Fabbricato**.
- 21 i **Danni materiali** e diretti causati ai beni assicurati, anche se di proprietà di terzi, da rottura di tubazioni interrate.
- Assimoco** non indennizza i danni:
- alle provviste alimentari poste ad altezza inferiore a 12 cm. dal suolo;
 - conseguenti a gelo.

Assimoco, per le garanzie di cui al presente articolo, corrisponderà l'**Indennizzo** applicando i limiti, le franchigie e gli scoperti riportati nello schema riepilogativo.

Art. 5 - SPESE ASSICURATE

Assimoco, nell'ambito di sinistro indennizzabile a termini della presente sezione e della somma assicurata, indennizza, nella forma a **Primo rischio assoluto**, le spese necessarie che siano conseguenza diretta e materiale del danno alle cose assicurate:

- per demolire, sgomberare, trasportare e smaltire alla più vicina discarica autorizzata i residui del **sinistro** (esclusi quelli radioattivi disciplinati dal DI 230/95 e successive modifiche o integrazioni) fermo quanto previsto all'Art. 24 – Limite massimo dell'Indennizzo;
- per demolire, sgomberare, trasportare e smaltire alla più vicina discarica autorizzata i residui rientranti nella categoria "pericolosi" di cui al D.lgs. 152/2006 e successive modifiche o integrazioni, fino alla concorrenza di quanto previsto nell' Art. 26 – Riepilogo dei limiti e delle garanzie.

- 3 per rimuovere, per eventualmente depositare presso terzi e per ricollocare il Contenuto assicurato e comunque illeso, resosi necessario a seguito di sinistro indennizzabile a termine della presente sezione, fermo quanto previsto all'Art. 24 - Limite massimo dell'Indennizzo.
- 4 per ricostruire o riparare le **Cose particolari**. Il risarcimento del danno sarà comunque limitato alle spese effettivamente sostenute entro il termine di dodici mesi dal sinistro.
- 5 **Assimoco** indennizza altresì:
le spese di ricerca e di riparazione in caso di dispersione di gas relativa agli impianti di distribuzione di competenza dell'**Assicurato**, posti a servizio del Fabbricato assicurato, accertata dall'Azienda di distribuzione e comportante da parte dell'Azienda stessa il blocco dell'erogazione.
Sono comprese:
 - a) le spese sostenute per riparare o sostituire le tubazioni e relativi raccordi che hanno dato origine alla dispersione del gas;
 - b) le spese necessariamente sostenute allo scopo di cui ad a) per la demolizione od il ripristino di parti del **Fabbricato** assicurato.Sono escluse tutte le spese diverse da quelle sopraelencate necessarie per rendere conformi alle normative vigenti gli impianti al servizio del **Fabbricato**;
- 6 i costi ed oneri, conseguenti agli eventi assicurati e nei limiti delle somme assicurate, (escluse multe, ammende e sanzioni amministrative) che comunque dovessero gravare sull'**Assicurato** o che lo stesso dovesse pagare a qualsiasi Ente ed Autorità Pubblica per la ricostruzione del **Fabbricato** in base alle disposizioni vigenti al momento del **Sinistro**, nonché le spese per la eventuale riprogettazione del **Fabbricato** e per la Direzione Lavori.

Assimoco, per le garanzie di cui al presente articolo, corrisponderà l'**Indennizzo** applicando i limiti, le franchigie e gli scoperti riportati nello schema riepilogativo.

Art. 6 - TUMULTI, SCIOPERI, SOMMOSSE ATTI VANDALICI O DOLOSI, TERRORISMO O SABOTAGGIO

Assimoco risponde:

- 1 dei **Danni materiali** e diretti causati agli enti assicurati da **Incendio, Esplosione, Scoppio**, caduta di aeromobili, loro parti o cose da essi trasportate, verificatisi in conseguenza di tumulto popolare, sciopero, sommossa, atti di **Terrorismo** o di sabotaggio, atti vandalici o dolosi di terzi;
- 2 degli altri **Danni materiali** e diretti causati agli enti assicurati anche a mezzo di ordigni esplosivi da persone che prendano parte a tumulti popolari, scioperi, sommosse o che compiano, individualmente o in associazione, atti vandalici o dolosi, compresi quelli di **Terrorismo** e sabotaggio.

Assimoco non indennizza i danni:

- a) di **Furto, Rapina**, estorsione, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
- b) subiti alle provviste alimentari in refrigerazione per effetto di mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorifero;
- c) causati da interruzione di processi di lavorazione, da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia, da alterazione di prodotti conseguente alla sospensione del lavoro, da alterazione od omissione di controlli o manovre;
- d) verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione degli enti assicurati per ordine di qualunque autorità, di diritto o di fatto, o in occasione di serrata;
- e) cagionati dai ladri a **Fissi e infissi** in occasione di **Furto** o **Rapina** consumati o tentati;
- f) subiti da enti mobili posti all'aperto.

La presente estensione di garanzia, ferme le condizioni sopra richiamate, è operativa anche per i danni avvenuti nel corso di occupazione non militare della proprietà in cui si trovano gli enti assicurati, con avvertenza che, qualora l'occupazione medesima si protraesse per oltre 5 giorni consecutivi, **Assimoco** non risponde dei danni di cui al punto 2 anche se verificatisi durante il suddetto periodo. Le spese di demolizione e di sgombero dei residui del **Sinistro** sono assicurate nei limiti previsti dalla presente sezione.

Relativamente ai danni causati da **Terrorismo** restano esclusi i danni causati da:

- g) contaminazione di sostanze chimiche e/o biologiche e/o nucleari;
- h) derivanti da interruzioni di servizi quali elettricità, gas, acqua e comunicazioni.

Assimoco corrisponderà l'**Indennizzo** applicando i limiti, le franchigie e gli scoperti riportati nello schema riepilogativo.

Art. 7 - EVENTI ATMOSFERICI

Assimoco risponde dei **Danni materiali** e diretti causati agli enti assicurati da:

- 1 uragano, bufera, tempesta, grandine, tromba d'aria, caduta di alberi o altri oggetti in genere abbattuti o trasportati dal vento per effetto di tali eventi, quando detti eventi atmosferici siano caratterizzati da violenza riscontrabile dagli effetti prodotti su una pluralità di enti, assicurati o non;
- 2 bagnamento dovuto a pioggia o grandine penetrate attraverso rotture, brecce o lesioni provocate al **Tetto**, alle pareti e ai serramenti dalla violenza degli eventi di cui sopra.

Assimoco non indennizza i danni causati da:

- a) fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d'acqua naturali od artificiali;
- b) mareggiata e penetrazione di acqua marina;
- c) formazione di ruscelli, accumulo esterno di acqua, rottura o rigurgito dei sistemi di scarico;
- d) gelo;
- e) neve;
- f) cedimento o franamento del terreno;
- g) valanghe e slavine;

ancorché verificatisi a seguito degli eventi atmosferici di cui sopra, nonché i danni di bagnamento diversi da quelli di cui al punto 2;

Assimoco non indennizza i danni subiti da:

- h) alberi, cespugli, coltivazioni floreali ed agricole in genere;
- i) cancelli, muri di cinta e recinzioni, gru, cavi aerei, ciminiere e camini, **Pannelli solari termici**, insegne od antenne e consimili installazioni esterne;
- j) enti all'aperto, ad eccezione dei serbatoi ed impianti fissi per natura e destinazione;
- k) **Fabbricati** o tettoie aperti da uno o più lati od incompleti nelle coperture e nei serramenti (anche se per temporanee esigenze di ripristino conseguenti o non a **Sinistro**), gazebo, capannoni pressostatici e simili, baracche in legno o plastica e quanto in essi contenuto;
- l) installazioni esterne quali verande, dehors, tende e tendoni parasole o frangisole;
- m) **Serre**, tunnel, fungaie;
- n) serramenti, vetrate e lucernari in genere, lastre in cemento-amianto a meno che derivanti da rotture o lesioni subite dal **Tetto** o dalle pareti;
- o) lastre in cemento-amianto o fibrocemento, manufatti di materia plastica, **Impianti fotovoltaici**, **Pannelli solari** termici per effetto di grandine.

Assimoco corrisponderà l'**Indennizzo** applicando i limiti, le franchigie e gli scoperti riportati nello schema riepilogativo.

Art. 8 - COLAGGIO ACQUA DA IMPIANTI DI ESTINZIONE

Assimoco indennizza i **Danni materiali** e diretti causati agli enti assicurati da fuoriuscita accidentale di acqua a seguito di guasto o rottura di impianti fissi di estinzione automatici a pioggia, incluse relative alimentazioni.

Assimoco non indennizza:

- a) i danni verificatisi in occasione di lavori di installazione o riparazione, collaudi, prove, modifiche costruttive sia dell'impianto che dei locali protetti;
- b) i danni causati dal gelo;
- c) le spese sostenute per la ricerca del guasto o della rottura e per la sua riparazione.

Assimoco corrisponderà l'**Indennizzo** applicando i limiti, le franchigie e gli scoperti riportati nello schema riepilogativo.

Art. 9 - BUONA FEDE

L'omissione della dichiarazione da parte dell'**Assicurato** o del **Contraente** di una circostanza sopravvenuta eventualmente aggravante il **Rischio**, così come le incomplete ed inesatte dichiarazioni all'atto della stipulazione della presente **Polizza** e durante il corso della stessa, non pregiudicano il diritto all'**Indennizzo** dei danni, sempreché tali omissioni o inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede e cioè non siano dipese da dolo o colpa grave. In tale evenienza, trattandosi di circostanze aggravanti che comportano un **Premio** maggiore, l'**Assicurato** si impegna ad integrare il **Premio** di **Polizza** in misura corrispondente al maggior **Rischio** che ne deriva e ciò con effetto dal momento in cui la circostanza stessa si è verificata.

Art. 10 - ENTI ALL'APERTO

Assimoco, agli effetti delle sole garanzie **Incendio**, fulmine, **Esplosione** e **Scoppio**, assicura ombrelloni, sedie a sdraio, tavoli, sedie, attrezzature per l'intrattenimento all'aperto, nelle aree esterne immediatamente adiacenti i fabbricati e di pertinenza esclusiva.

Tale copertura non ricomprende gli **stabilimenti balneari**.

OPZIONI CON
PAGAMENTO DI UN
PREMIO AGGIUNTIVO**Art. 11 - PERDITA DI PIGIONI**

Nel caso in cui, uno dei **Fabbricati** assicurati o una sua porzione siano locato a terzi, la garanzia prestata per il **Fabbricato** comprende, fermo quanto previsto all'Art. 24 - Limite massimo dell'Indennizzo, le somme rimaste a carico dell'**Assicurato** per il verificarsi di uno degli eventi indennizzabili a termini di **Polizza**, equivalenti alla perdita del canone di locazione per il periodo strettamente necessario al ripristino dello stesso, con il limite di un anno.

Assimoco corrisponderà l'**Indennizzo** applicando i limiti, le franchigie e gli scoperti riportati nello schema riepilogativo.

Art. 12 - MERCI IN REFRIGERAZIONE IN BANCHI, ARMADI, O MOBILI FRIGORIFERI

Assimoco indennizza, nella forma a **Primo rischio assoluto**, e fino alla concorrenza della somma assicurata, i **Danni materiali** e diretti alle provviste alimentari, in refrigerazione conservate in **Banchi, armadi o mobili frigoriferi** causati da:

- 1 mancato od anormale mantenimento della temperatura;
 - 2 fuoriuscita del fluido frigorifero;
- purché conseguenti:
- a) a danno indennizzabile ai sensi della Sezione incendio, eventi naturali ed altri danni ai beni;
 - b) all'accidentale verificarsi di guasti o rotture nell'impianto frigorifero o nei relativi dispositivi di controllo e sicurezza, nonché nei sistemi di adduzione dell'acqua e di produzione o distribuzione di energia elettrica direttamente pertinenti all'impianto stesso;
 - c) alla mancata erogazione, da qualunque causa dovuta, di energia elettrica da parte del fornitore del servizio.

In caso di mancata erogazione dell'energia elettrica l'**Assicurato** si obbliga, in sede di **Sinistro** alla presentazione di una dichiarazione rilasciata dal gestore del servizio riportante la data di inizio e fine della durata del disservizio.

In conseguenza dei punti b) e c), la garanzia ha effetto se la denuncia è avvenuta entro 12 ore da quando l'**Assicurato**, venuto a conoscenza del **Sinistro**, abbia dato immediato avviso ad **Assimoco** o all'intermediario con il mezzo più rapido e sicuro disponibile.

Assimoco corrisponderà l'**Indennizzo** applicando i limiti, le franchigie e gli scoperti riportati nello schema riepilogativo.

Art. 13 - MERCI IN REFRIGERAZIONE IN CELLE FRIGORIFERE

Assimoco indennizza, nella forma a **Primo rischio assoluto**, e fino alla concorrenza della somma assicurata, i **Danni materiali** e diretti alle provviste alimentari in refrigerazione conservate in **Celle Frigorifere** causati da:

- 1 mancato od anormale mantenimento della temperatura;
 - 2 fuoriuscita del fluido frigorifero;
- purché conseguenti:
- a) a danno indennizzabile ai sensi della Sezione incendio, eventi naturali ed altri danni ai beni;
 - b) all'accidentale verificarsi di guasti o rotture nell'impianto frigorifero o nei relativi dispositivi di controllo e sicurezza, nonché nei sistemi di adduzione dell'acqua e di produzione o distribuzione di energia elettrica direttamente pertinenti all'impianto stesso;
 - c) alla mancata erogazione di energia elettrica da parte del fornitore del servizio da qualunque causa dovuta.

In caso di mancata erogazione dell'energia elettrica l'**Assicurato** si obbliga, in sede di **Sinistro**, alla presentazione di una dichiarazione rilasciata dal gestore del servizio riportante la data di inizio e fine della durata del disservizio.

La garanzia ha effetto a condizione che:

- esistano, e che siano regolarmente attivati, sistemi di controllo che consentano di segnalare all'**Assicurato** il mancato o anormale mantenimento della temperatura con intervalli che non superino le 6 ore;
- il mancato o anormale mantenimento della temperatura abbia avuto durata continuativa non minore di 12 ore;
- l'**Assicurato** ne dia immediato avviso ad **Assimoco** o all'intermediario con il mezzo più rapido e sicuro disponibile, entro e non oltre 12 ore dal malfunzionamento.

Assimoco corrisponderà l'**Indennizzo** applicando i limiti, le franchigie e gli scoperti riportati nello schema riepilogativo.

Art. 14 - RICORSO TERZI E LOCATARI

Assimoco, fino alla concorrenza del **Massimale** assicurato, risarcisce le somme che l'**Assicurato**, per capitale, interessi e spese, è tenuto a corrispondere, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per **Danni materiali** diretti cagionati alle cose di terzi da **Sinistro** indennizzabile a termini di **Polizza**. Ai soli fini della presente garanzia il **Sinistro** si considera indennizzabile anche se causato da colpa grave dell'**Assicurato**.

Assimoco pagherà il **risarcimento** anche nel caso di danni derivanti da interruzioni o sospensioni (totali o parziali) dell'utilizzo dei beni, nonché di attività di servizi, sino alla concorrenza del 10% del **Massimale** assicurato.

L'**Assicurazione** non comprende i danni:

- a) a cose che l'**Assicurato** abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli degli **addetti** dell'**Assicurato** ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate;
- b) di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria o del suolo.

Non sono comunque considerati terzi:

- c) il coniuge, i genitori, i figli dell'**Assicurato** nonché ogni altro parente e/o affine se con lui convivente;
- d) quando l'**Assicurato** non sia persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità limitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente;
- e) le Società le quali rispetto all'**Assicurato**, che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate ai sensi dell'Art. 2359 del Codice Civile, nonché gli amministratori delle medesime.

L'**Assicurato** deve immediatamente informare **Assimoco** delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e **Assimoco** avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'**Assicurato**. L'**Assicurato** deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso di **Assimoco**. Quanto alle spese giudiziali si applica l'Art. 1917 del Codice Civile.

ESEMPIO

Supponiamo che a causa di una ostruzione dei canali di ventilazione dell'impianto di riscaldamento scoppi un **Incendio** che bruci il **Tetto** della struttura. L' **Incendio** si propaga al **Tetto** di un edificio limitrofo, causando gravi danni. Se ho una polizza incendio sul **Fabbricato** questa mi ripagherà dei danni al **Tetto** della struttura e, se è compreso il Ricorso terzi, anche i danni al **Tetto** dell'edificio limitrofo. È importante sottolineare che con questa garanzia si coprono i danni alle cose di terzi, non i danni alle persone, che vanno coperti nella Sezione responsabilità civile.

Art. 15 - RISCHIO LOCATIVO

Assimoco, nei casi di responsabilità dell'**Assicurato** a termini degli Artt. 1588, 1589 e 1611 del Codice Civile, risarcisce, secondo le presenti Condizioni di **Assicurazione** e con le norme di liquidazione da esse previste, i danni diretti e materiali cagionati da **Incendio** od altro evento garantito dalla presente **Polizza** ai locali tenuti in locazione, usufrutto o comodato ad uso gratuito dall'**Assicurato**.

ESEMPIO

La garanzia Rischio locativo è pensata unicamente per il locatario, ossia per colui il quale, mediante regolare contratto di affitto, entra in un immobile oppure gode del possesso e dell'utilizzo di un bene. Essa tutela l'affittuario da eventuali danni causati da eventi la cui causa è a lui riconducibile, risarcendo il proprietario. L'**Assicurazione** stipulata per il rischio locativo consente quindi all'inquilino di rifondere in maniera indiretta chi ha la titolarità del bene, nel caso in cui un evento contemplato nel contratto causi il danneggiamento del bene assicurato.

Art. 16 - FENOMENO ELETTRICO IN AUMENTO

La garanzia di cui all'Art. 4 – I danni assicurati - punto 11 - correnti o scariche elettriche o altri fenomeni elettrici si intende prestata per l'ulteriore somma assicurata indicata alla specifica partita.

Art. 17 - SPESE DI DEMOLIZIONE E SGOMBERO IN AUMENTO

La garanzia di cui all'Art. 5 – Spese assicurate - punti 1 e 2 si intende prestata per l'ulteriore somma assicurata indicata alla specifica partita.

Art. 18 - RICOSTRUZIONE COSE PARTICOLARI IN AUMENTO

La garanzia di cui all'Art. 5 – Spese assicurate - punto 4 si intende prestata per l'ulteriore somma assicurata indicata alla specifica partita.

Art. 19 - DISPERSIONE LIQUIDI

Assimoco indennizza, nella forma a **Primo rischio assoluto** e fino alla concorrenza della somma assicurata, i **Danni materiali** e diretti di dispersione liquidi, in quanto parte del **Contenuto** assicurato, contenuti in appositi contenitori quali serbatoi, silos, vasche, a causa di rottura accidentale degli stessi nonché di valvole, rubinetti, raccordi ad essi collegati.

Assimoco non indennizza i danni:

- a) derivanti o conseguenti ad usura, corrosione, imperizia e/o negligenza, errata apertura o chiusura di valvole e/o rubinetti
- b) dovuti ad imperfetta tenuta dei contenitori;
- c) di dispersione da contenitori di capacità inferiore a 300 litri;
- d) di fuoriuscita di materiale fuso;
- e) di stillicidio;
- f) causati ad altri enti da dispersione del liquido;

Restano escluse le spese sostenute per la ricerca e la rottura e la sua riparazione.

Assimoco corrisponderà l'**Indennizzo** applicando i limiti, le franchigie e gli scoperti riportati nello schema riepilogativo.

Art. 20 - STABILIMENTO BALNEARE

Assimoco indennizza, nei limiti e alle condizioni indicate nello schema riepilogativo, i danni materiali e diretti allo stabilimento balneare di proprietà e ad uso del **Contraente** o dato in gestione secondo un regolare contratto, causati esclusivamente dagli eventi previsti dall'Art. 4 - I danni assicurati e all'Art. Art. 9 - Buona fede.

Si intendono esclusi i danni cagionati a **Impianti solari** termici e Impianti fotovoltaici.

Art. 21 - EVENTI SPECIALI PLUS

Assimoco indennizza fino alla concorrenza della somma assicurata i danni materiali e diretti:

- 1 causati dalla grandine ai:
 - serramenti, vetrate e lucernari in genere;
 - lastre in cemento-amianto (se risulta bonificato secondo le tecniche in uso), fibrocemento e manufatti in materia plastica, anche se facenti parte di **Fabbricati** o tettoie aperti da uno o più lati;
 - **Impianti fotovoltaici e Pannelli solari termici**.

S'intendono comunque esclusi i danni alle **Serre**.
- 2 causati agli enti assicurati conseguenti a crollo totale o parziale del **Tetto** o delle pareti causato da sovraccarico di neve.
S'intendono esclusi i danni a **Fabbricati** (e relativo contenuto) che risultino non conformi alle norme di legge ed a eventuali disposizioni locali relative ai carichi e sovraccarichi di neve, vigenti all'epoca della costruzione o del più recente rifacimento delle strutture del **Tetto**, nonché a **Fabbricati** (e relativo contenuto) in corso di costruzione, di ristrutturazione o di rifacimento, a meno che tali lavori siano influenti ai fini della presente estensione di garanzia.
Sono inoltre esclusi i danni causati:
 - a) da valanghe e slavine;
 - b) da gelo, ancorché conseguente a evento coperto dalla presente garanzia;
 - c) a lucernari, vetrate e serramenti in genere, insegne, antenne, camini, tegole, grondaie, pluviali, pannelli solari e/o fotovoltaici, impermeabilizzazioni, a meno che il loro danneggiamento sia causato da crollo totale o parziale del **Fabbricato** in seguito al sovraccarico di neve.
- 3 causati da scivolamento della neve sul **Tetto** o comunque dalle coperture del fabbricato assicurato nonché dal trascinarsi di comignoli, tegole, grondaie, antenne, camini, pluviali, pannelli solari e/o fotovoltaici ed impermeabilizzazioni.
- 4 Causati, se assicurata la partita **Fabbricato**, a **Fabbricati** o tettoie aperti da uno o più lati od incompleti nelle coperture e nei serramenti (escluso comunque il relativo contenuto) dovuti agli eventi di cui all'Art. 7 – Eventi atmosferici.
Sono comunque esclusi i danni a lastre in cemento-amianto, fibrocemento e manufatti in materia plastica per effetto di grandine, in quanto ricompreso al precedente punto 1.

- 5 Causati dagli eventi di cui all'Art. 7 – Eventi atmosferici - e se assicurata la partita **Fabbricato**, a installazioni esterne quali cancelli, muri di cinta e recinzioni, verande e/o dehors (escluso il relativo contenuto); tende e tendoni parasole o frangisole purché installate su strutture fisse a protezione di vetrine, ingressi e finestre.
- 6 Causati dagli eventi di cui all'Art. 6 – Tumulti, scioperi, sommosse, atti vandalici o dolosi, Terrorismo o sabotaggio - e se assicurate la partita **Contenuto**, a enti mobili posti all'aperto negli spazi di pertinenza della struttura alberghiera assicurata.
Restano comunque esclusi enti pregiati, **Preziosi e Valori**.

Assimoco corrisponderà l'**Indennizzo** applicando i limiti, le franchigie e gli scoperti riportati nello schema riepilogativo.



COSA NON È ASSICURATO

Art. 22 - I BENI NON ASSICURABILI

Assimoco non assicura:

- Fabbricati** vuoti ed inoccupati;
- Fabbricati**, macchinari e impianti in stato di inattività;
- Fabbricati** in corso di costruzione e/o ristrutturazione;
- Fabbricati** ubicati in paesi esteri;
- macchinari, **Attrezzature ed arredamento** in leasing qualora già coperti da apposita **Assicurazione**;
- Impianti fotovoltaici** e **Pannelli solari** termici qualora già coperti da apposita **Assicurazione**.
- Stabilimenti balneari**, salvo sia attivata la copertura assicurativa di cui all'Art – 20 Stabilimento balneare.



LIMITI DI COPERTURA

Art. 23 - I DANNI NON ASSICURATI

Assimoco non assicura i danni:

- causati da atti di guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione;
- causati da terremoto, maremoto, eruzioni vulcaniche, inondazioni, piene, alluvioni, mareggiate;
- causati da esplosioni o emanazioni di calore o radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure causati da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- di **Furto, Rapina**, occupazione abusiva;
- indiretti quali quelli derivanti dal mancato godimento o uso delle cose assicurate, di eventuali altri pregiudizi o di profitti sperati;
- subiti alle provviste alimentari in refrigerazione per effetto di mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorifero, anche se conseguenti a eventi per i quali è prestata l'**Assicurazione**;
- causati con dolo colpa grave del **Contraente** o dell'**Assicurato**, dei rappresentanti legali o dei Soci a responsabilità illimitata.

Art. 24 - LIMITE MASSIMO DELL'INDENNIZZO

Salvo il caso previsto dall'art. 1914 del Codice Civile, per nessun titolo **Assimoco** può essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.

Art. 25 - FRANCHIGIA

È data facoltà al **Contraente/Assicurato** di scegliere tra le opzioni di **Franchigia** Small, Medium o Large, come indicate nei seguenti schemi, che saranno applicate per ogni **Sinistro** indennizzabile a termini di **Polizza**.

Franchigia "SMALL"

| Art./Comma | Garanzia | Franchigia |
|------------------|---|------------|
| 4/17 | Acqua piovana | € 1.000 |
| 4/18 | Franamenti, smottamenti, caduta massi | € 3.000 |
| 6 | Tumulti, scioperi, sommosse, atti vandalici o dolosi | € 1.000 |
| 6 | Terrorismo o sabotaggio | € 3.000 |
| 7 | Eventi atmosferici | € 1.000 |
| 21/1 | Grandine su elementi fragili (pacchetto eventi speciali plus – facoltativo) | € 1.000 |
| 21/2 | Sovraccarico neve (pacchetto eventi speciali plus - facoltativo) | € 1.000 |
| Ogni altra causa | | € 250 |

Franchigia "MEDIUM"

| Art./Comma | Garanzia | Franchigia |
|------------------|---------------------------------------|------------|
| 4/18 | Franamenti, smottamenti, caduta massi | € 3.000 |
| 6 | Terrorismo o sabotaggio | € 3.000 |
| Ogni altra causa | | € 1.000 |

Franchigia "LARGE"

| Art./Comma | Garanzia | Franchigia |
|------------|----------|------------|
| Ogni causa | | € 3.000 |

COSA SONO LA FRANCHIGIA E LO SCOPERTO

La **Franchigia** corrisponde ad una somma fissa di denaro che rimane a carico dell'**Assicurato** e l'inserimento della stessa tra le clausole contrattuali consente di limitare l'entità del Premio assicurativo.

Ad esempio, se un danno accertato è pari a 5.000 € e la Franchigia fissa è di 1.000 € l'Indennizzo sarà di 4.000 €

Lo **Scoperto**, al contrario, è una quota variabile, sottratta in forma percentuale sull'importo del danno accertato.

Con la **Franchigia** e lo **Scoperto** anche il **Contraente** si fa carico di parte del **Rischio** che si possa verificare un evento dannoso e ciò comporta anche una riduzione del **Premio**.

Art. 26 - RIEPILOGO DEI LIMITI E DELLE GARANZIE

La garanzia è prestata con i **Limiti di Indennizzo** indicati nel seguente schema riepilogativo:

| SCHEMA RIEPILOGATIVO – SEZIONE INCENDIO E ALTRI DANNI AI BENI | | |
|---|---|--|
| Art./Comma | Garanzia | Limite indennizzo |
| 1/a | Beni pregiati | € 8.000 per singolo oggetto |
| 1/b | Valori | 10% della somma assicurata al contenuto con il massimo di € 25.000 |
| 4/3 | Implosione, esplosione o scoppio non causati da ordigni esplosivi | La somma assicurata |
| 4/4 | Caduta aeromobili | La somma assicurata |
| 4/5 | Onda sonora | La somma assicurata |
| 4/6 | Sviluppo di fumi, gas, vapori | La somma assicurata |
| 4/7 | Urto Veicoli | La somma assicurata |
| 4/8 | Fumo | La somma assicurata |
| 4/9 | Danni causati per ordine di Autorità | La somma assicurata |
| 4/10 | Caduta rovinosa di ascensori e montacarichi | La somma assicurata |
| 4/11 | Fenomeni elettrici | € 20.000 per annualità assicurativa |
| 4/12 | fuoriuscita di acqua a seguito di rottura accidentale di tubazioni | La somma assicurata |
| 4/12 | Spese di ricerca e riparazione guasti a seguito di fuoriuscita di acqua | € 15.000 per annualità assicurativa |
| 4/13 | Mezzi ricoverati - scoppio carburanti | La somma assicurata |
| 4/14 | Partecipazione ad esposizione, mostre o fiere | 5% della somma assicurata alle relative partite con il massimo di € 25.000 |
| 4/15 | Incendio, fulmine esplosione e scoppio del contenuto collocato presso terzi | 10% della somma assicurata alla partita contenuto |
| 4/16 | Furto fissi e infissi | € 5.000 per annualità assicurativa |
| 4/17 | Acqua piovana | € 10.000 per annualità assicurativa |
| 4/18 | Franamenti, smottamenti, caduta massi | € 50.000 per annualità assicurativa |
| 4/19 | Gelo | € 15.000 per annualità assicurativa |

| | | |
|--|--|---|
| 4/20 | Occlusioni di tubazioni e rigurgiti di fogna | € 10.000 per annualità assicurativa con il limite di € 1.000 per spese di ricerca e riparazione del guasto |
| 4/21 | Rottura tubazioni interrato | € 5.000 per annualità assicurativa con il limite di € 2.500 per enti posti nei piani interrati e/o seminterrati e di € 1.000 per spese di ricerca e riparazione del guasto |
| 5/1 | Spese di demolizione e sgombero | 15 % della somma assicurata alle partite Fabbricato e Contenuto con il massimo di € 100.000 per annualità assicurativa |
| 5/2 | Spese di demolizione e sgombero categoria pericolosi | 1,5 % della somma assicurata alle partite Fabbricato e Contenuto con il massimo di € 15.000 per annualità assicurativa |
| 5/3 | Rimuovere e per ricollocare macchinario, attrezzature, arredamento assicurati e comunque illesi | € 15.000 per annualità assicurativa |
| 5/4 | Ricostruzione cose particolari | € 10.000 per annualità assicurativa |
| 5/5 | Spese di ricerca e di riparazione in caso di dispersione di gas | € 5.000 per annualità assicurativa |
| 5/6 | Costi e/o oneri per la ricostruzione del fabbricato | 5% dell'importo indennizzabile con il massimo di € 10.000 per annualità assicurativa |
| 6 | Tumulti, scioperi, sommosse, atti vandalici o dolosi, terrorismo o sabotaggio | La somma assicurata con il limite del 50 % della somma assicurata per atti di terrorismo |
| 7 | Eventi atmosferici | La somma assicurata, con il massimo di € 20.000 per impianti fotovoltaici |
| 8 | Colaggio acqua da impianti di estinzione | La somma assicurata |
| 10 | Enti all'aperto | La somma assicurata |
| 32 | Onorari dei periti | 5% dell'importo indennizzabile a termini di polizza con il massimo di € 10.000 |
| Opzioni con un pagamento di premio aggiuntivo | | |
| 11 | Perdita pigioni | La somma assicurata |
| 12/a, b | Merci in refrigerazione in banchi, armadi o mobili frigoriferi | La somma assicurata |
| 12/c | Merci in refrigerazione in banchi, armadi o mobili frigoriferi per mancata erogazione di energia elettrica | € 2.000 per annualità assicurativa |
| 13/a, b | Merci in refrigerazione in celle frigorifere | La somma assicurata |
| 13/c | Merci in refrigerazione in celle frigorifere per mancata erogazione di energia elettrica | € 2.000 per annualità assicurativa |
| 14 | Ricorso terzi e/o locatari | La somma assicurata |
| 14 | Rischio locativo | La somma assicurata |
| 16 | Fenomeno elettrico in aumento | La somma assicurata |
| 17 | Spese demolizione e sgombero in aumento | La somma assicurata |
| 18 | Ricostruzione cose particolari in aumento | La somma assicurata |
| 19 | Garanzia dispersione liquidi | La somma assicurata |
| 20 | Stabilimento balneare | La somma assicurata. Relativamente ad Eventi atmosferici e Tumulti, scioperi, sommosse, atti vandalici o dolosi, terrorismo o sabotaggio la garanzia è prestata fino alla concorrenza del 15% della somma assicurata alla relativa partita con il massimo di euro € 25.000 per annualità assicurativa |

| Pacchetto eventi speciali plus | | |
|--------------------------------|--|--|
| 21/1 | Grandine | € 15.000 per annualità assicurativa |
| 21/2 | Sovraccarico neve | 50% della somma assicurata alle partite Fabbricato e Contenuto |
| 21/3 | Scivolamento neve | € 10.000 per sinistro e anno |
| 21/4 | Eventi atmosferici causati a fabbricato o tettoie aperti | 5% della somma assicurata al fabbricato con il massimo di € 25.000 |
| 21/5 | Eventi atmosferici causati a installazioni esterne | € 25.000 per annualità assicurativa |
| 21/6 | Tumulti, scioperi, sommosse, atti vandalici o dolosi, terrorismo o sabotaggio a enti mobili posti all'aperto | 5% della somma assicurata alla partita contenuto con il massimo di € 50.000 per annualità assicurativa |

**DOVE VALE LA COPERTURA****Art. 27 - VALIDITÀ TERRITORIALE DELLA COPERTURA**

L'**Assicurazione** vale nell'ubicazione indicata in Polizza, entro i confini della Repubblica Italiana, salvo quanto previsto all'Art. 4 - I danni assicurati – punti 15 e 16. Nel caso in cui l'**Attività esercitata** venga trasferita, la garanzia è prestata nel periodo di trasloco, sia nel vecchio che nel nuovo indirizzo per i sette giorni successivi alla comunicazione del trasferimento, a condizione che la nuova ubicazione dell'attività sia sita nel territorio italiano; successivamente rimane operante solo per il nuovo indirizzo.

**OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO****Art. 28 - COSA DEVE FARE IL CONTRAENTE IN CASO DI SINISTRO**

In caso di **Sinistro** il **Contraente/Assicurato** deve:

- 1 fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico di **Assimoco**;
- 2 darne avviso scritto all'Intermediario assicurativo che ha rilasciato la **Polizza** oppure ad **Assimoco** entro cinque giorni da quando ne ha avuto conoscenza, salvo quanto previsto agli Art. 12 – Merci in refrigerazione in banchi, armadi o mobili frigoriferi - e Art. 13 – Merci in refrigerazione in celle frigorifere;
- 3 fare, nei cinque giorni successivi da quando ne ha avuto conoscenza, dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, precisando, in particolare, il momento dell'inizio del **Sinistro**, la causa presunta del **Sinistro** e l'entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa ad **Assimoco**;
- 4 conservare le tracce ed i residui del **Sinistro** fino a liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna;
- 5 predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate, nonché, a richiesta, uno stato particolareggiato delle altre cose assicurate esistenti al momento del **Sinistro** con indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto da **Assimoco** o dai periti ai fini delle loro indagini e verifiche.

L'inadempimento di una di tali incombenze può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo.

Art. 29 - TITOLARITÀ DEI DIRITTI NASCENTI DALLA POLIZZA

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla **Polizza** non possono essere esercitati che dal **Contraente** e da **Assimoco**. In caso di **Sinistro** spetta esclusivamente al **Contraente** compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni sono vincolanti sia per l'**Assicurato** (se diverso dal **Contraente**) sia per i terzi interessati, restando esclusa ogni loro facoltà di impugnativa. L'**Indennizzo** liquidato a termine di **Polizza** non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato. È data tuttavia facoltà al **Contraente** di richiedere il subentro dell'**Assicurato** in tutti gli atti necessari alla gestione e liquidazione del **Sinistro**.

Art. 30 - MODALITÀ DI VALUTAZIONE DEL DANNO

L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:

1 direttamente da **Assimoco**, o persona da questa incaricata, con il **Contraente** o persona da lui designata;

oppure,

2 a richiesta di una delle parti, fra due Periti nominati uno da **Assimoco** ed uno dal **Contraente** con apposito atto unico. I due Periti eventualmente nominati devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere diritto ad alcun voto deliberativo. Se una delle parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il **Sinistro** è avvenuto. Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio perito; quelle del terzo perito sono ripartite a metà.

In caso di **Sinistro** che colpisca uno o più reparti, le operazioni peritali saranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare, per quanto possibile, l'attività – anche se ridotta – svolta nelle aree non direttamente interessate dal **Sinistro** o nelle stesse porzioni utilizzabili dei reparti danneggiati.

Art. 31 - COMPITI DEI PERITI

I periti devono:

1 indagare su circostanze, natura, causa e modalità del **Sinistro**;

2 verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del **Sinistro** esistevano circostanze non comunicate che abbiano aggravato il **Rischio**, nonché verificare se il **Contraente e/o Assicurato** abbiano adempiuto agli obblighi contrattualmente previsti in caso di **Sinistro**;

3 verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del **Sinistro**;

4 procedere alla stima ed alla liquidazione del danno comprese le spese di salvataggio.

I risultati delle operazioni eventualmente svolte in contraddittorio tra le parti devono essere raccolti in apposito verbale, con allegate le stime dettagliate, da redigersi in doppio esemplare, uno per **Assimoco** ed uno per il **Contraente**.

I risultati delle valutazioni di cui ai punti 3 e 4 sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza, o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni.

La perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.

I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

Art. 32 - ONORARI DEI PERITI

Assimoco si obbliga, nell'ambito della somma assicurata, in caso di **Sinistro**, a rimborsare le spese e gli onorari di competenza del perito che il **Contraente** avrà scelto e nominato conformemente alle presenti Condizioni di **Assicurazione**, nonché la quota parte di spese ed onorari a carico del **Contraente** a seguito di nomina del terzo perito e ciò, complessivamente, fino a concorrenza del 5% del danno indennizzabile a termini di **Polizza**, con il massimo di € 10.000.

Resta convenuto che il **Contraente** è tenuto a dimostrare ad **Assimoco** le somme pagate al perito od ai periti anzidetti.

Art. 33 - ISPEZIONE DELLE COSE ASSICURATE

Assimoco ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate ed il **Contraente** o l'**Assicurato** ha l'obbligo di fornirle tutte le indicazioni ed informazioni occorrenti

Art. 34 - ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO

L'esagerazione dolosa del danno determina la perdita del diritto all'**Indennizzo**.

NOTA BENE

L'esagerazione dolosa del danno si verifica quando l'Assicurato dichiara, consapevolmente e volontariamente, un'entità del danno superiore alla realtà.

Art. 35 - RINUNCIA ALLA RIVALSA

Assimoco rinuncia all'azione di rivalsa, salvo il caso di dolo, verso:

- 1 le persone delle quali l'**Assicurato** deve rispondere a norma di legge;
- 2 le Società controllate, consociate e collegate ed i clienti, purché l'**Assicurato**, a sua volta, non eserciti l'azione verso il responsabile medesimo.

Il diritto di rivalsa consente ad **Assimoco** di agire nei confronti del responsabile del **Sinistro** in modo tale da recuperare le somme pagate al danneggiato a titolo di **risarcimento**.

Art. 36 - FORMA DELL'ASSICURAZIONE – VALORE A NUOVO

L'**Assicurazione** è prestata per:

- a) i **Fabbricati a Valore a nuovo**, intendendosi la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo di tutto il Fabbricato assicurato, escludendo soltanto il valore dell'area;
- b) il **Contenuto**:
 - a **Valore a nuovo** per **Attrezzatura e Arredamento**, intendendosi il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove eguali oppure equivalenti per rendimento economico, ivi comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali;
 - per le provviste alimentari al prezzo di mercato al momento del **Sinistro**.

Sono esclusi **Preziosi, Valori e Beni pregiati**, nonché **Fabbricati**, macchinari o impianti in stato di inattività.

Art. 37 - DETERMINAZIONE DELL'AMMONTARE DEL DANNO

Per le garanzie di cui alla sezione Incendio prestate nella forma **Valore a nuovo**, più precisamente si intende:

- 1 per **Fabbricati** si stima:
 - a) la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo di tutto il **Fabbricato** assicurato, escludendo soltanto il valore dell'area;
 - b) il deprezzamento subito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all'ubicazione, alla destinazione e ad ogni altra circostanza concomitante.

L'ammontare del danno si ottiene applicando il deprezzamento di cui alla stima b) alla spesa necessaria per costruire a nuovo le parti distrutte o per riparare quelle soltanto danneggiate e deducendo da tale risultato il valore dei residui.

- 2 per **Attrezzature ed Arredamento** si stima:
 - a) il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove od equivalenti per rendimento economico;
 - b) deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza concomitante.

L'ammontare del danno si determina deducendo dal costo di riparazione o di rimpiazzo, al netto del deprezzamento di cui alla stima b), il valore di ciò che resta dopo il **Sinistro** nonché gli oneri fiscali non dovuti all'erario.

- 3 per le provviste alimentari scorte si stima il valore in relazione alla natura, qualità, eventuale svalutazione commerciale, compresi gli oneri fiscali; ove le valutazioni così formulate superassero eventuali prezzi di mercato si applicheranno questi ultimi.

- 4 per supplemento di indennità si stima l'importo che, aggiunto all'ammontare del danno calcolato con i criteri previsti per **Fabbricato, Attrezzature ed Arredamento**, determina l'indennità complessiva calcolata in base al **Valore a nuovo**.

Agli effetti dell'Art. 1907 del Codice Civile il supplemento di indennità per ogni partita, qualora la somma assicurata risulti:

- a) superiore od eguale al rispettivo **Valore a nuovo** è dato dall'intero ammontare del supplemento medesimo;
- b) inferiore al rispettivo **Valore a nuovo** ma superiore al valore al momento del **Sinistro**, per cui risulta assicurata sola una parte dell'intera differenza occorrente per l'integrale assicurazione a nuovo, viene proporzionalmente ridotto nel rapporto esistente tra detta parte e l'intera differenza;
- c) eguale o inferiore al valore al momento del **Sinistro**, diventa nullo.

In caso di coesistenza di più assicurazioni agli effetti della determinazione del supplemento d'indennità si terrà conto della somma complessivamente assicurata dalle assicurazioni stesse.

Agli effetti dell'**Indennizzo** resta convenuto che in nessun caso potrà comunque essere indennizzato, per ciascun **Fabbricato**, macchina od impianto, importo superiore al triplo del relativo valore determinato in base alle stime di cui ai punti rispettivamente 1 e 2 sopra riportati. Il pagamento del supplemento d'indennità è eseguito entro trenta giorni da quando è terminata la ricostruzione o il rimpiazzo secondo il preesistente tipo e genere e sulla stessa area nella quale si trovano le cose colpite o su altra area del territorio nazionale se non ne derivi aggravio per l'assicuratore, purché ciò avvenga, salvo comprovata forza maggiore, entro dodici mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia.

- 5 per **Beni pregiati** si stima il costo per sostituire le cose danneggiate o distrutte con altre equivalenti per qualità e caratteristiche o per riportare le cose danneggiate allo stato in cui si trovavano al momento del **Sinistro**.
- 6 per titoli di credito si stabilisce che:
- Assimoco**, salvo diversa pattuizione, non pagherà l'importo per essi liquidato prima delle rispettive scadenze, se previste;
 - l'**Assicurato** deve restituire ad **Assimoco** l'**Indennizzo** per essi percepito non appena, per effetto della procedura di ammortamento - se consentita - i titoli di credito siano divenuti inefficaci;
 - il loro valore è dato dalla somma da essi portata.

Per quanto riguarda in particolare gli effetti cambiari, rimane inoltre stabilito che l'**Assicurazione** vale soltanto per gli effetti per i quali sia possibile l'esercizio dell'azione cambiaria.

NOTA BENE

Per **Valore a nuovo** s'intende una particolare formula assicurativa la quale prevede, in caso di legittimazione al **Risarcimento**, un rimborso di pari entità alla spesa che necessariamente andrebbe sostenuta per la completa riparazione o comunque per il nuovo acquisto del bene oggetto della **Polizza**.

Ha ad oggetto quindi il valore del bene, garantendone il **Risarcimento** senza tener conto del livello di degrado, o del rendimento economico o dell'uso del bene stesso.

ESEMPIO

Incendio Fabbricato con danno totale ad una pavimentazione in legno.

Costo di ripristino del pavimento: € 5.000,00;

Valore a stato d'uso del pavimento € 3.500,00; supplemento di **Indennizzo** € 1.500,00

Indennizzo: € 5.000,00.

Art. 38 - DETERMINAZIONE DELL'INDENNIZZO SECONDO IL CRITERIO DI ADEGUAMENTO TECNOLOGICO

A parziale deroga di quanto indicato all'Art. 37 - Determinazione dell'ammontare del danno, **Assimoco** indennizza anche il costo per adeguamento tecnologico dei beni danneggiati da eventi indennizzabili a termine della Sezione Incendio, Eventi naturali ed Altri Danni ai Beni. Qualora la riparazione non sia economicamente conveniente e nel contempo non sia possibile indennizzare il valore a nuovo al momento del sinistro delle apparecchiature danneggiate in quanto tali beni non siano più in commercio e/o in produzione, **Assimoco** prenderà in considerazione il costo base di rimpiazzo (entry level) dell'apparecchiatura che si desume dal listino prezzi della medesima azienda produttrice, ovvero il costo di rimpiazzo base (entry level) per apparecchiatura analoga o corrispondente di altra marca in commercio al momento del **Sinistro** qualora la marca originaria non sia più disponibile sul mercato.

Art. 39 - MODIFICHE AGLI ENTI ASSICURATI

Nell'ambito del fabbricato o porzione di esso assicurato con la presente polizza, possono essere eseguite ai fabbricati stessi ed agli impianti per esigenze dell'Assicurato in relazione alla destinazione d'uso:

- ristrutturazioni architettoniche e distributive
- manutenzioni

che non riguardano le strutture portanti verticali e del tetto.

Nel caso in cui tali modifiche interessino il tetto, i fissi e gli infissi, la garanzia Eventi Atmosferici si intende non operante fino al completo ripristino funzionale degli stessi.

In ogni caso, ove tali modifiche comportino a lavori ultimati un aggravamento di rischio, resta fermo il disposto di cui all'Art. 1898 del Codice Civile.

Art. 40 - ASSICURAZIONE PARZIALE E DEROGA ALLA REGOLA PROPORZIONALE

Se dalle stime effettuate con le modalità di cui all'Art. 37 – Determinazione dell'ammontare del danno - risulta che i valori di una o più partite, prese ciascuna separatamente, eccedevano al momento del **Sinistro** le somme rispettivamente assicurate con le partite stesse, **Assimoco** risponde del danno in proporzione al rapporto fra il valore assicurato e quello risultante al momento del **Sinistro**.

Resta comunque convenuto fra le parti che tale disposizione non si applicherà nel caso in cui:

- tale eccedenza risulti essere minore del 20%;
- l'ammontare del danno", calcolato con le modalità di cui all'Art. 37 – Determinazione dell'ammontare del danno - comprensivo del supplemento d'indennità (al lordo di eventuali franchigie o scoperti che comunque verranno successivamente applicati per la determinazione dell'**Indennizzo**) non risulti essere superiore ad € 3.000.

ESEMPIO

Applicazione **Regola Proporzionale**:

Valore immobile: 100.000 euro

Valore assicurato in **Polizza**: 50.000,00 euro

In caso di Danno totale: **Indennizzo** pari a 50.000 euro

In caso di Danno parziale ad es. di € 10.000,00: **Indennizzo** pari a 5.000 euro (poiché in **Polizza** l'**Assicurato** ha previsto un valore pari al 50% del valore dell'immobile)

Art. 41 - OFFERTA E PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO

Assimoco comunica all'**Assicurato**, entro 30 giorni dal ricevimento di tutta la documentazione richiesta, la sua offerta d'Indennizzo o i motivi per cui non ritiene di formularla, **sempre che non sia stata fatta opposizione**. **Assimoco** corrisponderà l'**Indennizzo** entro 30 giorni dal ricevimento dell'accettazione della sua offerta da parte dell'**Assicurato**. Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del **Sinistro**, il pagamento avverrà quando l'**Assicurato** dimostri che non ha commesso o agevolato il danno con dolo, così come previsto dalle presenti Condizioni di **Assicurazione**.

Art. 42 - ANTICIPO IN CASO DI SINISTRO

In caso di **Sinistro** e su richiesta dell'**Assicurato** presentata almeno 60 gg. dopo la data di denuncia, **Assimoco** anticipa un importo fino alla concorrenza massima del 50% di quello che risulta essere l'ammontare presumibilmente indennizzabile del danno sulla base delle stime preliminari effettuate dai periti in tale periodo.

Questo anticipo sull'**Indennizzo** sarà dovuto in presenza di tutte le cinque seguenti condizioni:

- che l'ammontare presumibile del danno indennizzabile sia superiore a € 50.000;
- che non sussistano ragionevoli e giustificabili dubbi circa l'indennizzabilità del **Sinistro**;
- che il **Contraente/Assicurato** abbia adempiuto agli obblighi previsti in caso di **Sinistro**;
- che non sussistano sull'immobile oggetto di assicurazione vincoli, interessi di terzi e/o ipoteche;
- che l'**Assicurato** non si trovi in stato fallimentare.

L'acconto non potrà comunque essere superiore ad € 500.000 qualunque sia l'ammontare stimato del **Sinistro**.

Nel caso in cui l'**Assicurazione** sia stipulata in base al **Valore a nuovo**, la determinazione dell'acconto di cui sopra dovrà essere effettuata come se tale condizione non esistesse.

Trascorsi 90 giorni dal pagamento dell'indennità relativa al valore che le cose avevano al momento del **Sinistro**, l'**Assicurato** potrà tuttavia ottenere un solo anticipo, sul supplemento spettantegli, che verrà determinato in relazione allo stato dei lavori al momento della richiesta.

SEZIONE FURTO E RAPINA



COSA È SEMPRE
ASSICURATO

Art. 43 - I BENI ASSICURABILI

Assimoco assicura, nell'ambito dell'attività svolta, i beni dei correntisti delle Banche, degli associati agli intermediari e dei dipendenti dei distributori, inclusi i loro **Familiari**, che collaborano con Assicura Agenzia S.r.l. nonché quelli dei clienti di Assicura Agenzia S.r.l.

Tali beni sono quelli ricompresi nella partita **Contenuto**, quali:

- **Attrezzatura, arredamento**, e provviste alimentari posti all'interno dei fabbricati nei quali si svolge l'attività di Servizi e nelle aree di pertinenza della struttura
- **Valori**.

Art. 44 - I DANNI ASSICURATI

Assimoco si obbliga, nei limiti e alle condizioni che seguono, a indennizzare i **Danni materiali e diretti** ai beni assicurati, anche se di proprietà di terzi (escluse le cose portate dai clienti) causati da:

- 1 **Furto** a condizione che l'autore si sia introdotto nei **Locali** contenenti le cose assicurate:
 - a) violando le difese esterne mediante rottura, scasso, uso di chiavi false, di grimaldelli o di arnesi simili, uso fraudolento di chiavi vere purché lo smarrimento o la sottrazione delle chiavi siano stati denunciati alla competente Autorità; in tal caso la garanzia opera dal momento della denuncia sino alle ore 24 del quinto giorno successivo;
 - b) per via, diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o ripari mediante impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale;
 - c) in altro modo, rimanendovi clandestinamente, ed abbia poi asportato la refurtiva a **Locali** chiusi.

Per gli **Enti all'aperto**, quali ombrelloni, tavoli, sedie a sdraio, attrezzature per l'intrattenimento all'aperto, nelle aree esterne immediatamente adiacenti i fabbricati e di pertinenza esclusiva della struttura ricettiva assicurata, l'assicurazione è prestata per il furto comunque commesso.

Se per le cose assicurate sono previsti cassaforti e/o armadi corazzati o altro contenitore, **Assimoco** è obbligata soltanto se l'autore del **Furto**, dopo essersi introdotto nei **Locali** in uno dei modi sopra indicati, abbia violato tali mezzi mediante rottura o scasso.

- 2 **Rapina** od estorsione avvenute nei Locali quand'anche le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengano prelevate dall'esterno e siano costrette a recarsi nei **Locali** stessi.
- 3 **Rapina** o **Scippo** commessi all'esterno dei **Locali** precisati in **Polizza**, sulla persona dell'**Assicurato**, dei suoi dipendenti o **Familiari** durante il trasporto dei **Valori**; la garanzia è estesa al **Furto**, anche con destrezza, in seguito ad **Infortunio** o improvviso malore delle persone assicurate e nei casi in cui le persone hanno indosso o a portata di mano i **Valori**. La garanzia è prestata con uno **Scoperto** del 10% per **Sinistro** e non vale se la persona che trasporta i **Valori** all'esterno del **Fabbricato** ha età inferiore a 18 anni o superiore a 70 anni.

Assimoco indennizza altresì, per la partita **Contenuto** nell'ambito della somma assicurata:

- 4 le spese necessarie per la ricostruzione di archivi, documenti, registri, schede, dischi e nastri per elaboratori e calcolatori elettronici, nonché gli indennizzi eventualmente dovuti a terzi per legge. La garanzia è prestata secondo i **Limiti di Indennizzo** indicati nel seguente schema riepilogativo a seguire.
- 5 guasti cagionati dai ladri in occasione di **Furto** o **Rapina** e/o estorsione consumati o tentati, alle parti di **Fabbricato** costituenti i **Locali** che contengono le cose assicurate e dagli infissi posti al riparo e protezione degli accessi ed aperture dei **Locali** stessi, compresi impianti di allarme.

Assimoco, per tutte le garanzie di cui al presente articolo, corrisponderà l'**Indennizzo** applicando i limiti, le franchigie e gli scoperti riportati nello schema riepilogativo.



OPZIONI CON
PAGAMENTO DI UN
PREMIO AGGIUNTIVO

Art. 45 - VALORI IN MEZZI DI CUSTODIA

L'**Assicurazione** è prestata per **Valori** custoditi in cassaforti o armadi corazzati nei limiti della somma assicurata alla specifica partita.

Per la garanzia **Furto** vale quanto disposto all'Art. 44 - I danni assicurati - punto 1.

Assimoco corrisponderà l'Indennizzo applicando i limiti, le franchigie e gli scoperti riportati nello schema riepilogativo.

Art. 46 - VALORI FUORI DAI MEZZI DI CUSTODIA

L'Assicurazione è prestata per **Valori** fuori da **Mezzi di custodia** purché chiusi a chiave in cassetti, mobili, armadi anche metallici, registratori di cassa.

Per la garanzia **Furto** vale quanto disposto all'Art. 44 - I danni assicurati - punto 1.

Art. 47 - SCIPPO E RAPINA DEI CLIENTI

Assimoco si obbliga a indennizzare i **Danni materiali e diretti** subiti dai clienti in conseguenza di rapina e scippo degli effetti personali, compresi **Preziosi e Valori**, dagli stessi portati indosso sia all'interno dell'albergo, sia fuori dallo stesso, durante il periodo di soggiorno. La garanzia è estesa al **Furto**, anche con destrezza, in seguito ad **Infortunio** o improvviso malore delle persone assicurate e nei casi in cui le persone hanno indosso o a portata di mano i **Valori**.

La presente garanzia, per i danni avvenuti al di fuori delle strutture dell'albergo, opera esclusivamente per i clienti regolarmente registrati e limitatamente al periodo di soggiorno.

Assimoco non indennizza i danni da furto e rapina di veicoli o parti degli stessi, nonché del bagaglio e di qualsiasi oggetto ivi trovantesi.

Assimoco corrisponderà l'Indennizzo applicando i limiti, le franchigie e gli scoperti riportati nello schema riepilogativo.



COSA NON E' ASSICURATO

Art. 48 - I BENI NON ASSICURABILI

Assimoco NON assicura i beni in leasing qualora già coperti da apposita Assicurazione.



LIMITI DI COPERTURA

Art. 49 - I DANNI NON ASSICURATI

Assimoco non assicura i danni:

- a) verificatisi in occasione di incendi, trombe d'aria, uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni ed altri sconvolgimenti della natura, atti di guerra, anche civile, invasione, occupazione militare, ostilità, rivolte, insurrezioni, confische, requisizione;
- b) agevolati dall'Assicurato o dal Contraente con dolo o colpa grave;
- c) commessi od agevolati con dolo o colpa grave da:
 - 1 persone che abitano con l'Assicurato o con il Contraente od occupano i Locali contenenti le cose assicurate o Locali con questi comunicanti;
 - 2 persone del fatto delle quali l'Assicurato od il Contraente deve rispondere;
 - 3 incaricati della sorveglianza delle cose stesse o dei Locali che le contengono;
 - 4 persone legate al Contraente o all'Assicurato da vincoli di parentela o affinità, anche se non coabitanti.
- d) verificatisi da **Furto** avvenuto quando i **Locali** contenenti le cose assicurate rimangono per più di 45 giorni consecutivi incustoditi. In tal caso la garanzia è sospesa dal 45° giorno;
- e) i danni indiretti non riguardanti la materialità delle cose assicurate.

Art. 50 - LIMITE MASSIMO DELL'INDENNIZZO

Salvo il caso previsto dall'art. 1914 del Codice Civile, per nessun titolo **Assimoco** può essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.

Art. 51 - RIEPILOGO DEI LIMITI DELLE GARANZIE

La garanzia è prestata con i **Limiti di Indennizzo** indicati nel seguente schema riepilogativo:

| SCHEMA RIEPILOGATIVO – SEZIONE INCENDIO E ALTRI DANNI AI BENI | | | |
|---|-----------------------------------|---|----------------------|
| Art./Comma | Garanzia | Limite indennizzo | Franchigia/Scoperto |
| 44 | Furto e Rapina del contenuto | La somma assicurata con il massimo di € 8.000 per singolo oggetto per Beni Pregiati | 10% di ogni sinistro |
| 44/1 | Enti all'aperto | 10% della somma assicurata con il massimo di € 1.500 | 10% di ogni sinistro |
| 44/3 | Garanzia portavalori | 10% della somma assicurata al contenuto con il massimo di 2.500 per sinistro | 10% di ogni sinistro |
| 44/4 | Ricostruzione archivi e documenti | € 5.000 | 10% di ogni sinistro |
| 44/5 | Guasti cagionati dai ladri | € 5.000 | 10% di ogni sinistro |

| OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO | | | |
|---|------------------------------------|---|----------------------|
| 45 | Valori in mezzi di custodia | La somma assicurata | 10% di ogni sinistro |
| 46 | Valori fuori dai mezzi di custodia | La somma assicurata | 10% di ogni sinistro |
| 47 | Scippo e Rapina dei clienti | € 750 per cliente/nucleo familiare e massimo € 5.000 per anno | 10% di ogni sinistro |

**DOVE VALE LA COPERTURA****Art. 52 - VALIDITÀ TERRITORIALE DELLA COPERTURA**

L'Assicurazione vale nell'ubicazione indicata in **Polizza**, entro i confini della Repubblica Italiana. Nel caso in cui l'attività esercitata venga trasferita, la garanzia è prestata nel periodo di trasloco, sia nel vecchio che nel nuovo indirizzo per i sette giorni successivi alla comunicazione del trasferimento, a condizione che la nuova ubicazione dell'attività sia sita nel territorio italiano; successivamente rimane operante solo per il nuovo indirizzo.

**OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO****Art. 53 - COSA DEVE FARE IL CONTRAENTE/ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO**

In caso di **Sinistro** il **Contraente**/**Assicurato** deve:

- darne avviso scritto all'Intermediario assicurativo che ha rilasciato la **Polizza** oppure ad **Assimoco** entro 24 ore da quando ne è venuto a conoscenza, specificando le circostanze dell'evento e l'importo approssimativo del danno, nonché farne denuncia all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo;
- fornire ad **Assimoco**, o all'Intermediario assicurativo che ha rilasciato la **Polizza**, entro i 5 giorni successivi, una distinta particolareggiata delle cose rubate o danneggiate, con l'indicazione del rispettivo valore, nonché una copia della denuncia fatta all'Autorità;
- denunciare inoltre tempestivamente la sottrazione di titoli di credito anche al debitore, nonché esperire - se la legge lo consente - la procedura di ammortamento;
- adoperarsi immediatamente, nel modo più efficace, per il recupero delle cose rubate e per la conservazione e la custodia di quelle rimaste, anche se danneggiate.

L'inadempimento di tali incombenze può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'**Indennizzo**.

Le spese sostenute per adempiere alle incombenze di cui alle lettere c) e d) sono a carico di **Assimoco** in proporzione del valore assicurato rispetto a quello che le cose avevano al momento del **Sinistro**, anche se l'ammontare delle spese stesse, unitamente a quello del danno, supera la somma assicurata e anche se non si è raggiunto lo scopo, salvo che **Assimoco** provi che le spese sono state fatte inconsideratamente.

Il **Contraente** o l'**Assicurato** devono altresì:

- tenere a disposizione fino ad avvenuta liquidazione del danno tanto le cose non rubate quanto le tracce e gli indizi materiali del reato, senza avere, per tale titolo, diritto ad **Indennizzo**;
- dare la dimostrazione della qualità, della quantità e del valore delle cose preesistenti al momento del **Sinistro** oltre che della realtà e dell'entità del danno; tenere a disposizione della Compagnia e dei Periti ogni documento ed ogni altro elemento di prova, nonché facilitare le indagini e gli accertamenti che la Compagnia ed i Periti ritenessero necessario esperire presso terzi.

Art. 54 - TITOLARITÀ DEI DIRITTI NASCENTI DALLA POLIZZA

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla **Polizza** non possono essere esercitati che dal **Contraente** e da **Assimoco**. In caso di **Sinistro** spetta esclusivamente al **Contraente** compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni sono vincolanti sia per l'**Assicurato** (se diverso dal **Contraente**) sia per i terzi interessati, restando esclusa ogni loro facoltà di impugnativa. L'**Indennizzo** liquidato a termine di **Polizza** non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato. È data tuttavia facoltà al **Contraente** di richiedere il subentro dell'**Assicurato** in tutti gli atti necessari alla gestione e liquidazione del **Sinistro**.

Art. 55 - MODALITÀ DI VALUTAZIONE DEL DANNO

L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:

1 direttamente da **Assimoco**, o persona da questa incaricata, con il **Contraente** o persona da lui designata;

oppure,

2 a richiesta di una delle parti, fra due Periti nominati uno da **Assimoco** ed uno dal **Contraente** con apposito atto unico. I due Periti eventualmente nominati devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere diritto ad alcun voto deliberativo. Se una delle parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il **Sinistro** è avvenuto. Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio perito; quelle del terzo perito sono ripartite a metà.

In caso di **Sinistro** che colpisca uno o più reparti, le operazioni peritali saranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare, per quanto possibile, l'attività – anche se ridotta – svolta nelle aree non direttamente interessate dal **Sinistro** o nelle stesse porzioni utilizzabili dei reparti danneggiati.

Art. 56 - COMPITI DEI PERITI

I periti devono:

1 indagare su circostanze, natura, causa e modalità del **Sinistro**;

2 verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del **Sinistro** esistevano circostanze non comunicate che abbiano aggravato il **Rischio**, nonché verificare se il **Contraente** e/o **Assicurato** abbiano adempiuto agli obblighi contrattualmente previsti in caso di **Sinistro**;

3 verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del **Sinistro**;

4 procedere alla stima ed alla liquidazione del danno comprese le spese di salvataggio.

I risultati delle operazioni eventualmente svolte in contraddittorio tra le parti devono essere raccolti in apposito verbale, con allegate le stime dettagliate, da redigersi in doppio esemplare, uno per **Assimoco** ed uno per il **Contraente**.

I risultati delle valutazioni di cui ai punti 3) e 4) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza, o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni.

La perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.

I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

Art. 57 - ISPEZIONE DELLE COSE ASSICURATE

Assimoco ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate ed il **Contraente** o l'**Assicurato** ha l'obbligo di fornirle tutte le indicazioni ed informazioni occorrenti.

Art. 58 - ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO

L'esagerazione dolosa del danno determina la perdita del diritto all'**Indennizzo**.

NOTA BENE

L'esagerazione dolosa del danno si verifica quando l'**Assicurato** dichiara, consapevolmente e volontariamente, un'entità del danno superiore alla realtà.

Art. 59 - FORMA DELL'ASSICURAZIONE – PRIMO RISCHIO ASSOLUTO

L'**Assicurazione** è prestata fino alla concorrenza della somma assicurata, senza applicare la **Regola Proporzionale** prevista dalle norme vigenti.

NOTA BENE

Cosa significa **Primo rischio assoluto**?

L'**Assicurazione a Primo rischio assoluto** è la forma di **Assicurazione** che impegna **Assimoco** ad indennizzare il danno verificatosi fino a concorrenza della somma assicurata, anche se quest'ultima risulta inferiore al valore reale (valore di ricostruzione) dei beni assicurati (valore assicurabile) senza applicare la **Regola Proporzionale**.

Esempio applicazione **Primo rischio assoluto**

Valore immobile: € 100.000

Valore assicurato in **Polizza**: € 50.000 (massimo danno che l'**Assicurato** ritiene di poter subire in caso di **Sinistro**)

In caso di Danno totale: **Indennizzo** pari a € 50.000 (massima esposizione)

In caso di Danno parziale ad es. di € 10.000 : **Indennizzo** pari a € 10.000

Art. 60 - DETERMINAZIONE DELL'AMMONTARE DEL DANNO

L'ammontare del danno è determinato secondo i seguenti criteri:

- 1 per **attrezzature ed arredamento** è pari al costo per riportare le cose danneggiate allo stato funzionale in cui si trovavano al momento del **Sinistro** o per sostituire le cose sottratte con altre nuove, uguali o equivalenti per uso, qualità, caratteristiche, prestazioni e rendimento;
- 2 per **Beni pregiati** è pari al costo per sostituire le cose sottratte con altre equivalenti per qualità e caratteristiche o per riportare le cose danneggiate allo stato in cui si trovavano al momento del **Sinistro**; per ciascun oggetto danneggiato non sono riconosciuti costi di riparazione o restauro superiori al costo di sostituzione dell'oggetto stesso;
- 3 per le provviste alimentari il danno è pari alla differenza tra il loro valore stimato al momento del **Sinistro** in relazione alla natura, qualità, eventuale svalutazione commerciale (compresi gli oneri fiscali se dovuti) e il valore del residuo.
- 4 per i titoli di credito, si stabilisce che:
 - a) **Assimoco**, salvo diversa pattuizione, non pagherà l'importo per essi liquidato prima delle rispettive scadenze, se previste;
 - b) l'**Assicurato** deve restituire alla Compagnia l'**Indennizzo** per essi percepito non appena, per effetto della procedura di ammortamento - se consentita - i titoli di credito siano divenuti inefficaci;
 - c) il loro valore è dato dalla somma da essi portata.

Per quanto riguarda in particolare gli effetti cambiari, rimane inoltre stabilito che l'**Assicurazione** vale soltanto per gli effetti per i quali sia possibile l'esercizio dell'azione cambiaria.

Art. 61 - RECUPERO DELLE COSE RUBATE

Se le cose rubate vengono recuperate in tutto od in parte, l'**Assicurato** deve darne avviso ad **Assimoco** appena ne ha avuto notizia. Le cose recuperate divengono di proprietà di **Assimoco** se questa ha **indennizzato** integralmente il danno, salvo che l'**Assicurato** rimborsi ad **Assimoco** l'intero importo riscosso a titolo di **Indennizzo** per le cose medesime. Se invece **Assimoco** ha indennizzato il danno solo in parte, l'**Assicurato** ha facoltà di conservare la proprietà delle cose recuperate previa restituzione dell'importo dell'**Indennizzo** riscosso da **Assimoco** per le stesse o di farle vendere. In quest'ultimo caso si procede ad una nuova valutazione del danno, sottraendo dall'ammontare del danno originariamente accertato il valore delle cose recuperate; sull'importo così ottenuto viene ricalcolato l'**Indennizzo** a termini di **Polizza** e si effettuano i relativi conguagli. Per le cose rubate che siano recuperate prima del pagamento dell'**Indennizzo** e prima che siano trascorsi due mesi dalla data di avviso del **Sinistro**, **Assimoco** è obbligata soltanto per i danni subiti dalle cose in conseguenza del **Sinistro**.

L'**Assicurato** ha la facoltà di abbandonare ad **Assimoco** le cose rubate che vengano ritrovate trascorsi 4 mesi dalla data di avviso del **Sinistro** anche se lo stesso non è stato ancora indennizzato.

Art. 62 - RIDUZIONE DELLE SOMME ASSICURATE

In caso di **Sinistro** le somme assicurate con le singole partite di **Polizza** ed i relativi limiti di **Indennizzo**, si intendono ridotti, con effetto immediato e fino al termine del periodo di **Assicurazione** in corso, di un importo uguale a quello del danno rispettivamente indennizzabile al netto di eventuali franchigie o scoperti senza corrispondente restituzione di **Premio**.

Qualora a seguito del **Sinistro** stesso **Assimoco** decidesse invece di recedere dal contratto, si farà luogo al rimborso del **Premio** netto non goduto sulle somme assicurate rimaste in essere.

Su richiesta del **Contraente** e previo esplicito consenso di **Assimoco** dette somme, limiti e valore complessivo potranno essere reintegrati nei valori originari; il **Contraente** corrisponderà il rateo di **Premio** relativo all'importo reintegrato per il tempo intercorrente fra la data del reintegro stesso ed il termine del periodo di **Assicurazione** in corso.

L'eventuale reintegro non pregiudica la facoltà di **Assimoco** di recedere dal contratto ai sensi dell'Art. 180 - Recesso in caso di sinistro.

Art. 63 - OFFERTA E PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO

Assimoco comunica all'**Assicurato**, entro 30 giorni dal ricevimento di tutta la documentazione richiesta, la sua offerta d'**Indennizzo** o i motivi per cui non ritiene di formularla, **sempre che non sia stata fatta opposizione**. **Assimoco** corrisponderà l'**Indennizzo** entro 30 giorni dal ricevimento dell'accettazione della sua offerta da parte dell'**Assicurato**. Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del **Sinistro**, il pagamento avverrà **quando l'Assicurato dimostri che non ha commesso o agevolato il danno con dolo, così come previsto dalle presenti Condizioni di Assicurazione**.

SEZIONE CRISTALLI



COSA E' SEMPRE ASSICURATO

Art. 64 - I BENI ASSICURABILI

Assimoco assicura, nell'ambito dell'attività svolta, i beni dei correntisti delle Banche, degli associati agli intermediari e dei dipendenti dei distributori, inclusi i loro **Familiari**, che collaborano con Assicura Agenzia S.r.l. nonché quelli dei clienti di Assicura Agenzia S.r.l.

Tali beni possono essere:

- **Lastre** di cristallo e/o vetro (ivi compresi gli specchi), piane o curve, sia fisse che mobili su cardini, cerniere o guide, il tutto stabilmente collocato su vetrine, porte, finestre, tavoli, banchi, mensole e simili, comprese loro eventuali lavorazioni, decorazioni ed iscrizioni.
- **Lastre** costituenti insegne, anche se di materiale plastico rigido, anche poste all'esterno dei fabbricati purché nell'area di pertinenza della struttura alberghiera assicurata, a condizione che siano stabilmente impiantate in apposite installazioni.

Art. 65 - I DANNI ASSICURATI

Assimoco si obbliga, nei limiti e alle condizioni che seguono, a risarcire:

- le spese, comprensive di quelle per il trasporto e l'installazione, necessarie per la sostituzione delle **Lastre**, anche di terzi, rotte in seguito a un qualunque evento accidentale non espressamente escluso;
- le spese per la demolizione, lo sgombero e lo smaltimento dei residuati del **Sinistro** alla più vicina discarica autorizzata.



COSA NON E' ASSICURATO

Art. 66 - I BENI NON ASSICURABILI

Assimoco non assicura:

- le **Lastre** oggetto di compravendita;
- i lucernari;
- le **Lastre** aventi valore artistico e/o d'antiquariato.



LIMITI DI COPERTURA

Art. 67 - I DANNI NON ASSICURATI

Assimoco non indennizza i danni:

- causati da terremoto, maremoto, eruzioni vulcaniche, inondazioni, piene, alluvioni, mareggiate, cedimento o franamento del terreno, assestamenti del **Fabbricato**, crollo totale o parziale del **Fabbricato**;
- determinati da dolo del **Contraente** o dell'**Assicurato**;
- derivanti da lavori edilizi o stradali nelle immediate vicinanze;
- causati da esplosioni o emanazioni di calore o radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure causati da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- causati da atti di guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione;
- derivanti da vizi di costruzione, difettosa installazione, mancanza o carenza di manutenzione;
- alle sorgenti luminose e insegne a seguito di surriscaldamento o corto circuito;
- avvenuti in occasione di riparazioni, rimozioni, traslochi, lavori di manutenzione straordinaria o di riadattamento dei **Locali** nei quali si svolge l'attività esercitata;
- derivanti da eventi indennizzabili a termini della Sezione incendio, eventi naturali e altri danni ai beni e della sezione Furto e rapina, se operanti.

Le scheggiature e le rigature non costituiscono rotture indennizzabili a termini di **Polizza**.

Art. 68 - LIMITE MASSIMO DELL'INDENNIZZO

Salvo il caso previsto dall'Art. 1914 del Codice Civile, per nessun titolo **Assimoco** può essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.

Art. 69 - RIEPILOGO DEI LIMITI DELLE GARANZIE

La garanzia è prestata con i **Limiti di Indennizzo** indicati nel seguente schema riepilogativo:

| SCHEMA RIEPILOGATIVO – SEZIONE CRISTALLI | | | |
|--|------------|--|---------------------|
| Art./Comma | Garanzia | Limite indennizzo | Franchigia/Scoperto |
| 65 | Ogni causa | € 5.000 per singola lastra e con il massimo di € 1.000 per le insegne comprensivi delle eventuali spese di demolizione, sgombero e smaltimento | € 250 |

**DOVE VALE LA
COPERTURA****Art. 70 - VALIDITÀ TERRITORIALE DELLA COPERTURA**

L'Assicurazione vale nell'ubicazione indicata in **Polizza**, entro i confini della Repubblica Italiana.

**OBBLIGHI IN CASO DI
SINISTRO****Art. 71 - COSA DEVE FARE IL CONTRAENTE ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO**

In caso di **Sinistro** il **Contraente** o l'**Assicurato** deve darne avviso scritto all'Intermediario ai cui è assegnata la **Polizza** oppure ad **Assimoco** entro cinque giorni da quello in cui il **Sinistro** si è verificato o ne ha avuto conoscenza. Il **Contraente** o l'**Assicurato** ha inoltre l'obbligo di conservare i residui del **Sinistro** fino alla liquidazione del danno e di fornire tutte le indicazioni, indizi o prove in suo potere sulle cause e sulle circostanze del **Sinistro** onde contribuire all'accertamento del fatto e delle eventuali responsabilità.

Art. 72 - TITOLARITÀ DEI DIRITTI NASCENTI DALLA POLIZZA

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla **Polizza** non possono essere esercitati che dal **Contraente** e da **Assimoco**. In caso di **Sinistro** spetta esclusivamente al **Contraente** compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni sono vincolanti sia per l'**Assicurato** (se diverso dal **Contraente**) sia per i terzi interessati, restando esclusa ogni loro facoltà di impugnativa. L'**Indennizzo** liquidato a termine di **Polizza** non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato. È data tuttavia facoltà al **Contraente** di richiedere il subentro dell'**Assicurato** in tutti gli atti necessari alla gestione e liquidazione del **Sinistro**.

Art. 73 - MODALITÀ DI VALUTAZIONE DEL DANNO

L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:

- 1 direttamente da **Assimoco**, o persona da questa incaricata, con il **Contraente** o persona da lui designata; oppure,
- 2 a richiesta di una delle parti, fra due Periti nominati uno da **Assimoco** ed uno dal **Contraente** con apposito atto unico. I due Periti eventualmente nominati devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere diritto ad alcun voto deliberativo. Se una delle parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il **Sinistro** è avvenuto. Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio perito; quelle del terzo perito sono ripartite a metà. In caso di **Sinistro** che colpisca uno o più reparti, le operazioni peritali saranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare, per quanto possibile, l'attività – anche se ridotta – svolta nelle aree non direttamente interessate dal **Sinistro** o nelle stesse porzioni utilizzabili dei reparti danneggiati.

Art. 74 - COMPITI DEI PERITI

I periti devono:

- 1 indagare su circostanze, natura, causa e modalità del **Sinistro**;
- 2 verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del **Sinistro** esistevano circostanze non comunicate che abbiano aggravato il **Rischio**, nonché verificare se il **Contraente** e/o **Assicurato** abbiano adempiuto agli obblighi contrattualmente previsti in caso di **Sinistro**;
- 3 verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del **Sinistro**;
- 4 procedere alla stima ed alla liquidazione del danno comprese le spese di salvataggio.

I risultati delle operazioni eventualmente svolte in contraddittorio tra le parti devono essere raccolti in apposito verbale, con allegate le stime dettagliate, da redigersi in doppio esemplare, uno per **Assimoco** ed uno per il **Contraente**.

I risultati delle valutazioni di cui ai punti 3 e 4 sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza, o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni.

La perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.

I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

Art. 75 - ISPEZIONE DELLE COSE ASSICURATE

Assimoco ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate ed il **Contraente** o l'**Assicurato** ha l'obbligo di fornirle tutte le indicazioni ed informazioni occorrenti.

Art. 76 - ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO

L'esagerazione dolosa del danno determina la perdita del diritto all'**Indennizzo**.

NOTA BENE

L'esagerazione dolosa del danno si verifica quando l'**Assicurato** dichiara, consapevolmente e volontariamente, un'entità del danno superiore alla realtà.

Art. 77 - RINUNCIA ALLA RIVALSA

Assimoco rinuncia all'azione di rivalsa, salvo il caso di dolo, verso:

- a) le persone delle quali l'**Assicurato** deve rispondere a norma di legge;
- b) le Società controllate, consociate e collegate ed i clienti, purché l'**Assicurato**, a sua volta, non eserciti l'azione verso il responsabile medesimo. Il diritto di rivalsa consente ad **Assimoco** di agire nei confronti del responsabile del **Sinistro** in modo tale da recuperare le somme pagate al danneggiato a titolo di **Risarcimento**.

Art. 78 - FORMA DELL'ASSICURAZIONE – PRIMO RISCHIO ASSOLUTO

L'**Assicurazione** è prestata fino alla concorrenza della somma assicurata, senza applicare la **Regola Proporzionale** prevista dall'Art. 1907 del Codice Civile.

NOTA BENE

Cosa significa **Primo rischio assoluto**?

L'**Assicurazione a Primo rischio assoluto** è la forma di **Assicurazione** che impegna la compagnia assicuratrice ad indennizzare il danno verificatosi fino a concorrenza della somma assicurata, anche se quest'ultima risulta inferiore al valore reale (valore di ricostruzione) dei beni assicurati (valore assicurabile) senza applicare la **Regola Proporzionale**.

Esempio applicazione **Primo rischio assoluto**

Valore immobile: 100.000 €

Valore assicurato in **Polizza**: 50.000 € (massimo danno che l'**Assicurato** ritiene di poter subire in caso di **Sinistro**)

In caso di Danno totale: **Indennizzo** pari a 50.000 € (massima esposizione)

In caso di Danno parziale ad es. di 10.000 €: **Indennizzo** pari a 10.000 €

Art. 79 - DETERMINAZIONE DELL'AMMONTARE DEL DANNO

L'ammontare del danno è determinato in base alle spese occorrenti per il rimpiazzo delle **Lastre** danneggiate con altre nuove uguali od equivalenti per caratteristiche.

Art. 80 - OFFERTA E PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO

Assimoco comunica all'**Assicurato**, entro 30 giorni dal ricevimento di tutta la documentazione richiesta, la sua offerta d'**Indennizzo** o i motivi per cui non ritiene di formularla, sempre che non sia stata fatta opposizione. **Assimoco** corrisponderà l'**Indennizzo** entro 30 giorni dal ricevimento dell'accettazione della sua offerta da parte dell'**Assicurato**. Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del **Sinistro**, il pagamento avverrà quando l'**Assicurato** dimostri che non ha commesso o agevolato il danno con dolo, così come previsto dalle presenti Condizioni di Assicurazione.

SEZIONE ELETTRONICA



COSA E' SEMPRE
ASSICURATO

Art. 81 - I BENI ASSICURABILI

Assimoco assicura, nell'ambito dell'attività svolta, i beni dei correntisti delle Banche, degli associati agli intermediari e dei dipendenti dei distributori, inclusi i loro **Familiari**, che collaborano con Assicura Agenzia S.r.l. nonché quelli dei clienti di Assicura Agenzia S.r.l.

Tali beni possono essere:

- Sistemi elettronici di elaborazione dati ad uso professionale e relative unità periferiche di trasmissione e ricezione dati, personal computer e relative unità periferiche, **Conduttori esterni**, stampanti, terminali, P.O.S., registratori di cassa, macchine per scrivere e da calcolo, fax, fotocopiatrici, centralini telefonici, pesa e bilance, modem, scanner, plotter, elaboratori di processo o di automazione industriali non al servizio esclusivo di singole macchine, server, macchine ed impianti di telecomunicazione, sistemi elettronici di segnalazione, prevenzione ed allarme e videosorveglianza, macchine elettriche ed elettroniche per ufficio, router.

Il tutto ad uso esclusivo della struttura alberghiera assicurata, purché non oggetto di produzione, riparazione, commercializzazione, né in semplice deposito.

Art. 82 - I DANNI ASSICURATI

Assimoco si obbliga, nei limiti e alle condizioni che seguono, a indennizzare i **Danni materiali e diretti**:

- 1 causati alle **Apparecchiature elettroniche**, anche se di proprietà di terzi, da un qualunque evento accidentale non espressamente escluso;
- 2 derivanti dal **Furto** delle **Apparecchiature elettroniche**, a condizione che l'autore si sia introdotto nei **Locali** contenenti le cose assicurate:
 - a) violando le difese esterne mediante rottura, scasso, uso di chiave false, di grimaldelli o di arnesi simili, uso fraudolento di chiavi vere purché lo smarrimento o la sottrazione delle chiavi siano stati denunciati alla competente Autorità; in tal caso la garanzia opera dal momento della denuncia sino alle ore 24 del quinto giorno successivo;
 - b) per via, diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o ripari mediante impiego di mezzi artificiali o di particolare agilità personale;
 - c) in altro modo, rimanendovi clandestinamente, ed abbia poi asportato la refurtiva a **Locali** chiusi.

Assimoco, per tutte le garanzie di cui al presente articolo, corrisponderà l'**Indennizzo** applicando i limiti, le franchigie e gli scoperti riportati nello schema riepilogativo.

Art. 83 - APPARECCHIATURE DI PROTEZIONE DI STABILIZZAZIONE

I danni imputabili a variazione di tensione nella rete elettrica di alimentazione sono indennizzabili a condizione che le apparecchiature siano protette da apparecchi di protezione e di stabilizzazione richiesti dal costruttore e conformi alle sue indicazioni.

In caso di inesistenza, mancato allacciamento o mancato funzionamento **Assimoco** corrisponderà l'**Indennizzo** applicando le franchigie e gli scoperti riportati nello schema riepilogativo.



OPZIONI CON
PAGAMENTO DI UN
PREMIO AGGIUNTIVO

Art. 84 - SUPPORTO DATI

Assimoco indennizza, in casi di danno materiale e diretto causato ai **Supporti dati** indennizzabile in base alla presente sezione, i costi necessari ed effettivamente sostenuti per il riacquisto dei **Supporti dati** danneggiati, distrutti o sottratti, nonché per la ricostituzione dei dati contenuti nei supporti stessi, dall'ultima copia di sicurezza effettuata, ferme quanto previsto all'Art. 89 – I danni non assicurati. Non sono indennizzabili i costi dovuti ad errata registrazione, a cancellazione per errore o a cestinatura per svista.

Assimoco corrisponderà l'**Indennizzo** applicando i limiti, le franchigie e gli scoperti riportati nello schema riepilogativo.

Art. 85 - MAGGIORI COSTI

Qualora ne sia stata indicata in **Polizza** la relativa somma assicurata e ne sia stato pagato il relativo **Premio** viene convenuto quanto segue:

a) in caso di **Sinistro**, indennizzabile a termine della presente sezione che provochi l'interruzione parziale o totale di funzionamento delle cose assicurate, **Assimoco** indennizza i maggiori costi sostenuti dall'**Assicurato**, rispetto a quelli normali necessari alla prosecuzione delle funzioni svolte dall'apparecchio o dall'impianto danneggiato o distrutto.

Sono assicurati unicamente i maggiori costi dovuti a:

- uso di un impianto o apparecchio sostitutivo;
- applicazione di metodi di lavoro alternativi;
- prestazioni di servizi da terzi.

b) **Assimoco** non risponde dei maggiori costi dovuti a:

- limitazioni dell'attività alberghiera e difficoltà nella rimessa in efficienza dell'impianto o apparecchio distrutto o danneggiato derivanti da provvedimenti di governo o di altra autorità;
- eventuali indisponibilità di mezzi finanziari da parte dell'**Assicurato** per la riparazione o il rimpiazzo dell'impianto o apparecchio distrutto o danneggiato;
- modifiche, migliorie, revisioni eseguite in occasione della riparazione o del rimpiazzo dell'impianto o apparecchio distrutto o danneggiato;
- deterioramento, distruzione o danneggiamento di materie prime, semilavorati o prodotti finiti, approvvigionamenti destinati all'esercizio e ciò - se non altrimenti convenuto - anche se tali circostanze rappresentano o provocano ulteriori **Danni materiali e diretti** ad un impianto o apparecchio assicurato;
- danni ai **Supporti dati**;
- ricostituzione di dati e programmi distrutti o danneggiati.
- Il periodo d'**Indennizzo** sopraindicato per ogni singolo Sinistro inizia dal momento in cui insorgono i maggiori costi e continua per il periodo necessario alla riparazione o sostituzione dell'apparecchio od impianto danneggiato ma comunque non oltre la durata massima di 180 giorni.

Assimoco risponde per singolo **Sinistro** e per ciascuna annualità assicurativa fino all'importo giornaliero convenuto, riferito al periodo di **Indennizzo**. **Assimoco** riconosce inoltre la compensazione dei costi giornalieri nell'ambito di ciascun mese o frazione del periodo di **Indennizzo** effettivamente utilizzato.

Assimoco corrisponderà l'**Indennizzo** applicando i limiti, le franchigie e gli scoperti riportati nello schema riepilogativo.

Art. 86 - IMPIEGO MOBILE

Assimoco indennizza i **Danni materiali e diretti** causati alle **Apparecchiature elettroniche** ad impiego mobile all'esterno dell'ubicazione del **Rischio** indicata in **Polizza**, nonché durante il trasporto con le relative operazioni di carico e scarico entro i confini del territorio italiano a condizione che:

- per natura e costruzione, essi possano essere trasportati ed utilizzati in luoghi diversi dall'ubicazione indicata in **Polizza**;
- tale trasporto sia necessario per la loro utilizzazione;
- il loro trasporto sia necessario ed in connessione all'espletamento dell'attività svolta dall'**Assicurato** ed indicata in **Polizza**.

Non sono indennizzabili i danni di rottura dei filamenti di valvole o tubi, la graffiatura o rottura di lenti, lo scollamento delle stesse dagli obiettivi. Limitatamente alla fase di trasporto, gli impianti e le apparecchiature devono essere riposte nelle custodie di cui sono dotati.

La garanzia **Furto**, nella fase di trasporto sui veicoli, sarà operante a condizione che:

- il veicolo sia chiuso a chiave, con cristalli completamente alzati, sia provvisto di **Tetto** rigido o con capote serrata;
- gli impianti e le apparecchiature vi siano conservate per il tempo strettamente necessario al trasporto ed all'espletamento delle attività a cui sono destinate;
- gli impianti e le apparecchiature siano riposte in maniera che non siano visibili dall'esterno.

Assimoco corrisponderà l'**Indennizzo** applicando i limiti, le franchigie e gli scoperti riportati nello schema riepilogativo.

Art. 87 - PROGRAMMI STANDARD IN LICENZA D'USO

Assimoco indennizza i costi necessari ed effettivamente sostenuti per la duplicazione o per il riacquisto dei programmi danneggiati, distrutti, o sottratti in caso di danno materiale e diretto indennizzabile a termini della presente sezione ai supporti dove sono memorizzati.

Se la duplicazione o il riacquisto non è necessario o non avviene entro 12 mesi dal Sinistro, l'**Assicurato** decade dal diritto all'**Indennizzo**.

Assimoco corrisponderà l'**Indennizzo** applicando i limiti, le franchigie e gli scoperti riportati nello schema riepilogativo.

**COSA NON E' ASSICURATO****Art. 88 - I BENI NON ASSICURABILI**

Assimoco non assicura:

- a) le **Apparecchiature elettroniche** oggetto di produzione, riparazione, commercializzazione o in semplice deposito;
- b) le **Apparecchiature elettroniche** costruite da oltre 10 anni dalla data del **Sinistro**;
- c) i telefoni cellulari, smartphone, tablet, smartwatch.

**LIMITI DI COPERTURA****Art. 89 - I DANNI NON ASSICURATI**

Assimoco non indennizza i danni:

- a) causati con dolo dell'**Assicurato** e del **Contraente**;
- b) causati da terremoto, maremoto, eruzioni vulcaniche, inondazioni, piene, alluvioni,
- c) mareggiate, cedimento o franamento del terreno, assestamenti del **Fabbricato**, crollo totale o parziale del **Fabbricato**;
- d) causati da esplosioni o emanazioni di calore o radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure causati da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- e) causati da atti di guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione;
- f) di deperimento, logoramento, corrosione, ossidazione, che siano conseguenza naturale dell'uso o funzionamento o causati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici;
- g) per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore, venditore o locatore delle cose assicurate;
- h) verificatisi in conseguenza di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di pulitura, manutenzione e revisione, nonché i danni verificatisi in occasione di trasporti e trasferimenti relative operazioni di carico e scarico al di fuori dell'ubicazione indicata per le cose mobili e al di fuori del luogo di installazione originaria per le cose fisse;
- i) dovuti all'inosservanza delle prescrizioni per la manutenzione e l'esercizio indicate dal costruttore e/o fornitore delle cose assicurate;
- j) di natura estetica che non siano connessi con danni indennizzabili;
- k) attribuibili a difetti noti al **Contraente** o all'**Assicurato** all'atto della stipulazione della **Polizza**, indipendentemente dal fatto che **Assimoco** ne fosse a conoscenza;
- l) ai tubi e valvole elettronici nonché a lampade ed altre fonti di luce, salvo che siano connessi a danni indennizzabili verificatisi anche ad altre parti delle cose assicurate;
- m) da smarrimenti od ammanchi;
- n) derivanti da eventi indennizzabili a termini della sezione Incendio, eventi naturali e altri danni ai beni e della sezione Furto e rapina, se operanti.

Assimoco non indennizza altresì i danni causati da o dovuti da:

- o) uso e abuso di Internet o sistemi similari;
- p) qualsiasi trasmissione elettronica di dati o altre informazioni;
- q) qualsiasi virus informatico, "worm", "logic bomb", "Cavallo di Troia" o problemi similari;
- r) uso o abuso di qualsiasi indirizzo Internet, siti Web o sistemi similari;
- s) qualsiasi dato o altre informazioni situati su siti Web o sistemi similari;
- t) qualsiasi perdita di dati o danni a qualsiasi sistema informatico, incluso ma non limitato a hardware o software;
- u) funzionamento o disfunzione di Internet o sistemi similari, o di qualsiasi indirizzo Internet, sito Web o sistemi;
- v) qualsiasi violazione, intenzionale o no, di qualsiasi diritto d'autore (incluso ma non limitato a marchi registrati, diritti d'autore o brevetti).

Art. 90 - ESCLUSIONE DELLE PRESTAZIONI NORMALMENTE COMPRESSE NEI CONTRATTI DI ASSICURAZIONE TECNICA

Assimoco non indennizza i danni la cui riparazione rientra nelle prestazioni di contratto di assistenza tecnica della casa costruttrice, o organizzazioni da essa autorizzate, anche se detto contratto non sia stato sottoscritto dall'**Assicurato**.

Sono comunque esclusi i costi di intervento o di sostituzione dei componenti relativi a:

- a) controlli di funzionalità;
- b) manutenzione preventiva;
- c) eliminazione dei difetti e disturbi a seguito di usura;
- d) aggiornamento tecnologico dell'impianto.

Art. 91 - IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO

Qualora il costruttore o il fornitore prescriva un impianto di condizionamento d'aria, non sono indennizzabili i danni che si verifichino a seguito di variazione di valori dell'umidità e della temperatura ambientali, causate da un mancato o difettoso funzionamento dello stesso, qualora non risulti funzionante un impianto di segnalazione ottica ed acustica, completamente indipendente dall'impianto di condizionamento, che indichi o segnali guasti o variazioni dei valori, e sempreché questa segnalazione sia in grado di provocare l'intervento immediato per prevenire o limitare il danno, anche al di fuori dell'orario di lavoro.

Art. 92 - LIMITE MASSIMO DELL'INDENNIZZO

Salvo il caso previsto dall'Art. 1914 del Codice Civile, per nessun titolo **Assimoco** può essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.

Art. 93 - RIEPILOGO DEI LIMITI E DELLE GARANZIE

La garanzia è prestata con i **limiti di Indennizzo** e/o con l'applicazione della **Franchigia/Scoperto** indicati nello schema riepilogativo di seguito riportato:

| SCHEMA RIEPILOGATIVO – SEZIONE ELETTRONICA | | | |
|---|---|---|---|
| Art./Comma | Garanzia | Limite indennizzo | Franchigia/Scoperto |
| Ogni causa | | La somma assicurata | € 150 |
| 82/1 | Danni a componenti elettrici / elettronici / elettromeccanici senza palese riscontrabilità di cause esterne | La somma assicurata | Scoperto 5% con il minimo di € 1.000 |
| 82/1 | Danni imputabili a variazione di tensione nella rete elettrica | La somma assicurata | franchigia €150; Elevata a € 300 in caso in cui gli apparecchi di protezione e di stabilizzazione non risultino contestualmente danneggiati. Elevata a scoperto 5% dell'importo indennizzabile con il minimo di € 500 in caso di inesistenza o mancato allacciamento di apparecchi di protezione e di stabilizzazione. |
| 82/2 | Furto | La somma assicurata | scoperto 20 % dell'importo indennizzabile nel caso in cui l'autore del furto si sia introdotto nei locali forzando mezzi di chiusura difformi ai requisiti minimi previsti in polizza. |
| OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO | | | |
| 85 | Supporto Dati | La somma assicurata | Scoperto 10% con il minimo di € 150 |
| 86 | Maggiori Costi | Importo giornaliero convenuto in polizza con il massimo di 180 giorni | 3 giorni |
| 87 | Impiego Mobile | La somma assicurata | Scoperto 25% con il minimo di € 200 |
| 88 | Programmi standard in licenza d'uso | La somma assicurata | Scoperto 10% con il minimo di € 150 |

DOVE VALE LA
COPERTURA**Art. 94 - VALIDITÀ TERRITORIALE DELLA COPERTURA**

L'**Assicurazione** vale nell'ubicazione indicata in **Polizza**, entro i confini della Repubblica Italiana. Nel caso in cui l'**Attività esercitata** venga trasferita, la garanzia è prestata nel periodo di trasloco, sia nel vecchio indirizzo che nel nuovo indirizzo per i sette giorni successivi alla comunicazione del trasferimento, a condizione che la nuova ubicazione dell'attività sia sita nel territorio italiano; successivamente rimane operante solo per il nuovo indirizzo.

OBBLIGHI IN CASO DI
SINISTRO**Art. 95 - COSA DEVE FARE IL CONTRAENTE/ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO**

In caso di **Sinistro** il **Contraente** o l'**Assicurato** devono:

- 1 fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico di **Assimoco**;
- 2 darne avviso scritto all'Intermediario che ha rilasciato la **Polizza** oppure ad **Assimoco** entro cinque giorni da quando ne ha avuto conoscenza;
- 3 fare, nei cinque giorni successivi da quando ne ha avuto conoscenza, dichiarazione scritta all'Autorità giudiziaria o di Polizia del luogo, precisando, in particolare, il momento dell'inizio del **Sinistro**, la causa presunta del **Sinistro** e l'entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa ad **Assimoco**;
- 4 conservare le tracce ed i residui del **Sinistro** fino a liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna; **Assimoco** si riserva la facoltà di ritirare i residui delle parti sostituite; non ottemperando alla richiesta di **Assimoco**, l'**Assicurato** decade dal diritto all'**Indennizzo**;
- 5 predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate, nonché, a richiesta, uno stato particolareggiato delle altre cose assicurate esistenti al momento del **Sinistro** con indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione i registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Compagnia o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche.

L'inadempimento di una di tali incombenze può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'**Indennizzo**.

Art. 96 - TITOLARITÀ DEI DIRITTI NASCENTI DALLA POLIZZA

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla **Polizza** non possono essere esercitati che dal **Contraente** e da **Assimoco**. In caso di Sinistro spetta esclusivamente al **Contraente** compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni sono vincolanti sia per l'**Assicurato** (se diverso dal **Contraente**) sia per i terzi interessati, restando esclusa ogni loro facoltà di impugnativa. L'**Indennizzo** liquidato a termine di **Polizza** non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato. È data tuttavia facoltà al **Contraente** di richiedere il subentro dell'**Assicurato** in tutti gli atti necessari alla gestione e liquidazione del **Sinistro**.

Art. 97 - MODALITÀ DI VALUTAZIONE DEL DANNO

L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:

- 1 direttamente da **Assimoco**, o persona da questa incaricata, con il **Contraente** o persona da lui designata;
- oppure,
- 2 a richiesta di una delle parti, fra due Periti nominati uno da **Assimoco** ed uno dal **Contraente** con apposito atto unico. I due Periti eventualmente nominati devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere diritto ad alcun voto deliberativo. Se una delle parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il **Sinistro** è avvenuto. Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio perito; quelle del terzo perito sono ripartite a metà. In caso di **Sinistro** che colpisca uno o più reparti, le operazioni peritali saranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare, per quanto possibile, l'attività – anche se ridotta – svolta nelle aree non direttamente interessate dal **Sinistro** o nelle stesse porzioni utilizzabili dei reparti danneggiati.

Art. 98 - COMPITI DEI PERITI

I periti devono:

- 1 indagare su circostanze, natura, causa e modalità del **Sinistro**;
- 2 verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del **Sinistro** esistevano circostanze non comunicate che abbiano aggravato il **Rischio**, nonché verificare se il **Contraente** e/o **Assicurato** abbiano adempiuto agli obblighi contrattualmente previsti in caso di **Sinistro**;
- 3 verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del **Sinistro**;
- 4 procedere alla stima ed alla liquidazione del danno comprese le spese di salvataggio.

I risultati delle operazioni eventualmente svolte in contraddittorio tra le parti devono essere raccolti in apposito verbale, con allegate le stime dettagliate, da redigersi in doppio esemplare, uno per **Assimoco** ed uno per il **Contraente**.

I risultati delle valutazioni di cui ai punti 3) e 4) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza, o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni.

La perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.

I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

Art. 99 - ONORARI DEI PERITI

Assimoco si obbliga, nell'ambito della somma assicurata, in caso di **Sinistro** a rimborsare le spese e gli onorari di competenza del perito che il **Contraente** avrà scelto e nominato conformemente alle presenti Condizioni di Assicurazione, nonché la quota parte di spese ed onorari a carico del **Contraente** a seguito di nomina del terzo perito e ciò, complessivamente, fino a concorrenza del 5% del danno indennizzabile a termini di **Polizza**, con il massimo di € 10.000.

Resta convenuto che il **Contraente** è tenuto a dimostrare ad **Assimoco** le somme pagate al perito od ai periti anzidetti.

Art. 100 - ISPEZIONE DELLE COSE ASSICURATE

Assimoco ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate ed il **Contraente** o l'**Assicurato** ha l'obbligo di fornirle tutte le indicazioni ed informazioni occorrenti.

Art. 101 - ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO

L'esagerazione dolosa del danno determina la perdita del diritto all'**Indennizzo**.

NOTA BENE

L'esagerazione dolosa del danno si verifica quando l'**Assicurato** dichiara, consapevolmente e volontariamente, un'entità del danno superiore alla realtà.

Art. 102 - FORMA DELL'ASSICURAZIONE – VALORE A NUOVO

L'**Assicurazione** è prestata:

- a) a **Valore intero** e a nuovo per le garanzie previste all'Art. 82 – I danni Assicurati - intendendosi per tale il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove eguali oppure equivalenti per rendimento economico, ivi comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali.
- b) **Primo rischio assoluto** per le opzioni con pagamento di un **Premio** aggiuntivo e cioè fino alla concorrenza della somma assicurata senza l'applicazione della **Regola Proporzionale** prevista dall'Art. 1907 del Codice Civile.

Art. 103 - DETERMINAZIONE DELL'AMMONTARE DEL DANNO

Premesso che un danno si considera non suscettibile di riparazione quando le spese di riparazione eguagliano o superano il costo di rimpiazzo a nuovo di una cosa equivalente per caratteristiche, prestazioni e rendimento, la determinazione del danno avviene separatamente per ogni partita di **Polizza** secondo le seguenti norme:

Per Apparecchiature elettroniche:

- A) nel caso di danno suscettibile di riparazione:
- 1 si stima l'importo totale delle spese di riparazione, valutate secondo i costi al momento del **Sinistro**, necessarie per ripristinare l'impianto o l'apparecchio danneggiato nello stato funzionale in cui si trovava al momento del **Sinistro**;
 - 2 si stima il valore ricavabile dai residui, al momento del **Sinistro**.

L'**Indennizzo** massimo sarà pari all'importo stimato come ad A) - 1) diffalcato dell'importo come ad A) - 2) a meno che **Assimoco** non si avvalga delle facoltà di cui all'Art. 96 – Cosa deve fare il **Contraente** in caso di **Sinistro** - punto 4), in tal caso l'**Indennizzo** sarà pari all'importo stimato come ad A) - 1).

- B) nel caso di danno non suscettibile di riparazione:
- 1 si stima il costo di rimpiazzo a nuovo al momento del **Sinistro** dell'impianto od apparecchio colpito dal **Sinistro** stesso;
 - 2 si stima il valore ricavabile dai residui.

L'**Indennizzo** massimo sarà pari all'importo stimato come a B) - 1), diffalcato dell'importo stimato come a B) - 2).

Questa stima riguarda solo impianti e apparecchi in funzione ed è valida a condizione che:

- a) i danni si siano verificati entro i cinque anni successivi a quello di costruzione;
- b) il rimpiazzo o la riparazione siano eseguiti entro i tempi tecnici necessari;
- c) il costruttore non abbia cessato la fabbricazione dell'impianto o dell'apparecchio danneggiato o distrutto, oppure questo sia ancora disponibile o siano disponibili i pezzi di ricambio, oppure sia disponibile un prodotto di pari caratteristiche, prestazione o rendimento.

Qualora non siano soddisfatte le condizioni di cui ai punti a) e b) ed almeno una delle condizioni del punto c) si applicano le norme che seguono:

- 1 si stima il valore dell'impianto o dell'apparecchio stesso al momento del **Sinistro**, tenuto conto della sua vetustà e del suo deperimento per uso o altra causa;
- 2 si stima il valore ricavabile dai residui.

L'**Indennizzo** massimo sarà pari all'importo stimato come a B3, diffalcato dell'importo stimato come a B4.

Assimoco ha la facoltà di provvedere direttamente al ripristino dello stato funzionale dell'impianto o dell'apparecchio o al suo rimpiazzo con altro uguale o equivalente per caratteristiche, prestazioni e rendimento.

Sono escluse dall'indennità le spese per eventuali tentativi di riparazione, riparazioni provvisorie, per modifiche o miglioramenti, le spese per ore straordinarie di lavoro e per trasporti aerei o altri mezzi di trasporto diversi dal normale.

Dall'**Indennizzo** così ottenuto vanno detratte le franchigie pattuite in **Polizza**.

Per Supporti dati:

Assimoco indennizza i costi necessari ed effettivamente sostenuti per il riacquisto dei supporti di dati distrutti, danneggiati o sottratti nonché per la ricostruzione dei dati contenuti nei supporti stessi.

Non sono indennizzabili i costi dovuti ad errata registrazione, a cancellazione per errore e a centinatura per svista. Se la ricostruzione non è necessaria o non avviene entro un anno dal **Sinistro** vengono indennizzate le sole spese per il riacquisto dei supporti dei dati privi di informazione.

ESEMPIO

In occasione di un **Sinistro Incendio** vengono danneggiati degli hard disk nei quali sono contenuti i documenti della struttura alberghiera assicurata.

L'**Indennizzo** sarà pari al costo di riacquisto degli hard disk e alle spese sostenute per recuperare e reinserire i dati nei supporti.

Se esistono copie di backup e quindi il recupero e reinserimento non è necessario oppure se non viene effettuato entro 12 mesi dal **Sinistro**, **Assimoco** indennizzerà solo il costo di riacquisto, come da fattura, degli hard disk.

Art. 104 - DETERMINAZIONE DELL'INDENNIZZO SECONDO IL CRITERIO DI ADEGUAMENTO TECNOLOGICO

A parziale deroga di quanto indicato all'Art. 103 - Determinazione dell'ammontare del danno, **Assimoco** indennizza anche il costo per adeguamento tecnologico dei beni danneggiati da eventi indennizzabili a termine della presente Sezione.

Qualora la riparazione non sia economicamente conveniente e nel contempo non sia possibile indennizzare il valore a nuovo al momento del sinistro delle apparecchiature danneggiate in quanto tali beni non siano più in commercio e/o in produzione, **Assimoco** prenderà in considerazione il costo base di rimpiazzo (entry level) dell'apparecchiatura che si desume dal listino prezzi della medesima azienda produttrice, ovvero il costo di rimpiazzo base (entry level) per apparecchiatura analoga o corrispondente di altra marca in commercio al momento del sinistro qualora la marca originaria non sia più disponibile sul mercato.

Art. 105 - ASSICURAZIONE PARZIALE E DEROGA ALLA PROPORZIONALE

Per le garanzie previste all'Art. 82 - I danni assicurati - se dalle stime effettuate con le modalità di cui all'Art. 103 - Determinazione dell'ammontare del danno - risulta che i valori di una o più partite, prese ciascuna separatamente, eccedevano al momento del **Sinistro** le somme rispettivamente assicurate con le partite stesse, **Assimoco** risponde del danno in proporzione al rapporto fra il valore assicurato e quello risultante al momento del **Sinistro**.

Resta comunque convenuto fra le parti che tale disposizione non si applicherà nel caso in cui tale eccedenza risulti essere minore del 15%.

ESEMPIO

Applicazione **Regola Proporzionale**:

Valore **Apparecchiature elettroniche**: € 10.000

Valore assicurato in **Polizza**: € 5.000

In caso di Danno totale: **Indennizzo** pari a € 5.000

In caso di Danno parziale ad es. di € 1.000: **Indennizzo** pari a € 500 (poiché in **Polizza** l'**Assicurato** ha previsto un valore pari al 50% dell'**Apparecchiature elettroniche**)

Art. 106 - OFFERTA E PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO

Assimoco comunica all'**Assicurato**, entro 30 giorni dal ricevimento di tutta la documentazione richiesta, la sua offerta d'**Indennizzo** o i motivi per cui non ritiene di formularla, **sempre che non sia stata fatta opposizione**. **Assimoco** corrisponderà l'**Indennizzo** entro 30 giorni dal ricevimento dell'accettazione della sua offerta da parte dell'**Assicurato**. Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del **Sinistro**, il pagamento avverrà **quando l'Assicurato dimostri che non ha commesso o agevolato il danno con dolo, così come previsto dalle presenti Condizioni di Assicurazione**.

SEZIONE SOSTEGNO AL REDDITO



COSA È SEMPRE
ASSICURATO

Art. 107 - I BENI ASSICURABILI

Assimoco assicura, nell'ambito dell'attività svolta, i correntisti delle Banche, degli associati agli intermediari e dei dipendenti dei distributori, inclusi i loro **Familiari**, che collaborano con Assicura Agenzia S.r.l., nonché i clienti di Assicura Agenzia S.r.l. contro i danni di interruzione di esercizio. Sono previste le seguenti garanzie:

- Maggiori spese;
- Indennità aggiuntiva;
- Diaria forfettaria;
- Sostegno temporaneo al reddito.

La garanzia indennità aggiuntiva non può essere acquistata singolarmente.

Art. 108 - LE PERSONE FISICHE ASSICURABILI

La garanzia Sostegno temporaneo al reddito è valida per le persone assicurate che abbiano un'età uguale o inferiore a 70 anni.

Qualora una persona assicurata raggiunga detto limite di età prima della scadenza annuale del contratto, la garanzia rimane valida fino a tale data, al termine della quale l'**Assicurazione** cessa di avere effetto.

Art. 109 - OPERATIVITÀ DELLE GARANZIE

Le garanzie della presente Sezione sono acquistabili solo se attivata la Sezione Incendio, eventi naturali ed altri danni ai beni.



OPZIONI CON UN
PAGAMENTO
AGGIUNTIVO

Art. 110 - MAGGIORI SPESE

Assimoco in caso di **Sinistro** indennizzabile a termini della Sezione Incendio, eventi naturali e altri danni ai beni che provochi l'interruzione totale o parziale dell'attività assicurata, rimborsa le spese straordinarie documentate, purché necessariamente e non inconsideratamente sostenute, per il proseguimento dell'attività quali, a titolo di esempio:

- uso di macchine o impianti in sostituzione di quelli danneggiati o distrutti;
- lavoro straordinario, anche notturno e festivo, del personale;
- lavorazioni presso terzi o affidate a conto terzi;
- fornitura di energia elettrica o termica da parte di terzi;
- affitti di locali per il trasferimento temporaneo dell'attività, compresi i relativi costi di trasferimento.

Il rimborso verrà pertanto limitato alla sola differenza tra le spese effettivamente sostenute e quelle normali necessarie alla prosecuzione dell'attività che sarebbero state sostenute dall'**Assicurato** in assenza di **Sinistro**.

Assimoco non rimborsa le maggiori spese conseguenti a prolungamento ed estensione dell'inattività causate da:

- scioperi, serrate, provvedimenti imposti dall'Autorità;
- difficoltà di reperimento di beni e servizi necessari all'attività e imputabili a causa di forza maggiore quali, a titolo di esempio, disastri naturali, scioperi che impediscano o rallentino le forniture, stati di guerra.

La garanzia si intende prestata per il tempo strettamente necessario per la riparazione o il rimpiazzo delle **Cose** distrutte o danneggiate e comunque limitata alle maggiori spese sostenute nei 120 giorni successivi al momento in cui si è verificato il **Sinistro**.

L'**Assicurazione** è prestata a **Primo rischio assoluto**.

Assimoco corrisponderà l'**Indennizzo** applicando i limiti, le franchigie e gli scoperti riportati nello schema riepilogativo.

Art. 111 - INDENNITÀ AGGIUNTIVA

In caso di **Sinistro** indennizzabile a termini dalla sezione Incendio, eventi naturali e altri danni ai beni verrà riconosciuta, a titolo di **Risarcimento** per interruzione o intralcio dell'attività un'indennità aggiuntiva a percentuale per danni di interruzione d'esercizio.

Pertanto, in caso di **Sinistro**, l'**Indennizzo** calcolato per i **Danni materiali e diretti**, sarà maggiorato di un importo pari al 10% dell'**Indennizzo** liquidabile per danni diretti a **Fabbricato, Contenuto**, con il massimo di € 10.000.

Assimoco corrisponderà l'**Indennizzo** applicando i limiti, le franchigie e gli scoperti riportati nello schema riepilogativo.

Art. 112 - DIARIA FORFETTARIA

In caso di forzata interruzione dell'attività causata da **Sinistro** indennizzabile a termini della Sezione Incendio, eventi naturali e altri danni ai beni **Assimoco** riconoscerà all'**Assicurato** un importo forfettario di € 200 per ogni giorno lavorativo di totale forzata interruzione dell'attività, purché di durata superiore a 5 giorni lavorativi.

Assimoco in nessun caso indennizzerà più di 45 giorni lavorativi.

Qualora detta forzata interruzione fosse parziale, ossia riguardante solo parte della struttura alberghiera assicurata, l'importo forfettario giornaliero sopra indicato sarà ridotto della metà.

Il massimo importo che **Assimoco** sarà tenuta ad indennizzare sarà pertanto pari a € 9.000.

Assimoco corrisponderà l'**Indennizzo** applicando i limiti, le franchigie e gli scoperti riportati nello schema riepilogativo.

Art. 113 - SOSTEGNO TEMPORANEO AL REDDITO**1 Prestazioni assicurate**

L'**Assicurazione** vale per l'**Infortunio** di una singola persona identificata in **Polizza**, intendendosi per tale l'evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca all'**Assicurato**, lesioni fisiche obiettivamente constatabili nello svolgimento:

- a) delle attività professionali e secondarie, compresi quelli occorsi durante il percorso dall'abitazione al luogo di lavoro e viceversa - (Rischio Professionale);
- b) di ogni altra attività svolta senza carattere di professionalità, purché inerenti la vita privata e di relazione, lo svolgimento delle attività domestiche, i passatempi e hobbies, lo svolgimento di attività di volontariato e più in generale le attività legate alla vita quotidiana - (Rischio Extra Professionale).

Sono considerati **Infortunio** gli eventi:

- 1 sofferti durante l'uso e/o la guida di autoveicoli in genere, di motoveicoli, di ciclomotori e di natanti da diporto, sempreché l'**Assicurato**, se alla guida, sia abilitato a norma delle disposizioni di legge vigenti;
- 2 sofferti in conseguenza di malore o in stato di incoscienza, purché non determinati dall'uso di allucinogeni o dall'uso non terapeutico di psicofarmaci e di stupefacenti;
- 3 conseguenti ad abuso di alcolici, con esclusione degli eventi occorsi quando l'**Assicurato** si trova alla guida di veicoli a motore in genere, di motoveicoli, di ciclomotori, di natanti e aeromobili in genere;
- 4 sofferti a causa di imperizia, imprudenza o negligenza anche gravi;
- 5 conseguenti ad atti compiuti dall'**Assicurato** per dovere di solidarietà umana o per legittima difesa;
- 6 derivanti da tumulti popolari, da atti di **Terrorismo**, da aggressioni o da atti violenti aventi movente politico, sociale o sindacale, a condizione che l'**Assicurato** non vi abbia preso parte attiva;
- 7 derivanti da stato di guerra internazionale, guerra civile, lotta armata e insurrezione per un periodo massimo di 14 giorni dall'inizio di tali eventi; la garanzia è valida a condizione che l'**Assicurato**, al momento dello scoppio delle ostilità, si trovi già nello Stato Estero nel quale gli eventi sopra descritti siano insorti;
- 8 occorsi in qualità di passeggero, durante i viaggi aerei di turismo, trasferimento e trasporto pubblico passeggeri su velivoli od elicotteri, fermo restando quanto previsto dall'Art. 116 – I danni non assicurati - comma a);
- 9 occorsi in qualità di passeggero su elicotteri di Enti e/o Società regolarmente autorizzati, che esercitano attività di Elisoccorso di Emergenza: tale evento è garantito a condizione che l'**Assicurato** sia imbarcato sull'elicottero in qualità di volontario che presta servizio di soccorso o qualora sia esso stesso il soggetto soccorso;
- 10 sofferti in conseguenza di movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni o eventi naturali in genere.

Sono parificati ad **Infortunio**:

- 11 l'asfissia non di origine morbosa o patologica;
- 12 gli avvelenamenti acuti da ingestione o assorbimento di sostanze;
- 13 le infezioni causate da germi introdottisi nell'organismo al momento del verificarsi di una lesione esterna traumatica;
- 14 le lesioni causate da contatto improvviso con sostanze corrosive;
- 15 l'annegamento;

- 16 l'assideramento o il congelamento;
- 17 i colpi di sole o di calore;
- 18 la folgorazione;
- 19 le lesioni determinate da sforzi, comprese le ernie addominali;
- 20 le affezioni acute e gli avvelenamenti causati da morsi di animali o da punture di insetti;
- 21 la rottura sottocutanea dei tendini e le lesioni muscolari quali strappi e stiramenti.

2 Operatività temporale

Qualora a seguito di **Infortunio** della singola persona identificata in **Polizza**, il **Ricovero** Ospedaliero sia superiore a 5 giorni consecutivi e/o il periodo di **Convalescenza** domiciliare successivo al **Ricovero** sia superiore a 30 giorni consecutivi, **Assimoco** corrisponderà all'**Assicurato** - a titolo di Sostegno Temporaneo al Reddito - la somma mensile indicata nella scheda di **Polizza** - per un periodo massimo pari a 6 mensilità.

Per il conteggio delle mensilità sarà adottato il seguente criterio:

- a) il periodo di **Ricovero** deve essere superiore a 5 giorni, mentre il periodo di **Convalescenza** prescritto deve essere superiore a 30 giorni e devono essere entrambi certificati da idonea documentazione sanitaria;
- b) la mensilità sarà calcolata a partire dal 6° giorno di **Ricovero** o dal 31° giorno di **Convalescenza** e per periodi di 30 giorni solari;



CHI NON E'
ASSICURATO

Art. 114 - PERSONE FISICHE NON ASSICURABILI

Non sono assicurabili le persone fisiche affette da alcolismo, tossicodipendenza, sieropositività diagnosticata da test HIV, sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS), epilessia. Qualora una o più delle malattie o delle affezioni sopraindicate insorgano nel corso di efficacia del contratto, si applica quanto disposto dall'Art. 1898 del Codice Civile.

Non sono altresì assicurabili i soggetti che, al momento della stipulazione del contratto, esercitano le seguenti professioni:

- Pilota, anche istruttore, di aeromobili, elicotteri e/o di velivoli per il volo;
- Hostess, stewards, membri di equipaggio a bordo di aeromobili ed elicotteri;
- Collaudatore di autoveicoli, motoveicoli e motocicli;
- Addetto al soccorso alpino o in attività in alta montagna;
- Pilota professionista (competizioni automobilistiche, motociclistiche e motoristiche in genere);
- Addetto in impianti di energia nucleare;
- Acrobata, domatore, addestratore di animali operanti in circhi o spettacoli;
- Sportivi professionisti, intendendosi per tali i soggetti che producono reddito da lavoro dall'attività sportiva.

Qualora al momento del **Sinistro** l'attività professionale svolta dall'**Assicurato** sia annoverabile alle suddette, si applica quanto disposto dall'Art. 1898 del Codice Civile.



LIMITI DI COPERTURA

Art. 115 - I DANNI NON ASSICURATI

Sono esclusi dall'**Assicurazione** gli infortuni:

- a) occorsi in occasione dell'uso, anche come passeggero, di aeromobili di Società e/o aziende di lavoro aereo per voli diversi da trasporto pubblico di passeggeri, di aeromobili di aeroclub e di apparecchi per il volo da diporto o sportivo quali ad esempio: deltaplani, ultraleggeri, parapendio, inclusa la pratica del paracadutismo;
- b) occorsi in qualità di pilota e/o componente dell'equipaggio di aeromobili in genere;
- c) occorsi in occasione della partecipazione come pilota e/o passeggero a corse, gare, prove, allenamenti comportanti l'uso di veicoli a motore, motoveicoli, ciclomotori e natanti a motore in genere, compresa la pratica di motocross svolta anche al di fuori di gare, prove, allenamenti, fatto salvo che si tratti di gare di regolarità pura;
- d) occorsi in occasione dell'uso e guida di autoveicoli e motoveicoli a motore all'interno di circuiti adibiti agli sport motoristici;
- e) sofferti per le conseguenze di trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo naturali o provocati, e da accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi x, ecc.);
- f) occorsi in conseguenza di ubriachezza quando l'**Assicurato** si trova alla guida di veicoli a motore, motoveicoli, ciclomotori o natanti di qualsiasi genere;
- g) occorsi in occasione di azioni delittuose dolosamente compiute o tentate dall'**Assicurato** e/o da lui volontariamente attuate o consentite contro la sua persona;

- h) sofferti a causa di malattie mentali e disturbi psichici in genere, di comportamenti nevrotici, epilessia, sindromi organiche cerebrali, schizofrenia, forme maniaco depressive, stati paranoici, sindromi ansiose depressive;
- i) sofferti a causa dell'uso di allucinogeni e da quello non terapeutico di stupefacenti o di psicofarmaci;
- j) occorsi in occasione della partecipazione ad azioni temerarie ed inusuali, salvo gli atti compiuti per solidarietà umana;
- k) sofferti a causa di guerre internazionali o civili, lotta armata e insurrezioni, atti terroristici, fatto salvo quanto previsto all'Art. 114 - Sostegno temporaneo al reddito - punti 6 e 7;
- l) occorsi in occasione della pratica di qualsiasi disciplina sportiva esercitata professionalmente;
- m) sofferti in occasione della pratica di sport estremi quali: free climbing, skydiving, bungee jumping, freestyle ski, helisnow, kitewings, torrentismo, base jumping, canyoning, sci estremo, airboarding e similari alla pratica di sport estremi;
- n) sofferti per l'uso di sostanze biologiche o chimiche quando tali sostanze non siano utilizzate per fini pacifici;
- o) occorsi in occasione dell'uso e/o della guida di veicoli a motore e di natanti da diporto, se l'Assicurato è privo dell'abilitazione di legge; sono tuttavia compresi in garanzia gli infortuni subiti dall'Assicurato anche se in possesso di patente scaduta, a condizione che la patente sia successivamente rinnovata o rilasciata dagli organi competenti, o l'Assicurato dimostri, al momento del **Sinistro**, di essere in possesso dei requisiti per il rinnovo o rilascio, fatta eccezione per il caso di decesso o di invalidità permanente che non consente il rinnovo;
- p) sofferti durante l'arruolamento volontario, il richiamo per mobilitazione o per motivi di carattere eccezionale.

Sono altresì esclusi dall'Assicurazione gli eventi sofferti:

- q) per le conseguenze di ernie diverse da quelle addominali da sforzo e gli infarti da qualunque causa determinati;
- r) per le conseguenze di malattie tropicali inclusa la malaria;
- s) per le conseguenze di operazioni chirurgiche, accertamenti e cure mediche non resi necessari da **Infortunio** indennizzabile ai termini del contratto.

Art. 116 - LIMITE MASSIMO DELL'INDENNIZZO

Salvo il caso previsto dall'art. 1914 del Codice Civile, per nessun titolo **Assimoco** può essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.

Art. 117 - RIEPILOGO DEI LIMITI E DELLE GARANZIE

La garanzia è prestata con i **limiti di Indennizzo** indicati nel seguente schema riepilogativo.

| SCHEMA RIEPILOGATIVO – SEZIONE SOSTEGNO AL REDDITO | | |
|--|--------------------------------|---|
| Art./Comma | Garanzia | Limite indennizzo |
| 111 | Maggiori Spese | Spese sostenute nei 120 giorni dal sinistro fino al massimo della somma assicurata |
| 112 | Indennità Aggiuntiva | 10% dell'indennizzo liquidabile per i danni diretti alle partite fabbricate, Contenuto e con il massimo di € 10.000 |
| 113 | Diaria Forfettaria | € 200 per ogni giorno lavorativo a condizione che l'interruzione sia superiore a 5 giorni e con il massimo di 45 giorni |
| 114 | Sostegno temporaneo al reddito | La somma mensile indicata in polizza per un massimo di 6 mensilità |



DOVE VALE LA
COPERTURA

Art. 118 - VALIDITÀ TERRITORIALE DELLA COPERTURA

L'Assicurazione vale nell'ubicazione indicata in **Polizza**, entro i confini della Repubblica Italiana. Nel caso in cui l'attività esercitata venga trasferita, la garanzia è prestata nel periodo di trasloco, sia nel vecchio che nel nuovo indirizzo per i sette giorni successivi alla comunicazione del trasferimento, a condizione che la nuova ubicazione dell'attività sia sita nel territorio italiano; successivamente rimane operante solo per il nuovo indirizzo.

OBBLIGHI IN CASO DI
SINISTRO**Art. 119 - COSA DEVE FARE IL CONTRAENTE/ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO**

In caso di **Sinistro** il **Contraente/Assicurato** deve:

- fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico di **Assimoco**;
- darne avviso scritto all'Intermediario assicurativo che ha rilasciato la **Polizza** oppure ad **Assimoco** entro cinque giorni da quando ne ha avuto conoscenza;
- fare, nei cinque giorni successivi da quando ne ha avuto conoscenza, dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, precisando, in particolare, il momento dell'inizio del **Sinistro**, la causa presunta del **Sinistro** e l'entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa ad **Assimoco**.

L'inadempimento di una di tali incombenze può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'**Indennizzo**.

Art. 120 - COSA DEVE FARE IL CONTRAENTE/ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO INFORTUNI

In caso di **Sinistro** il **Contraente**, l'**Assicurato** o i suoi aventi diritto devono darne avviso scritto all'Intermediario al quale è assegnato il contratto, oppure ad **Assimoco**, entro dieci giorni da quando ne hanno avuto la possibilità.

La denuncia sottoscritta dall'**Assicurato** o - in caso di impedimento per le conseguenze dell'**Infortunio** riportate - dai suoi aventi diritto, deve essere corredata da certificato medico o da documentazione sanitaria e contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora dell'evento, nonché una dettagliata descrizione delle sue modalità di accadimento e tutta la idonea documentazione sanitaria.

Il decorso delle lesioni deve essere documentato da ulteriori certificati medici. L'**Assicurato** o, in caso di decesso, i beneficiari designati o gli eredi legittimi e/o testamentari, deve consentire ad **Assimoco** le indagini, le valutazioni e gli accertamenti necessari da eseguirsi in Italia. L'**Assicurato** è inoltre tenuto a sottoporsi, in Italia, agli accertamenti, alle visite e ai controlli medici disposti da **Assimoco**, fornendo tutta la necessaria documentazione sanitaria e sciogliendo a tal fin dal segreto professionale i medici e gli Istituti di Cura.

L'inadempimento dei predetti obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'**Indennizzo**.

Art. 121 - TITOLARITÀ DEI DIRITTI NASCENTI DALLA POLIZZA

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla **Polizza** non possono essere esercitati che dal **Contraente** e da **Assimoco**. In caso di **Sinistro** spetta esclusivamente al **Contraente** compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni sono vincolanti sia per l'**Assicurato** (se diverso dal **Contraente**) sia per i terzi interessati, restando esclusa ogni loro facoltà di impugnativa. L'**Indennizzo** liquidato a termine di **Polizza** non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato. È data tuttavia facoltà al **Contraente** di richiedere il subentro dell'**Assicurato** in tutti gli atti necessari alla gestione e liquidazione del **Sinistro**.

Art. 122 - MODALITÀ DI VALUTAZIONE DEL DANNO

L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:

- direttamente da **Assimoco**, o persona da questa incaricata, con il **Contraente** o persona da lui designata;

oppure,

- a richiesta di una delle parti, fra due Periti nominati uno da **Assimoco** ed uno dal **Contraente** con apposito atto unico. I due Periti eventualmente nominati devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere diritto ad alcun voto deliberativo. Se una delle parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il **Sinistro** è avvenuto. Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio perito; quelle del terzo perito sono ripartite a metà.

In caso di **Sinistro** che colpisca uno o più reparti, le operazioni peritali saranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare, per quanto possibile, l'attività – anche se ridotta – svolta nelle aree non direttamente interessate dal **Sinistro** o nelle stesse porzioni utilizzabili dei reparti danneggiati.

Art. 123 - COMPITI DEI PERITI

I periti devono:

- indagare su circostanze, natura, causa e modalità del **Sinistro**;
- verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del **Sinistro** esistevano circostanze non comunicate che abbiano aggravato il **Rischio**, nonché verificare se il **Contraente** e/o **Assicurato** abbiano adempiuto agli obblighi contrattualmente previsti in caso di **Sinistro**;
- verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle Cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del **Sinistro**;
- procedere alla stima ed alla liquidazione del danno comprese le spese di salvataggio.

I risultati delle operazioni eventualmente svolte in contraddittorio tra le parti devono essere raccolti in apposito verbale, con allegate le stime dettagliate, da redigersi in doppio esemplare, uno per **Assimoco** ed uno per il **Contraente**.

I risultati delle valutazioni di cui ai punti 3) e 4) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza, o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni.

La perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.

I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

Art. 124 - ONORARI DEI PERITI

Assimoco si obbliga, in caso di **Sinistro**, nell'ambito del **Massimale** previsto per gli Onorari periti della Sezione Incendio, eventi naturali ed altri danni ai beni, a rimborsare le spese e gli onorari di competenza del perito che il **Contraente** avrà scelto e nominato conformemente alle presenti Condizioni di Assicurazione, nonché la quota parte di spese ed onorari a carico del **Contraente** a seguito di nomina del terzo perito e ciò, complessivamente, fino a concorrenza del 5% del danno indennizzabile a termini di **Polizza**, con il massimo di € 10.000.

Resta convenuto che il **Contraente** è tenuto a dimostrare ad **Assimoco** le somme pagate al perito od ai periti anzidetti.

Art. 125 - ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO

L'esagerazione dolosa del danno determina la perdita del diritto all'**Indennizzo**.

NOTA BENE

L'esagerazione dolosa del danno si verifica quando l'**Assicurato** dichiara, consapevolmente e volontariamente, un'entità del danno superiore alla realtà.

Art. 126 - RINUNCIA ALLA RIVALSA

Assimoco rinuncia all'azione di rivalsa, salvo il caso di dolo, verso:

- le persone delle quali l'**Assicurato** deve rispondere a norma di legge;
- le Società controllate, consociate e collegate ed i clienti,

purché l'**Assicurato**, a sua volta, non eserciti l'azione verso il responsabile medesimo.

Il diritto di rivalsa consente ad **Assimoco** di agire nei confronti del responsabile del **Sinistro** in modo tale da recuperare le somme pagate al danneggiato a titolo di **Risarcimento**.

Art. 127 - FORMA DELL'ASSICURAZIONE

L'**Assicurazione** è prestata fino alla concorrenza della somma assicurata, senza applicare la **Regola Proporzionale** prevista dalle norme vigenti.

Art. 128 - OFFERTA E PAGAMENTO DELL' INDENNIZZO

Assimoco comunica all'**Assicurato**, entro 30 giorni dal ricevimento di tutta la documentazione richiesta, la sua offerta d'**Indennizzo** o i motivi per cui non ritiene di formularla, sempre che non sia stata fatta opposizione. **Assimoco** corrisponderà l'**Indennizzo** entro 30 giorni dal ricevimento dell'accettazione della sua offerta da parte dell'**Assicurato**. Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del **Sinistro**, il pagamento avverrà quando l'**Assicurato** dimostri che non ha commesso o agevolato il danno con dolo, così come previsto dalle presenti Condizioni di Assicurazione.

SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE



COSA E' SEMPRE
ASSICURATO

Art. 129 - DESTINATARI DELL'ASSICURAZIONE

Assimoco assicura i correntisti delle Banche e gli associati agli intermediari ed i dipendenti dei distributori, inclusi i loro **Familiari**, che collaborano con Assicura Agenzia S.r.l. nonché i clienti di Assicura Agenzia S.r.l.

I destinatari sono tutelati per danni involontariamente cagionati a terzi:

- collegati all'attività svolta, compresa la conduzione dei **Fabbricati**;

I destinatari possono inoltre essere tutelati:

- per le lesioni subite dai prestatori di lavoro;
- per la responsabilità derivante dalla proprietà dei **Fabbricati**.

Art. 130 - I DANNI ASSICURATI - RCT

1 Responsabilità civile verso terzi

Assimoco tiene indenne l'**Assicurato** di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di **Risarcimento** (capitale, interessi e spese) di **Danni corporali** (morte e lesioni personali) e di **Danni materiali** (distruzione o deterioramento di beni fisicamente determinati), involontariamente cagionati a terzi, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai rischi per i quali è stipulata l'**Assicurazione**. L'**Assicurazione** vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'**Assicurato** per **Danni corporali** e materiali imputabili a fatto doloso e/o colposo di persone addette all'attività per le quali è prestata l'**Assicurazione** e delle quali lo stesso debba rispondere ai sensi di legge.

L'**Assicurazione** Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) è estesa i **Danni corporali** e materiali cagionati a terzi in conseguenza dell'esercizio delle seguenti attività:

- operazioni di ritiro e consegna delle attrezzature e provviste alimentari presso terzi;
- proprietà ed uso di velocipedi a pedali da parte dei dipendenti per lavoro o per servizio nell'area di proprietà della struttura;
- gestione ed uso, nell'ambito della struttura alberghiera assicurata, di distributori automatici di cibi e bevande;
- servizio di pulizia dei Locali della struttura; qualora tale servizio sia affidato a terzi, la garanzia opera a favore dell'Assicurato nella sua qualità di committente dei lavori;
- servizio antincendio interno alla struttura organizzato e composto da personale dipendente dell'Assicurato;
- erogazione di servizi sanitari prestati in presidi posti all'interno della struttura alberghiera assicurata, compresa la responsabilità civile personale dei sanitari Addetti al servizio, sempreché tali soggetti siano in possesso dei requisiti previsti da leggi e regolamenti per il loro svolgimento. Il **Massimale** indicato nel contratto per l'Assicurazione RCT rappresenta il massimo esborso di **Assimoco** per uno o più sinistri verificatisi in ciascun periodo assicurativo annuo;
- organizzazione, nell'ambito delle sedi aziendali, di corsi di formazione e/o aggiornamento professionale cui possono partecipare anche soggetti esterni, di conferenze, congressi, tavole rotonde, convegni e seminari;
- partecipazione ad esposizioni, fiere, mostre e mercati, compreso l'allestimento e lo smontaggio di stands, con intesa che qualora l'allestimento e lo smontaggio sia affidato a terzi, la garanzia opera a favore dell'**Assicurato** nella sua qualità di committente dei lavori;
- proprietà e manutenzione di insegne, cartelli pubblicitari, striscioni ovunque installati, con intesa che qualora la manutenzione sia affidata a terzi, la garanzia opera a favore dell'**Assicurato** nella sua qualità di committente dei lavori. Sono esclusi i danni ai **Fabbricati**, superfici e beni sui quali sono affissi insegne, cartelli e striscioni;
- l'organizzazione di gite aziendali e di attività ricreative, sociali e sportive in genere. Ai fini della presente garanzia sono considerati terzi anche i partecipanti alle suddette attività;
- organizzazione di visite guidate sia nell'ambito della struttura alberghiera. Tutti i soggetti, esclusi gli **Addetti** nello svolgimento delle proprie mansioni, che partecipano a questa attività sono considerati terzi limitatamente alle lesioni corporali;
- servizio di vigilanza effettuato anche con guardiani armati e/o cani, inclusa la proprietà di cani da guardia e non, nonché animali domestici, nell'area di proprietà della struttura alberghiera.
- ai veicoli da trasporto merci sottoposti alle operazioni di carico e scarico ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione delle anzidette operazioni.

2 Atti Violenti – Rapine – Aggressioni

La garanzia è estesa alla responsabilità civile derivante all'**Assicurato** per **Danni corporali** e materiali subiti da terzi a seguito di **Rapina**, aggressioni e atti violenti, a condizione che tali fatti e/o atti siano avvenuti nell'ambito dell'area di pertinenza dell'attività alberghiera.

3 Incendio, scoppio ed esplosione di cose dell'assicurato o da lui detenute

La garanzia comprende il risarcimento dei **Danni materiali** e diretti, cagionati alle **Cose** di terzi, causati da **Incendio, Scoppio ed Esplosione** delle **Cose** di proprietà dell'**Assicurato** o dallo stesso detenute, anche temporaneamente collocate presso terzi, ovvero **Incendio, Scoppio ed Esplosione** della struttura alberghiera.

Assimoco non indennizza i danni a **Cose** di terzi che l'**Assicurato** detenga a qualsiasi titolo ed alle **Cose** sulle quali si eseguono i lavori.

Qualora per la presente garanzia fosse valida ed operante analogo assicurazione incendio, l'**Assicurazione** opererà in secondo rischio e cioè solo per l'eccedenza rispetto ai massimali e/o limiti di risarcimento assicurati con la predetta assicurazione incendio.

4 Interruzione o sospensione di attività

La garanzia comprende i danni da interruzione o sospensione (totale o parziale) dell'utilizzo di beni, mancato o ritardato inizio di attività di servizi, purché conseguenti a **Danni materiali** indennizzabili a termini del presente contratto.

5 Committenza auto

La garanzia è operante per la responsabilità civile che possa derivare all'**Assicurato** ai sensi dell'Art. 2049 del Codice Civile, quale committente, per i danni cagionati a terzi dai dipendenti muniti di regolare abilitazione che, per suo conto, si trovino alla guida di autocarri fino a 35 Q.li, autovetture, motocicli, ciclomotori e natanti anche a motore, sempreché tali veicoli non siano di proprietà dell'**Assicurato** e/o allo stesso intestati al PRA e/o a lui dati in locazione. È fatto salvo in ogni caso il diritto di surrogazione di **Assimoco** nei confronti dei responsabili entro i limiti in cui sia operante la copertura assicurativa RC Auto.

Sono compresi in garanzia i **Danni corporali** subiti dai terzi trasportati.

Non sono considerati terzi il conducente dell'autoveicolo nonché le persone che si trovino con lui nei rapporti di cui all'Art. 144 - Persone non considerate terzi - lettera a).

6 Committenza generica

La garanzia è prestata per la responsabilità civile imputabile all'**Assicurato** per **Danni corporali** e materiali cagionati a terzi, nella sua veste di committente di operazioni, lavori e/o servizi connessi all'attività cui si riferisce l'**Assicurazione** ed affidati per la loro esecuzione ad altre ditte, enti o persone in genere.

7 Errato trattamento dei dati personali ai sensi del regolamento UE 2016/679

La garanzia è prestata per la responsabilità civile derivante alla **Contraente/Assicurato** ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e del decreto n. 101/18 del 10 agosto 2018 per le **Perdite patrimoniali** cagionate ai terzi/clienti, in conseguenza di errato **Trattamento** del dato purché conseguenti a fatti involontari e non derivanti da comportamento illecito continuativo.

8 Responsabilità Civile Personale degli Addetti

La garanzia è operante per la responsabilità civile imputabile personalmente e direttamente agli **Addetti** dell'**Assicurato**, per **Danni corporali** e materiali involontariamente cagionati a terzi - escluso l'**Assicurato** stesso - nello svolgimento delle loro mansioni.

Agli effetti della presente garanzia sono considerati terzi, entro i limiti dei massimali previsti per l'**Assicurazione** RCT, anche gli **Addetti dell'Assicurato** per gli infortuni (escluse le malattie professionali) occorsi nello svolgimento delle loro mansioni, a condizione che dall'evento derivino la morte o lesioni corporali gravi o gravissime così come definite all'Art. 583 del Codice Penale.

Sono esclusi dalla garanzia tutti i soggetti non rientranti nella definizione di **Addetti**. I massimali stabiliti per l'**Assicurazione** RCT restano ad ogni effetto unici anche in caso di responsabilità di più assicurati tra loro.

9 Responsabilità per danni causati da personale non Dipendente

L'Assicurazione opera anche per la responsabilità civile derivante all'Assicurato - per **Danni materiali** e per morte o lesioni personali gravi o gravissime così come definite all'Art. 583 del Codice Penale - involontariamente cagionati a terzi, mentre attendono per conto e nell'interesse dell'Assicurato ai lavori oggetto dell'attività assicurata dal contratto:

- dai titolari e i dipendenti di aziende addette a servizi di manutenzione, riparazione e collaudo, pulizia dei **Locali**;
- dai titolari e dipendenti di imprese quali aziende di trasporto, fornitori e clienti che occasionalmente partecipano ai lavori di carico e scarico, o a lavori complementari all'attività della struttura alberghiera assicurata;
- dai **Lavoratori stagionali**;

10 Responsabilità per danni causati da Liberi Professionisti e Consulenti

La garanzia opera anche per la responsabilità civile derivante all'Assicurato - per **Danni materiali** e per morte o lesioni personali - involontariamente cagionati a terzi da liberi professionisti (ingegneri, progettisti, direttori lavori, assistenti degli stessi) e da consulenti amministrativi, tecnici e legali mentre attendono per conto e nell'interesse dell'Assicurato ai lavori oggetto dell'attività assicurata dal contratto. I massimali stabiliti per l'Assicurazione RCT restano ad ogni effetto unici anche in caso di responsabilità di più assicurati tra loro.

11 Responsabilità Civile Personale dei Soci non Dipendenti, Amministratori e Legale Rappresentante

La garanzia è estesa alla responsabilità civile personale dei soci non **Addetti** all'attività, degli amministratori e del legale rappresentante per **Danni corporali** e materiali cagionati a terzi, sempreché l'evento dannoso sia conseguente allo svolgimento da parte di tali soggetti di mansioni inerenti l'attività assicurata.

I massimali stabiliti per l'Assicurazione RCT restano ad ogni effetto unici anche in caso di responsabilità di più assicurati tra loro.

12 Responsabilità per fatto dei Subappaltatori

La garanzia è operante per la responsabilità civile ascrivibile all'Assicurato per **Danni corporali** (morte e lesioni personali - escluse le malattie professionali) e per **Danni materiali** cagionati a terzi da fatto dei subappaltatori (inclusi i loro dipendenti) mentre eseguono i lavori per conto e nell'interesse dello stesso.

La garanzia è valida a condizione che l'Assicurato sia in regola con gli obblighi previsti all'Art. 26 del TU D.lgs. 09/04/2008 N. 81 in caso di utilizzo di contratti di appalto, d'opera o di somministrazione e che i rapporti tra Assicurato e subappaltatori risultino da regolare contratto, fermo il diritto di rivalsa di **Assimoco** per i danni provocati dai subappaltatori.

La presente condizione opera esclusivamente qualora i lavori ceduti in subappalto non superino il 30% del fatturato complessivo dell'attività assicurata dal contratto.

I massimali stabiliti per l'Assicurazione RCT restano ad ogni effetto unici anche in caso di responsabilità di più assicurati tra loro.

13 Responsabilità in materia di tutela della salute e della sicurezza dei luoghi di lavoro (d.lgs. 2008/81)

La garanzia è estesa alla responsabilità civile personale ascrivibile agli **Addetti** dell'Assicurato che, ai sensi delle prerogative a loro attribuite dal D.lgs. 09/04/2008 N. 81 e delle definizioni di cui all'Art. 2 dello stesso D.lgs., sono incaricati di verificare il rispetto degli adempimenti, l'osservanza ed il controllo delle norme e delle disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza dei luoghi di lavoro, fatto salvo, in caso di dolo, il diritto di rivalsa di **Assimoco** nei confronti degli stessi.

I massimali stabiliti per l'Assicurazione RCT restano ad ogni effetto unici anche in caso di responsabilità di più assicurati tra loro.

14 Danni da inquinamento

La garanzia comprende i **Danni corporali** e materiali in conseguenza di inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo provocato da sostanze di qualunque natura emesse o comunque fuoriuscite, a seguito di rottura improvvisa, identificabile ed accidentale di impianti, condutture e macchinari fissi in genere. **Assimoco** non indennizza i **Danni corporali** e materiali derivanti da emissione o fuoriuscita di sostanze inquinanti in conseguenza di occlusione, tracimazione e/o rigurgito, da qualunque causa determinati, dagli impianti, condutture e macchinari, nonché da serbatoi e cisterne mobili e fisse.

Assimoco, per tutte le garanzie di cui al presente articolo, corrisponderà l'**Indennizzo** applicando i limiti, le franchigie e gli scoperti riportati nello schema riepilogativo.

Art. 131 - RIVALSA I.N.P.S. E INAIL

Tanto l'**Assicurazione** Responsabilità Civile verso Terzi (Art. 130/1 - Responsabilità Civile verso Terzi), quanto l'**Assicurazione** Responsabilità Civile verso Prestatori d'Opera (Art. 136/1 - Responsabilità Civile verso Prestatori d'Opera - RCO), se operante, valgono anche in relazione alle azioni di rivalsa esperite dall'INPS, ai sensi dell'Art. 14 della legge 12 giugno 1984, n. 222. L'Assicurazione Responsabilità Civile verso Terzi (Art. 130/1 - Responsabilità Civile verso Terzi) è inoltre operante ai sensi degli Articoli 10 e 11 del DPR 30 giugno 1965 n. 1124 e dell'Articolo 13 del D. Lgs.23 febbraio 2000 n. 38, per gli infortuni sofferti da Terzi per i quali l'INAIL sia tenuta ad erogare una prestazione.

Per i titolari, i Familiari coadiuvanti, i soci e gli associati in partecipazione che prestano la loro opera, in quanto soggetti all'obbligo dell'assicurazione INAIL, la garanzia opera limitatamente alla rivalsa INAIL, se non operante l'Art. 136/1 - Responsabilità Civile verso Prestatori d'Opera - RCO.

Art. 132 - DANNI SUBITI DA PERSONALE DELL'ASSICURATO NON COMPRESO NELLA DEFINIZIONE DI ADDETTI

L'**Assicurazione** RCT comprende i **Danni corporali** (morte e lesioni personali - escluse le malattie professionali), subiti nello svolgimento delle loro mansioni:

1 Danni corporali Subiti Da Personale Non Dipendente

I Danni corporali (morte e lesioni personali - escluse le malattie professionali) subiti nello svolgimento delle loro mansioni:

- a) dai prestatori di lavoro non dipendenti che nel rispetto della vigente legislazione, si trovino occasionalmente a partecipare alle attività cui si riferisce la presente **Assicurazione** per l'effettuazione di prove pratiche su macchinari o per formazione/istruzione al lavoro: stage, tirocini, borse di studio, corsi di formazione, a condizione che l'evento che ha generato il danno non sia considerabile come **Infortunio** sul lavoro rientrante nell'**Assicurazione** di cui all'Art.136 – I danni assicurati – RCO;
- b) dai titolari e i dipendenti di aziende addette a servizi di manutenzione, riparazione e collaudo, pulizia dei **Locali**;
- c) dai titolari ed i dipendenti di imprese quali aziende di trasporto, fornitori e clienti che occasionalmente partecipano ai lavori di carico e scarico, o a lavori complementari all'attività della struttura alberghiera assicurata;
- d) dagli **Addetti** dell'**Assicurato** in conseguenza di crollo totale o parziale del/i **Fabbricato**/i e delle relative pertinenze, a condizione che l'evento che ha generato il danno non sia considerabile come **Infortunio** sul lavoro rientrante nell'**Assicurazione** di cui all'Art. 136 – I danni assicurati – RCO - che ai fini della presente sono considerati terzi.

I massimali stabiliti per l'**Assicurazione** RCT restano ad ogni effetto unici, anche in caso di più assicurati tra loro.

2 Responsabilità per danni subiti da Liberi Professionisti e Consulenti

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'**Assicurato** - per **Danni corporali** (per morte e lesioni personali) subiti da liberi professionisti (ingegneri, progettisti, direttori lavori, assistenti degli stessi) e da consulenti amministrativi, tecnici e legali mentre attendono per conto e nell'interesse dell'**Assicurato** ai lavori oggetto dell'attività assicurata dal contratto.

I massimali stabiliti per l'**Assicurazione** RCT restano ad ogni effetto unici, anche in caso di più assicurati tra loro.

3 Responsabilità per danni subiti dagli Amministratori

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'**Assicurato** per i **Danni corporali** subiti dagli Amministratori (escluso il Legale Rappresentante), in relazione all'espletamento delle cariche da questi ricoperte negli organi sociali. Tale estensione non opera qualora l'evento dannoso in cui l'amministratore è coinvolto, sia conseguente alla sua partecipazione attiva e diretta all'attività per la quale è prestata l'**Assicurazione**.

4 Responsabilità per danni subiti da Subappaltatori

La responsabilità civile derivante all'**Assicurato** per i **Danni corporali** (morte e lesioni personali gravi o gravissime) conseguenti ad infortuni (escluse le malattie professionali) subiti dai subappaltatori (inclusi i loro dipendenti) nello svolgimento delle loro mansioni.

La garanzia è valida a condizione che l'**Assicurato** sia in regola con gli obblighi previsti all'Art. 26 del TU D. Lgs. 09/04/2008 N. 81, nel caso di utilizzo di contratti di appalto, d'opera o di somministrazione.

La presente condizione opera esclusivamente qualora i lavori ceduti in subappalto non superino il 30% del fatturato complessivo dell'attività assicurata dal contratto.

Se al momento del **Sinistro** la percentuale di subappalto dovesse risultare:

- a) compresa tra il 31% e il 50% del fatturato complessivo dell'attività, il **Risarcimento** sarà pari a l'80% del danno liquidabile;
- b) superiore al 51% del fatturato complessivo dell'attività, il **Risarcimento** sarà pari al 70% del danno liquidabile.

Resta inteso che in caso di corresponsabilità di uno più Assicurati, l'esposizione globale di **Assimoco** non potrà superare il **Massimale** per **Sinistro** previsto per l'**Assicurazione** RCT che rappresenta la massima esposizione di **Assimoco**, anche nel caso di evento che interessi contemporaneamente le garanzie RCT e RCO.

Assimoco corrisponderà l'**Indennizzo** applicando i limiti, le franchigie e gli scoperti riportati nello schema riepilogativo.

Art. 133 - SOMMINISTRAZIONE E/O VENDITA DI PRODOTTI ALIMENTARI

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'**Assicurato**, ai sensi di legge, per i **Danni corporali** involontariamente cagionati a terzi dai generi alimentari somministrati o venduti al dettaglio dallo stesso, con esclusione dei danni dovuti a difetto originario dei prodotti. Per i generi alimentari prodotti direttamente dall'**Assicurato** e somministrati o venduti nella struttura assicurata o presso stand o bancarelle, l'**Assicurazione** vale anche per i **Danni corporali** dovuti a difetto originario del **Prodotto**.

Assimoco, indennizza inoltre, i **Danni corporali** e **materiali** subiti dai dipendenti dell'**Assicurato**, dai clienti e/o ospiti, derivanti dalla gestione di servizi di catering.

L'**Assicurazione** presta i suoi effetti a condizione che il danno si verifichi entro 12 mesi dalla somministrazione o dalla vendita dei prodotti e sempreché la somministrazione o la vendita sia avvenuta durante il periodo di efficacia del contratto, ma non oltre la data di scadenza del contratto stesso.

Assimoco non indennizza i danni:

- a) alle **Cose** vendute e somministrate, nonché le spese relative alla loro riparazione, sostituzione o rimpiazzo;
- b) conseguenti al loro mancato uso o disponibilità;
- c) derivanti dalla detenzione di prodotti non conformi a norme e regolamenti che disciplinano l'attività dell'**Assicurato**.

Assimoco corrisponderà l'**Indennizzo** applicando le **Franchigie** ed i limiti indicati nello schema riepilogativo.

Art. 134 - SERVIZIO DI GUARDAROBA

La garanzia comprende i danni dei quali l'**Assicurato** sia tenuto a rispondere verso gli ospiti (che non pernottano nella struttura), ai sensi dell'Art. 1784 del Codice Civile, per sottrazione, distruzione o deterioramento delle cose consegnate.

Assimoco non indennizza:

- i danni a denaro, valori bollati, marche, titoli di credito, valori in genere, veicoli, motoveicoli, cicli e motocicli, natanti in genere incluse le cose in essi contenute;
- i danni alle cose non consegnate;
- i danni cagionati da incendio e da bruciature per contatto con apparecchi di riscaldamento e di stiratura, nonché quelli causati da lavatura, smacchiatura e procedimenti similari;

Art. 135 - PREMIO DI ASSICURAZIONE IN BASE AL NUMERO DI POSTI LETTO

Il **Premio** della presente sezione è calcolato in base al numero di posti letto, dichiarato dal **Contraente/Assicurato** ed indicato nella Scheda di Polizza.

Qualora il numero dei posti letto dovesse subire variazioni nel corso della medesima annualità assicurativa la copertura si intende comunque operante indipendentemente dal numero effettivo dei posti letto al momento del **Sinistro**. Le variazioni in aumento o diminuzione non richiedono versamento o rimborso di **Premio** nel corso dell'annualità.

In caso di variazioni di cui sopra, all'atto del rinnovo annuale del contratto il **Contraente/Assicurato** si impegna a dichiarare ad **Assimoco** il numero effettivo dei posti letto; sulla base di tale dichiarazione il **Premio** di rinnovo viene modificato di conseguenza.

Si conviene che in caso di omessa dichiarazione delle variazioni in aumento di tale numero, **Assimoco** procederà alla liquidazione del danno applicando la proporzione tra il numero dei posti letto dichiarati al momento della stipulazione della **Polizza** e quello accertato al momento del **Sinistro**, cioè in applicazione dell'Art. 1898 Codice Civile ultimo comma.

OPZIONI CON
PAGAMENTO DI UN
PREMIO AGGIUNTIVO**Art. 136 - I DANNI ASSICURATI – RCO****1 Responsabilità Civile verso prestatori d'opera**

Assimoco si obbliga a tenere indenne l'**Assicurato**, di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:

- a) ai sensi degli Articoli 10 e 11 del DPR 30 giugno 1965 n. 1124 e dell'Articolo 13 del D.lgs. 23 febbraio 2000 n. 38, per gli infortuni sofferti (comprese le malattie professionali nei termini di cui all'Art./ – Malattia professionale) per i quali l'INAIL sia tenuta ad erogare una prestazione, da prestatori di lavoro - rientranti nella definizione di **Addetti** - assicurati ai sensi dei predetti DPR 30 giugno 1965 n. 1124 e D. Lgs. 23 febbraio 2000 n. 38, nello svolgimento delle attività per le quali è prestata l'**Assicurazione**. Per i titolari, i **Familiari** coadiuvanti, i soci e gli associati in partecipazione che prestano la loro opera, in quanto soggetti all'obbligo dell'**Assicurazione** INAIL, la garanzia opera limitatamente alla rivalsa INAIL;
- b) ai sensi del Codice Civile a titolo di **Risarcimento** di danni non rientranti nella disciplina del DPR 30 giugno 1965 n. 1124 e del D. Lgs. 23 febbraio 2000 n. 38, cagionati ai prestatori di lavoro rientranti nella definizione di **Addetti**, per morte e per lesioni personali dalle quali sia derivata un'invalità permanente (comprese le malattie professionali nei termini di cui all'Art.136/2 – Malattia professionale)

L'**Assicurazione** RCO è efficace purché, al momento del **Sinistro**, l'**Assicurato** sia in regola con gli obblighi assicurativi di legge, o che, se non in regola, l'irregolarità derivi da comprovata ed involontaria errata interpretazione delle norme e dei regolamenti vigenti in materia (Buona Fede Inail).

2 Malattia professionale

L'**Assicurazione** della Responsabilità Civile verso Operai (RCO) è estesa, alle condizioni ivi previste, alle malattie professionali sofferte da prestatori di lavoro da lui dipendenti, assicurati ai sensi della predetta, ed **Addetti** alle attività per le quali è prestata l'**Assicurazione**. Nella definizione di malattie professionali si intendono altresì quelle malattie dovute a causa di lavoro o servizio, sempreché riconosciute come tali dalla magistratura con sentenza passata in giudicato. La presente **Assicurazione** è efficace a condizione che, al momento del **Sinistro**, l'**Assicurato** sia in regola con gli obblighi dell'**Assicurazione** di legge o che, se non in regola, l'irregolarità derivi da comprovata ed involontaria errata interpretazione delle norme vigenti in materia. Questa estensione spiega i suoi effetti a condizione che le malattie insorgano e si manifestino in data posteriore a quella della stipula del contratto e siano conseguenza di fatti colposi commessi e verificatisi per la prima volta durante il periodo di validità della presente estensione.

La garanzia non è operante:

- per quei prestatori di lavoro dipendenti per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale precedentemente indennizzata o indennizzabile;
- per la intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge da parte dell'**Assicurato**;
- all'intenzionale mancata prevenzione del danno, per omessa riparazione o adattamento dei mezzi e/o delle misure predisposte per prevenire, contenere o eliminare fattori patogeni da parte dell'**Assicurato**; detta esclusione cessa di avere effetto per danni verificatisi successivamente al momento in cui, per porre rimedio alla situazione, vengano intrapresi accorgimenti che possano essere ragionevolmente ritenuti idonei in rapporto alle circostanze;
- per le malattie professionali che si manifestino dopo 12 mesi dalla data di cessazione della presente garanzia o dalla data di cessazione del rapporto di lavoro;
- per le malattie professionali conseguenti ad asbestosi e silicosi, nonché per i casi di contagio da HIV.

L'**Assicurazione** è prestata fino a concorrenza del **Massimale** previsto per l'**Assicurazione** RCO, che rappresenta la massima esposizione di **Assimoco** per:

- uno o più sinistri verificatisi in uno stesso periodo annuo di **Assicurazione**;
- uno o più sinistri originati in tempi diversi dal medesimo tipo di malattia professionale;
- per tutta la durata del contratto.

Fermi gli obblighi di denuncia dei sinistri previsti dalle Condizioni **Assicurazione**, l'**Assicurato** ha l'obbligo, con la massima tempestività, di denunciare ad **Assimoco** o all'intermediario al quale è assegnato il contratto l'insorgenza di una malattia professionale e di far seguito al più presto con le notizie, la documentazione e tutti gli altri atti relativi al caso denunciato.

Assimoco ha il diritto di effettuare in qualsiasi momento ispezioni per verifiche e/o controlli sullo stato degli stabilimenti dell'**Assicurato**, ispezioni per le quali l'**Assicurato** stesso è tenuto a consentire il libero accesso e a fornire tutte le notizie e la documentazione necessaria nei limiti del Regolamento UE 2016/679 e del decreto n. 101/18 del 10 agosto 2018.

3 Addetti stagionali

Le garanzie previste al punto 1 si intendono operanti anche per **Addetti stagionali**, fino ad un massimo di 4 e per un periodo massimo di 120 giorni, sempre che in regola con gli obblighi assicurativi previdenziali e con le norme di legge in tema di occupazione e mercato del lavoro. La copertura di **Addetti stagionali**, in eccesso a 4, dovrà essere preventivamente concordata tra le parti. Qualora in caso di **Sinistro** si riscontri una discordanza superiore a quanto previsto (numero di **Addetti stagionali** superiore a 4 o superamento del limite di 120 giorni nell'arco dell'anno solare), **Assimoco** procederà alla liquidazione del danno come segue:

- Numero **Addetti stagionali** compreso tra 4 e 6 o numero giorni compreso tra 121 e 180, il **Risarcimento** sarà pari al 75% del danno liquidabile;
- Numero **Addetti stagionali** superiore a 6 o numero giorni maggiore di 180, il **Risarcimento** sarà pari al 50% del danno liquidabile.

In ogni caso per gli **Addetti stagionali** non vale la garanzia Malattie Professionali di cui al precedente punto.

Assimoco, per tutte le garanzie di cui al presente articolo, corrisponderà l'**Indennizzo** applicando i limiti, le franchigie e gli scoperti riportati nello schema riepilogativo.

Art. 137 - COSE PORTATE IN ALBERGO DAI CLIENTI

La garanzia comprende i danni dei quali l'**Assicurato** sia tenuto a rispondere verso i clienti, ai sensi degli Artt. 1783, 1784 e 1785bis del Codice Civile, per sottrazione, distruzione o deterioramento delle cose portate consegnate o non consegnate dai clienti che pernottano nella struttura.

Qualora i **Preziosi, Valori e Beni pregiati** vengano presi in consegna dall'albergatore, la garanzia sarà operante a condizione che tali beni vengano rinchiusi in armadi di sicurezza, casseforti o in blocchi di cassette di sicurezza.

L'**Assicurazione** non comprende i danni subiti da veicoli e motoveicoli custoditi nell'autorimessa o nell'area destinata a parcheggio, annessa alla sede aziendale assicurata.

Si precisa che il **Massimale** indicato in **Polizza** per la presente garanzia rappresenta il limite massimo per cliente, e che le persone appartenenti al medesimo nucleo familiare sono valutate come un unico cliente, pur alloggiando in più stanze.

La garanzia opera nell'ambito del massimale RCT per danni a cose per uno o più sinistri verificatisi nello stesso periodo assicurativo annuo e ciò fino alla concorrenza dell'importo e con l'applicazione della **franchigia/scoperto** indicati nello schema riepilogativo.

Art. 138 - PROPRIETA' E/O CONDUZIONE DI STABILIMENTI BALNEARI

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'**Assicurato** dalla proprietà o dalla proprietà e conduzione di **Stabilimenti balneari**, ed è operante anche per coloro che usufruiscono dei suddetti servizi pur non pernottando nella struttura ricettiva assicurata.

La copertura è operante a condizione che l'attività sia svolta nel rispetto delle autorizzazioni e delle competenze previste dalla normativa di legge vigente in materia.

Qualora le suddette attività siano affidate a soggetti non alle dirette dipendenze dell'**Assicurato**, secondo regolare contratto, le garanzie saranno operanti per la sola responsabilità civile dell'**Assicurato** in qualità di committente purché siano eseguiti da personale professionalmente abilitato e autorizzato.

Sono esclusi dalla presente garanzia i danni alle cose portate, consegnate o non consegnate da coloro che usufruiscono dei servizi dello stabilimento balneare.

Art. 139 - CUSTODIA VEICOLI

Assimoco indennizza i **Danni materiali**, compreso il Furto, agli autoveicoli o motoveicoli di terzi, degli **Addetti** e delle persone delle cui prestazioni si avvale l'**Assicurato**, custoditi nell'autorimessa e/o nell'area destinata a parcheggio a condizione che tale area sia annessa alla sede aziendale assicurata.

Assimoco non indennizza:

- a) i danni conseguenti al mancato uso degli autoveicoli/motoveicoli e quelli alle **Cose** situate sui/nei veicoli stessi.
- b) i danni causati da atti vandalici o comunque provocati senza una qualsivoglia responsabilità diretta dell'**Assicurato** o delle persone delle quali lo stesso debba rispondere.

Assimoco corrisponderà l'**Indennizzo** applicando i limiti, le franchigie e gli scoperti riportati nello schema riepilogativo.

Art. 140 - ESERCIZIO DI SERVIZI ACCESSORI

Assimoco tiene indenne l'**Assicurato** di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di **Risarcimento** (capitale, interessi e spese) di **Danni corporali** (morte e lesioni personali) e di **Danni materiali** (distruzione o deterioramento di beni fisicamente determinati), involontariamente cagionati a terzi, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi nello svolgimento dei seguenti servizi accessori:

1 lavanderia, lavasecco e stirerie non industriali – danni ai capi di abbigliamento e/o di biancheria sottoposti a lavaggio, smacchiatura, stiratura

La garanzia comprende i danni ai capi di abbigliamento e/o di biancheria in consegna e custodia dell'**Assicurato** sottoposti a lavaggio, smacchiatura e stiratura.

2 attività ricreative e culturali

quali negozi, sale da ballo, discoteche, sale e locali per convegni, e quant'altro relativo ad attività ricreative e culturali, parchi gioco e/o piccolo zoo.

L'**Assicurazione** è valida a condizione che le attività sopraelencate siano svolte nel rispetto delle modalità, autorizzazioni e delle competenze previste dalla normativa di legge vigente in materia; ed è estesa alla partecipazione a mostre, fiere, esposizioni, manifestazioni in genere, compreso l'allestimento e lo smontaggio di stands nei territori dell'Unione Europea e della Confederazione Elvetica.

Assimoco, per le garanzie di cui al presente articolo, corrisponderà l'**Indennizzo** applicando i limiti, le franchigie e gli scoperti riportati nello schema riepilogativo.

Art. 141 - SALONI DI PARRUCCHIERI, ESTETISTI, CENTRI ESTETICI, BEAUTY FARM

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'**Assicurato** dall'esercizio e dalla proprietà di saloni di parrucchieri, estetisti, centri estetici, saune, bagni turchi, solarium, beauty farm, all'interno della struttura assicurata, ed è valida a condizione che sia svolta nel rispetto delle autorizzazioni e delle competenze previste dalla normativa di legge vigente in materia.

La garanzia è operante per la responsabilità civile derivante all'**Assicurato** per i **Danni corporali e materiali**, direttamente conseguenti all'applicazione di prodotti cosmetici ed a trattamenti di bellezza che non richiedano preventivo controllo medico.

Assimoco non indennizza i **Danni corporali** e le pretese di **risarcimento**:

- a) derivanti o conseguenti ad applicazioni o trattamenti effettuati al di fuori del periodo di validità dell'**Assicurazione**;
- b) quando il danno si sia manifestato dopo i 60 giorni dalla data di applicazione o del trattamento anche se denunciato nel periodo di validità dell'**Assicurazione**;
- c) derivanti o conseguenti ad iniezione di prodotti quali: collagene, silicone, acidi, gel ed altri prodotti e/o componenti invasivi;
- d) di natura estetica e fisionomica conseguenti al trattamento estetico e/o al tatuaggio per la mancata rispondenza del trattamento e/o tatuaggio all'impegno o promessa di risultato assunto dall'**Assicurato**;
- e) dovuti a o causati dal difetto originario del prodotto applicato o utilizzato;

Assimoco corrisponderà l'**Indennizzo** applicando i limiti, le franchigie e gli scoperti riportati nello schema riepilogativo.

Art. 142 - ORGANIZZAZIONE DI ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'**Assicurato** per i danni conseguenti:

- 1 all'utilizzo di impianti e attrezzature per lo sport e da gioco, che siano in dotazione alla struttura, tra le quali a titolo esemplificativo, piscine coperte ed all'aperto, campi da calcio, calcetto, basket, pallacanestro, pallavolo, tennis, da tavolo e palestre.
- 2 all'organizzazione, da parte dell'**Assicurato**, di corsi, di passeggiate e gite e/o escursioni per gli ospiti/clienti. La garanzia è estesa alla responsabilità, anche personale, degli accompagnatori.
- 3 al noleggio di attrezzature sportive in genere, quali biciclette, velocipedi e E-Bike, slittini e sci.
- 4 all'organizzazione, da parte dell'**Assicurato**, di manifestazioni nella struttura alberghiera.

Assimoco non indennizza i sinistri derivanti dalle seguenti attività:

- arrampicata su roccia e ghiaccio con difficoltà superiori al terzo grado;
- immersione con autorespiratore;
- rafting e canoa;
- equitazione;
- Bob;

Sono esclusi inoltre i danni verificatisi in occasione di gare e relative prove, salvo che siano organizzate dall'albergatore, e di gare a carattere professionistico.

Art. 143 - RESPONSABILITA' CIVILE DELLA PROPRIETA' DEI FABBRICATI

L'**Assicurazione** è estesa alla responsabilità civile derivante all'**Assicurato**, ai sensi di legge, per i **Danni corporali** e materiali cagionati a terzi nella sua qualità di proprietario di fabbricati, inclusi gli uffici, gli alloggi privati e gli alloggi di servizio nei quali si svolge l'attività assicurata nel contratto. L'**Assicurazione** è estesa ai **Danni corporali** e **materiali** conseguenti:

- a) a lavori di ordinaria manutenzione e di straordinaria manutenzione del **Fabbricato** (purché eseguiti in economia dall'**Assicurato**, dai suoi **Familiari** o dai dipendenti dell'albergo), purché la straordinaria manutenzione abbia un costo complessivo non superiore al 25% della somma assicurata per il **Fabbricato** con il massimo di € 300.000. Qualora tali lavori siano affidati a terzi, la garanzia opera a favore dell'**Assicurato** nella sua qualità di committente dei lavori;
- b) a spargimento d'acqua verificatosi a seguito di guasti o rotture accidentali degli impianti idrici, di riscaldamento e/o condizionamento, compresi i danni conseguenti a rigurgiti di fogna, ma purché gli impianti siano di stretta pertinenza del **Fabbricato** assicurato;
- c) ad **Incendio, Scoppio ed Esplosione** del **Fabbricato** di proprietà dell'**Assicurato** per i danni provocati a persone o a **Cose** di terzi, e ciò a parziale deroga di quanto disposto all'Art. 145 – I danni non assicurati - lettera j). Qualora per la presente garanzia fosse valida ed operante analoga **Assicurazione Incendio**, l'**Assicurazione** opererà in secondo rischio e cioè solo per l'eccedenza rispetto ai massimali e/o limiti di **Risarcimento** assicurati con la predetta **Assicurazione Incendio**.
- d) alla proprietà di parchi, aree verdi, alberi di alto fusto, strade private e recinzioni, a condizione che siano di diretta pertinenza del **Fabbricato**;
- e) alla quota parte di proprietà dell'**Assicurato**, quando quest'ultima sia riferita ad una singola porzione di **Fabbricato** e per i danni di cui debba rispondere in proprio; per la quota di cui deve rispondere per i danni a carico della proprietà comune, escluso il maggior onere eventualmente derivante da obblighi solidali altri soggetti;
- f) alla mancata rimozione di neve e ghiaccio dal **Tetto** o da coperture similari, da piante, nonché da marciapiedi o dalle aree di accesso alla struttura alberghiera;
- g) a interruzione o sospensione (totale o parziale) dell'utilizzo di beni, mancato o ritardato inizio di attività di servizi, purché conseguenti a **Danni materiali** per i quali l'**Assicurato** sia responsabile ai sensi di legge.

Assimoco, inoltre, fermo quanto disposto all'Art. 145 – I danni non assicurati - non indennizza i danni:

- corporali e materiali derivanti da lavori di ampliamenti, sopraelevazione o demolizione;
- materiali derivanti da umidità, stillicidio, insalubrità dei Locali;
- corporali e materiali derivanti dall'esercizio di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, di arti e professioni esercitate dall'**Assicurato** o da terzi nei fabbricati assicurati;
- causati da fabbricati ubicati al di fuori dei confini della Repubblica Italiana;
- causati da fabbricati in cattivo stato di manutenzione e conservazione.

Il **Premio** della presente è calcolato in base al valore di ricostruzione a nuovo dei fabbricati di proprietà comunicato dal **Contraente/Assicurato** e indicato in **Polizza**.

Il valore risultante dal contratto deve corrispondere al **Valore a nuovo** dei fabbricati.

Se al momento del **Sinistro** il **Valore a nuovo** supera di oltre il 20% il valore dichiarato in **Polizza** dall'**Assicurato**, **Assimoco** risponde del danno in proporzione al rapporto fra il valore dichiarato e quello risultante al momento del **Sinistro** e in ogni caso nel limite del **Massimale** ridotto in eguale proporzione.

Qualora il **Fabbricato**, ovvero porzioni di esso, destinato ad attività alberghiera, sia in proprietà la garanzia opera anche in nome e per conto di tutti i soggetti proprietari. Si precisa che qualora fosse operante analogo copertura assicurativa stipulata da uno dei proprietari sul **Fabbricato** assicurato, la garanzia opererà in secondo rischio, e cioè, solo per la parte eccedente i massimali previsti dalla suddetta assicurazione.



CHI E COSA NON È
ASSICURATO

Art. 144 - PERSONE NON CONSIDERATE TERZI

Ai fini dell'**Assicurazione** RCT non sono considerati terzi:

- a) il coniuge, i genitori, i figli dell'**Assicurato** nonché qualsiasi altro parente o affine con lui convivente;
- b) quando l'**Assicurato** non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lettera a).
- c) le persone che, essendo in rapporti di dipendenza con l'**Assicurato**, subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio, i lavoratori parasubordinati soggetti INAIL, eventuali subappaltatori e loro dipendenti, nonché tutti coloro i quali indipendentemente dall'esistenza di un qualsiasi rapporto con l'**Assicurato** subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione manuale alle attività alle quali si riferisce la garanzia, comprese qualsiasi attività complementare svolta presso dipendenze dell'**Assicurato**, salvo quanto previsto all'Art. 132 – Danni subiti da personale dell'Assicurato non compreso nella definizione di Addetti;
- d) le Società le quali, rispetto all'**Assicurato** che non sia persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate ai sensi dell'Art. 2359 del Codice Civile, nonché gli amministratori delle medesime.

Art. 145 - I DANNI NON ASSICURATI

L'**Assicurazione** di cui all'Art. 130 – I danni assicurati – RCT; all'Art. 136 – Responsabilità civile verso i prestatori d'opera – RCO e all'Art. 143 – Responsabilità civile della proprietà dei fabbricati non comprende i danni:

- a) derivanti dalla detenzione o dall'impiego di sostanze radioattive o di apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche, come pure i danni che in relazione ai rischi assicurati, si siano verificati in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o con radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- b) derivanti da presenza, uso, contaminazione, estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione, stoccaggio di amianto e/o di prodotti contenenti amianto;
- c) conseguenti ad inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo, a interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti o corsi d'acqua, alterazioni o impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerali ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento, salvo quanto previsto all'Art. 130 – I danni assicurati – RCT punto 14;
- d) derivanti dalla detenzione od impiego di esplosivi;
- e) derivanti o conseguenti dall'emissione di onde e/o campi elettrici e/o magnetici;
- f) verificatisi in occasione di atti di guerra (dichiarata e non), guerra civile, insurrezione, tumulti popolari, sommosse, occupazione militare ed invasione;
- g) direttamente o indirettamente causati o derivati da, o verificatisi in occasione di, atti di **Terrorismo**, indipendentemente da qualsiasi altro evento che possa aver contribuito al verificarsi dei danni.

- L'Assicurazione di cui all'Art. 130 – I danni assicurati – RCT e - non comprende altresì i danni:
- h) provocati da persone non in rapporto di dipendenza con l'Assicurato e della cui opera questi si avvalga nell'esercizio della propria attività, salvo, quanto previsto all'Art. 130 – I danni assicurati – RCT- punto 9,10,11 e 12;
 - i) alle **Cose** e/o **Merci** trasportate su mezzi di trasporto, sia in fase di carico e/o scarico dai mezzi, sia in sosta nell'ambito di dette operazioni; alle **Cose** e/o **Merci** che l'Assicurato detenga a qualsiasi titolo ed a quelle in ogni caso trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate.
 - j) da **Furto** e quelli a **Cose** altrui derivanti da **Incendio** di **Cose** dell'Assicurato o che lo stesso detenga, salvo, se operante, quanto previsto all'Art. 130 – I danni assicurati – RCT – punto 3.
 - k) di cui l'Assicurato deve rispondere ai sensi degli Artt. 1783, 1784, 1785 bis e 1786 del Codice Civile, salvo se è operante l'Art. 137 – Cose portate in albergo dai clienti;
 - l) alle opere in costruzione, alle opere e/o **Cose** sulle quali o nelle quali si eseguono i lavori ed a quelle trovantisi nell'ambito di esecuzione dei lavori, con esclusione di quelle opere e/o **Cose** che per volume, peso e destinazione non possono essere rimosse, salvo, se operante, quanto previsto all'Art. 140 – punto 1 - Lavanderie, lavasecco e stirerie non industriali - danni ai capi di abbigliamento e/o di biancheria sottoposti a lavaggio, smacchiatura, stiratura;
 - m) a condutture ed impianti sotterranei in genere inclusi quelli ad essi conseguenti; i danni a **Cose** dovuti ad assestamento, cedimento o franamento del terreno, da qualunque causa determinati; i danni a **Fabbricati** ed a **Cose** dovuti a vibrazioni o scuotimento del terreno da qualunque causa determinati;
 - n) a mezzi di trasporto sotto carico e scarico durante l'esecuzione delle operazioni stesse, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni; ai veicoli, motoveicoli, ciclomotori, natanti in sosta nell'area di pertinenza dei **Fabbricati** e aree annesse in uso all'Assicurato, salvo quanto previsto all'Art. 139 – Custodia veicoli;
 - o) cagionati da macchine, macchinari, impianti, provviste alimentari e prodotti fabbricati, lavorati o venduti dopo la loro consegna a terzi, salvo, se operante, quanto previsto all'Art. 133 – Somministrazione e vendita di prodotti alimentari;
 - p) cagionati da opere, impianti ed installazioni in genere dopo il loro compimento e quelli conseguenti ad omessa esecuzione dei lavori di manutenzione, riparazione o posa in opera;
 - q) da circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate di veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti a motore e da impiego di aeromobili, salvo, se operante, quanto previsto all'Art. 130 – I danni Assicurati – RCT - punto 5;
 - r) da impiego di veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti od azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore o che, comunque, non abbia compiuto il sedicesimo anno di età, salvo quanto previsto all'Art. 130 – I danni Assicurati – RCT - punto 5;
 - s) alle persone trasportate su veicoli e/o natanti a motore, salvo quanto previsto all'Art. 130 – I danni Assicurati – RCT - punto 5;
 - t) derivanti dalla proprietà di **Fabbricati** e dei relativi impianti fissi, salvo quanto previsto all'Art. 143 – RC della proprietà dei fabbricati;
 - u) da interruzione o sospensione (totale o parziale) di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, salvo quanto previsto all'Art. 130 – I danni assicurati – RCT - punto 4 e all'Art. 143 – RC della proprietà dei fabbricati - lettera g);
 - v) da inadempimenti di obbligazioni di risultato incluse penali o maggiori costi previsti da contratti di qualsiasi genere, nonché i risarcimenti a carattere sanzionatorio o punitivo; quando l'Assicurazione è stipulata per assicurare uno studio professionale e/o una Società di professionisti, sono esclusi i **Danni corporali**, materiali e patrimoniali inerenti la responsabilità di natura professionale derivante dall'erogazione delle prestazioni professionali esercitate dall'Assicurato.
 - w) da responsabilità volontariamente assunte dall'Assicurato e non direttamente derivatigli dalla legge.



LIMITI DI COPERTURA

Art. 146 - EFFICACIA DELL'ASSICURAZIONE

L'Assicurazione è efficace per i sinistri verificatisi nel corso del periodo assicurativo annuale, annuale più frazione di anno e/o temporaneo, sempreché tali sinistri siano conseguenti ad eventi accidentali posti in essere durante tali periodi.

Art. 147 - MASSIMALI

L'**Assicurazione** è prestata sino a concorrenza dei massimali indicati in **Polizza** che rappresentano il massimo esborso di **Assimoco** per ogni **Sinistro** indennizzabile ai sensi del presente contratto di **Assicurazione**.

Detti massimali, in presenza di clausole speciali, sono ridotti nei limiti e per gli importi – compresi e non in aggiunta – espressamente indicati nello schema riepilogativo.

Il **Massimale** stabilito resta ad ogni effetto unico anche nel caso di responsabilità concorrente o solidale di più **Assicurati**.

Nel caso di responsabilità solidale o concorrente con altri soggetti non assicurati ai sensi del presente contratto, l'**Assicurazione** opera esclusivamente per la quota di danno direttamente e personalmente imputabile all'**Assicurato** in ragione della gravità della propria colpa, mentre è escluso dall'**Assicurazione** l'obbligo di **risarcimento** derivante da mero vincolo di solidarietà.

Art. 148 - MASSIMO RISARCIMENTO

Assimoco non risponderà per somme superiori al **Massimale** per **Sinistro** previsto nel contratto per l'**Assicurazione** RCT - (Art. 130 – I danni assicurati - RCT), nel caso in cui uno stesso evento coinvolga contemporaneamente sia l'**Assicurazione** RCT - (Art. 130 – I danni assicurati - RCT) che l'**Assicurazione** RCO - (Art. 136 – I danni assicurati - RCO).

Art. 149 - FRANCHIGIE E SCOPERTO

L'**Assicurazione** opera con l'applicazione per ciascun **Sinistro** indennizzabile di una **Franchigia** assoluta o di uno **Scoperto** con un eventuale minimo riportati nello schema riepilogativo.

Pertanto, **Assimoco** risponderà dei sinistri solamente qualora l'**Indennizzo** superi l'ammontare della **Franchigia/Scoperto** e limitatamente alla parte eccedente.

È data facoltà al **Contraente/Assicurato** di scegliere tra le opzioni di **Franchigia** Small, Medium o Large, come indicate nello schema riepilogativo, che saranno applicate per ogni **Sinistro** indennizzabile a termini della presente sezione.

Art. 150 - RIEPILOGO DEI LIMITI E DELLE GARANZIE

La garanzia è prestata con i **Limiti di Indennizzo** e/o con l'applicazione della **Franchigia/Scoperto** indicati nel seguente schema riepilogativo:

| SCHEMA RIEPILOGATIVO – SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE TERZI | | | | | |
|--|---|-------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---|
| Art/ Comma | Garanzia | Limite Indennizzo | Franchigia / Scoperto SMALL | Franchigia / Scoperto MEDIUM | Franchigia / Scoperto LARGE |
| 130/1 | Responsabilità Civile verso terzi | Il massimale assicurato | € 250 danni a cose | € 500 danni a cose | € 1.000 danni a cose |
| 130/1 | Atti violenti, rapine, aggressioni | Il massimale assicurato | € 250 danni a cose | € 500 danni a cose | € 1.000 danni a cose |
| 130/3 | Incendio, scoppio ed esplosione di cose dell'assicurato o da lui detenute | 50% del massimale per danni a cose | 10 % con minimo di € 250 danni a cose | 10 % con minimo di € 500 danni a cose | 10 % con minimo di € 1.000 danni a cose |
| 130/4 | Interruzione o sospensione di attività | € 250.000 | 10 % con minimo di € 250 danni a cose | 10 % con minimo di € 500 danni a cose | 10 % con minimo di € 1.000 danni a cose |
| 130/5 | Committenza auto | Il massimale assicurato | € 250 danni a cose | € 500 danni a cose | € 1.000 danni a cose |
| 130/6 | Committenza generica | Il massimale assicurato | € 250 danni a cose | € 500 danni a cose | € 1.000 danni a cose |
| 130/7 | Errato trattamento di dati personali ai sensi del regolamento UE 2016/679 | € 50.000 per annualità assicurativa | € 250 danni a cose | € 500 danni a cose | € 1.000 danni a cose |
| 130/8 | Responsabilità Civile Personale degli Addetti | Il massimale assicurato | € 250 danni a cose | € 500 danni a cose | € 1.000 danni a cose |
| 130/9 | Responsabilità per danni causati da personale non Dipendente | Il massimale assicurato | € 250 danni a cose | € 500 danni a cose | € 1.000 danni a cose |

| | | | | | |
|--|--|---|---------------------------------------|---------------------------------------|---|
| 130/10 | Responsabilità civile per danni causati da liberi professionisti e consulenti | Il massimale assicurato | € 250 danni a cose | € 500 danni a cose | € 1.000 danni a cose |
| 130/11 | Responsabilità civile personale dei soci non dipendenti, amministratori e legale rappresentante | Il massimale assicurato | € 250 danni a cose | € 500 danni a cose | € 1.000 danni a cose |
| 130/12 | Responsabilità civile per fatto dei subappaltatori | Il massimale assicurato | € 250 danni a cose | € 500 danni a cose | € 1.000 danni a cose |
| 130/13 | Responsabilità in materia di tutela della salute e della sicurezza dei luoghi di lavoro (d.lgs. 2008/81) | Il massimale assicurato | € 250 danni a cose | € 500 danni a cose | € 1.000 danni a cose |
| 130/14 | Danni da inquinamento | € 100.000 solo danni a cose | 10 % con minimo di € 250 danni a cose | 10 % con minimo di € 500 danni a cose | 10 % con minimo di € 1.000 danni a cose |
| 132 | Danni subiti da personale dell'assicurato non compreso nella definizione di Addetti | Il massimale assicurato | € 2.600 solo per danno biologico | | |
| 133 | Somministrazione e/o vendita di prodotti alimentari | Il massimale assicurato | € 250 danni a cose | € 500 danni a cose | € 1.000 danni a cose |
| 134 | Servizio di guardaroba | 3.000 per cliente e 10.000 per annualità assicurativa | € 250 danni a cose | € 500 danni a cose | € 1.000 danni a cose |
| Opzioni con pagamento di un premio aggiuntivo | | | | | |
| 136/1 | Responsabilità Civile verso prestatori d'opera | Il massimale assicurato | € 2.600 solo per danno biologico | | |
| 136/2 | Malattia Professionale | | € 2.600 solo per danno biologico | | |
| 136/3 | Addetti stagionali | | € 2.600 solo per danno biologico | | |
| 137 | Cose portate in albergo dai clienti | Il massimale prescelto per cliente | € 250 danni a cose | € 500 danni a cose | € 1.000 danni a cose |
| 138 | Proprietà e/o conduzione di stabilimenti balneari | Il massimale assicurato | € 250 danni a cose | € 500 danni a cose | € 1.000 danni a cose |
| 139 | Custodia Veicoli | 15% del massimale per danni a cose | € 250 danni a cose | € 500 danni a cose | € 1.000 danni a cose |
| 140 | Esercizio di servizi accessori | Il massimale assicurato | € 250 danni a cose | € 500 danni a cose | € 1.000 danni a cose |
| 141 | Saloni di parrucchieri, estetisti, centri estetici, beauty farm | Il massimale assicurato con il limite di € 25.000 per anno per danni corporali conseguenti all'applicazione di prodotti cosmetici e/o di bellezza | € 250 danni a cose | € 500 danni a cose | € 1.000 danni a cose |
| 142 | Organizzazione di attività sportive e ricreative | Il massimale assicurato | € 250 danni a cose | € 500 danni a cose | € 1.000 danni a cose |
| 143 | Responsabilità Civile della Proprietà dei Fabbricati | Il massimale assicurato con il limite di € 250.000 per danni a cose e per danni di Interruzione o sospensione di attività | € 250 danni a cose | € 500 danni a cose | € 1.000 danni a cose |

DOVE VALE LA
COPERTURA**Art. 151 - VALIDITÀ TERRITORIALE DELLA COPERTURA**

L'**Assicurazione** Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) vale per i sinistri verificatisi nei territori di tutti i Paesi del Mondo.

Limitatamente ai territori di Usa, Canada e Messico, la garanzia presta i suoi effetti esclusivamente ad eventi avvenuti in conseguenza della partecipazione ad esposizioni, fiere, mostre e mercati con applicazione della **Franchigia** fissa per ogni sinistro di € 2.500.

L'**Assicurazione** Responsabilità Civile prestatori d'opera (RCO) vale per i danni verificatisi nel territorio di tutti i Paesi del Mondo.

OBBLIGHI IN CASO DI
SINISTRO**Art. 152 - COSA DEVE FARE IL CONTRAENTE/ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO**

In caso di **Sinistro** il **Contraente/Assicurato** deve darne avviso scritto (all'Intermediario al quale è assegnato il contratto oppure ad **Assimoco**) entro cinque giorni da quando ne ha avuto conoscenza. Deve inoltre fornire, nel più breve tempo possibile, le ulteriori indicazioni sulle modalità di accadimento del **Sinistro** di cui l'**Assicurato** sia venuto a conoscenza, nonché i documenti e gli atti giudiziari relativi al **Sinistro** successivamente a lui pervenuti.

Se l'**Assicurato** omette o ritarda la presentazione della denuncia di **Sinistro**, **Assimoco** ha diritto di rifiutare o ridurre il pagamento del danno in ragione del pregiudizio sofferto.

Art. 153 - RINUNCIA ALLA RIVALSA

Assimoco rinuncia all'azione di rivalsa, salvo il caso di dolo, verso:

- 1 committenti e/o fornitori;
- 2 le imprese associate e/o collegate od affiliate alla **Contraente** o di qualsiasi altro Ente nel quale la **Contraente** e/o l'**Assicurato** abbia partecipazioni azionarie;
- 3 amministratori, dirigenti, dipendenti, consulenti dell'**Assicurato** e/o di tutte le Società predette e membri delle loro famiglie, o con i quali gli stessi abbiano rapporti di parentela diretta o indiretta o di affinità;

purché l'**Assicurato**, a sua volta, non eserciti l'azione verso il responsabile medesimo.

Il diritto di rivalsa consente ad **Assimoco** di agire nei confronti del responsabile.

Art. 154 - GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO E SPESE DI RESISTENZA

Assimoco assume, fino a quando ne ha interesse, a nome dell'**Assicurato** la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in sede civile, penale ed amministrativa, designando ove occorra legali e tecnici e avvalendosi di tutti i diritti e azioni spettanti all'**Assicurato** stesso.

L'**Assicurato** è tenuto a prestare la propria collaborazione per permettere la gestione delle suddette vertenze ed a comparire personalmente in giudizio ove la procedura lo richieda. **Assimoco** ha il diritto di rivalersi sull'**Assicurato** del pregiudizio derivatole dall'inadempimento di tali obblighi.

Sono a carico di **Assimoco** le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'**Assicurato**, entro il limite di un importo pari al quarto del **Massimale** stabilito nel contratto per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto **Massimale** le spese vengono ripartite tra **Assimoco** e **Assicurato** in proporzione al rispettivo interesse. **Assimoco** non rimborsa le spese sostenute dall'**Assicurato** per legali e tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende, né delle spese di giustizia penale.

Art. 155 - OFFERTA E PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO

Assimoco comunica all'**Assicurato**, entro 30 giorni dal ricevimento di tutta la documentazione richiesta, la sua offerta d'**Indennizzo** o i motivi per cui non ritiene di formularla, sempre che non sia stata fatta opposizione. **Assimoco** corrisponderà l'**Indennizzo** entro 30 giorni dal ricevimento dell'accettazione della sua offerta da parte dell'**Assicurato**. Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del **Sinistro**, il pagamento avverrà quando l'**Assicurato** dimostri che non ha commesso o agevolato il danno con dolo, così come previsto dalle presenti Condizioni di **Assicurazione**.

SEZIONE ASSISTENZA



COSA E' SEMPRE
ASSICURATO

Art. 156 - IL FORNITORE DELLE PRESTAZIONI PREVISTE DALLA GARANZIA

In caso di **Sinistro**, le **Prestazioni** della Garanzia Assistenza, descritte negli articoli di questa sezione delle Condizioni di Assicurazione, sono fornite da **Blue Assistance** S.p.A. con sede in Torino (Via santa Maria, 11), in forza di una specifica convenzione stipulata tra la stessa **Blue Assistance** S.p.A. (di seguito denominata **Blue Assistance**) e **Assimoco S.p.A.**

Art. 157 - I BENI ASSICURABILI

Sono assicurabili e possono fruire delle **Prestazioni** della garanzia assistenza solo i beni immobili e mobili, posti nelle ubicazioni assicurate e ad uso esclusivo dell'attività dichiarata in **Polizza**.

Art. 158 - PRESTAZIONI ASSICURATE

Blue Assistance, in caso di emergenza, invierà presso il bene assicurato e su richiesta del **Contraente/Assicurato**:

- 1 un elettricista se manca la corrente elettrica in tutti i **Locali** dell' struttura alberghiera assicurata a causa di guasti agli interruttori di accensione, agli impianti di distribuzione interna o alle prese di corrente, oppure a causa di un guasto o dello scasso dell'impianto di allarme;
- 2 un fabbro, se è impossibile accedere nella struttura alberghiera assicurata a causa:
 - a) del **Furto**, dello smarrimento o della rottura delle chiavi, o a causa del guasto o dello scasso delle serrature;
 - b) dello scasso di **Fissi ed infissi**, a seguito di **Furto** tentato o consumato, **Incendio**, **fulmine**, **Scoppio**, **Esplosione**, atti vandalici o allagamento, quando ne sia compromessa la funzionalità in modo tale da non garantire la sicurezza dei **Locali** della struttura alberghiera.
- 3 un frigorista nel caso di guasto elettrico del frigorifero, dell'impianto elettrico o della valvola termostatica, si crei il mancato o irregolare funzionamento dell'impianto di refrigerazione che possa determinare un danno alle **Merci in refrigerazione**.
- 4 un serrandista nei seguenti casi:
 - a) smarrimento o rottura delle chiavi, guasto o scasso della serratura delle saracinesche che rendano impossibile l'accesso;
 - b) quando sia compromessa la funzionalità dei sistemi di chiusura delle saracinesche, in modo tale da non garantirne la sicurezza, a seguito di **Furto** o di tentato **Furto**, **Incendio**, **Esplosione**, **Scoppio**, allagamento.
- 5 un idraulico nei seguenti casi:
 - a) se la struttura alberghiera è allagata o se, in esso, manca l'acqua o ci sono infiltrazioni a causa della rottura, dell'otturazione o di un guasto delle tubature fisse dell'impianto idraulico;
 - b) se è impossibile scaricare le acque nere degli impianti igienico-sanitari dell'immobile a causa dell'otturazione delle tubature di scarico fisse dell'impianto idraulico;
 - c) mancanza totale di riscaldamento provocato dalla rottura o guasto di tubazioni o di valvole oppure di ostruzione della circolazione dell'acqua dell'impianto di riscaldamento nei **Locali** della struttura alberghiera assicurata;
 - d) allagamento provocato da un guasto delle valvole o dei tubi dell'impianto di riscaldamento della struttura alberghiera assicurata.
- 6 personale specializzato in tecniche di asciugatura per il salvataggio o il risanamento della struttura alberghiera e del relativo contenuto, nei seguenti casi:
 - a) se in un punto qualsiasi della struttura alberghiera assicurata, si è verificato un allagamento o infiltrazione a causa della rottura, dell'otturazione o di un guasto di tubature fisse dell'impianto idraulico;
 - b) se è impossibile scaricare le acque nere degli impianti igienico-sanitari dell'immobile a causa dell'otturazione delle tubature di scarico fisse dell'impianto idraulico;
- 7 un sorvegliante, se risulta compromessa la sicurezza della struttura alberghiera assicurata a causa di atti di vandalismo, di **Furto** o di tentato **Furto**;

Blue Assistance si obbliga inoltre a fornire all'Amministratore della struttura alberghiera e dietro sua richiesta un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (prima classe) di sola andata, qualora lo stesso in una località posta oltre 50 km dal comune di residenza dell'**Assicurato**, in Italia o all'estero e, a causa di **Furto**, tentato **Furto**, **Incendio**, fulmine, **Esplosione**, **Scoppio**, o altro danno per cui sia prevista l'attivazione di una delle precedenti **Prestazioni**, debba rientrare immediatamente presso la struttura alberghiera. Nel caso in cui l'Amministratore, per rientrare più rapidamente, debba abbandonare un veicolo in loco, **Blue Assistance** metterà a sua disposizione un ulteriore biglietto per recuperare successivamente il veicolo stesso.

**COSA NON È ASSICURATO****Art. 159 - I BENI NON ASSICURABILI**

Non sono assicurabili i beni immobili e mobili posti in ubicazioni diverse da quelle assicurate e restano a carico dell'**Assicurato** i costi relativi al materiale necessario per la riparazione.

Art. 160 - QUANDO NON SI HA DIRITTO ALLA PRESTAZIONE

Blue Assistance non fornirà alcuna prestazione:

- a) per i sinistri avvenuti durante e per effetto di stato di guerra, rivoluzione, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di **Terrorismo** o vandalismo, scioperi, terremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturale, fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- b) per i danni causati da dolo dell'**Assicurato**, ivi compreso il suicidio; o il tentato suicidio; abuso di alcolici o psicofarmaci nonché dell'uso non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni.
- c) per i danni causati dall'intervento delle Autorità del paese nel quale è prestata l'assistenza o conseguenti ad ogni altra circostanza fortuita ed imprevedibile.

Ogni diritto nei confronti di **Assimoco** si prescrive entro il termine di due anni dalla data del **Sinistro** che ha dato origine al diritto alla **Prestazione**, in conformità con quanto previsto all'Art. 2952 del Codice Civile.

Art. 161 - QUANDO NON SI HA DIRITTO ALL'INVIO DI TECNICI PER INTERVENTI DI EMERGENZA

Blue Assistance non è tenuta all'invio:

- 1 dell'elettricista, previsto dall'Art. 158 punto 1– Prestazioni assicurate, se la mancanza di corrente elettrica nell'immobile assicurato è stata causata da:
 - a) corto circuito provocato da imperizia o negligenza o dolo dell'**Assicurato** o dei suoi collaboratori;
 - b) interruzione della fornitura elettrica da parte dell'ente erogatore;
 - c) guasto al cavo di alimentazione dei **Locali** della struttura alberghiera a monte del contatore.
- 2 di un idraulico o di personale specializzato in tecniche di asciugatura, per i casi previsti alle lettere a) e b) punto 5 e lettere a) e b) punto 6 dell'Art. 158 – Prestazioni assicurate, relativamente a:
 - a) sinistri dovuti a guasti e otturazioni di rubinetti o tubazioni mobili, collegati o meno a qualsiasi apparecchiatura;
 - b) sinistri dovuti a rottura delle tubature esterne della struttura alberghiera;
 - c) sinistri dovuti a negligenza dell'**Assicurato** e dei suoi collaboratori;
 - d) interruzione della fornitura da parte dell'Ente erogatore.
 - e) danni di tracimazione dovuti a rigurgiti di fogna, otturazione delle tubazioni mobili dei servizi igienico - sanitari.
- 3 di un idraulico o di personale specializzato in tecniche di asciugatura per i casi previsti alle lettere c) e d) punto 5 dell'Art. 158 – Prestazioni assicurate – relativamente a sinistri dovuti a guasti o cattivo funzionamento della caldaia e del bruciatore.

**LIMITI DI COPERTURA****Art. 162 - LIMITI DI COPERTURA PER TUTTE LE PRESTAZIONI DI ASSISTENZA GARANTITE**

Tutte le **Prestazioni** della Sezione Assistenza vengono erogate direttamente da **Blue Assistance** o da soggetti esplicitamente autorizzati da **Blue Assistance** ad erogarle.

Tutte le **Prestazioni** di Assistenza sono fornite, nel corso di un'annualità assicurativa di validità della **Polizza**, fino ad un massimo di 3 (tre) volte per singola tipologia.

Qualora non si usufruisca di una o più **Prestazioni**, **Blue Assistance** non è tenuta a fornire indennizzi o **Prestazioni** alternative di alcun genere a titolo di compensazione.

Gli interventi su immobili di terzi e/o su parti di proprietà comune dell'edificio saranno effettuati solo dopo che **Blue Assistance** avrà ottenuto regolare autorizzazione da parte dei terzi proprietari, dell'amministrazione e/o dell'autorità comunale eventualmente interessata.

Se per la garanzia Assistenza sono state contratte più assicurazioni presso diversi assicuratori e se ne è stata attivata una diversa da quella contratta con **Assimoco**, **Blue Assistance** erogherà le **Prestazioni** previste solo nella misura necessaria a rimborsare, per l'immobile assicurato, gli eventuali maggiori costi addebitati dall'Impresa assicuratrice che ha emesso la **Polizza** attivata.

Art. 163 - DIRITTO DI RIVALSA PER I DANNI ATTRIBIBILI ALLA RESPONSABILITÀ DI TERZI

Qualora si accerti che le **Prestazioni** della sezione Assistenza siano state erogate a seguito di danni attribuibili alla responsabilità di terzi o del condominio, **Blue Assistance** potrà rivalersi direttamente verso i responsabili di tali danni per l'intero costo delle **Prestazioni** erogate.

Art. 164 - LIMITI DI COPERTURA PER GLI INTERVENTI DI EMERGENZA PRESSO LA STRUTTURA ALBERGHIERA ASSICURATA

La garanzia è prestata con i limiti di **Indennizzo** indicati nello schema riepilogativo di seguito riportato:

| SCHEMA RIEPILOGATIVO – SEZIONE ASSISTENZA | | |
|---|--|--|
| Art./Comma | Garanzia | Limite indennizzo - € |
| 158/1 | Elettricista | € 350 per sinistro e € 700 per annualità assicurativa |
| 158/2 | Fabbro | € 350 per sinistro e € 700 per annualità assicurativa |
| 158/3 | Frigorista | € 350 per sinistro e € 700 per annualità assicurativa |
| 158/4 | Serrandista | € 350 per sinistro e € 700 per annualità assicurativa |
| 158/5 | Idraulico | € 350 per sinistro e € 700 per annualità assicurativa |
| 158/6 | personale specializzato in tecniche di asciugatura | € 1.000 per sinistro e per annualità assicurativa |
| 158/7 | Sorvegliante | € 500 per sinistro e per annualità assicurativa |
| 158 | Rientro anticipato per i danni alla struttura | € 500 per sinistro e per annualità assicurativa per rientri dall'Italia € 1.000 per sinistro e per annualità assicurativa per rientri dall'estero |

**DOVE VALE LA COPERTURA****Art. 165 - VALIDITÀ TERRITORIALE DELLA GARANZIA ASSISTENZA**

La struttura alberghiera assicurata deve essere ubicata entro i confini della Repubblica italiana.

**OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO****Art. 166 - OBBLIGO DI PREVENTIVA RICHIESTA TELEFONICA DELLE PRESTAZIONI DELLA GARANZIA ASSISTENZA**

Per poter fruire delle **Prestazioni** previste dalla Sezione Assistenza, il **Contraente/Assicurato** della struttura alberghiera assicurata dovrà sempre richiederle telefonicamente a **Blue Assistance**, componendo uno dei seguenti numeri telefonici:

- 800 257 114 (numero verde), se chiama dall'Italia;
- +39 02 269.62.499 (numero a pagamento), se chiama dall'Estero o dall'Italia.

I numeri sopraindicati sono operativi 24 ore su 24.

Durante la telefonata di richiesta, il **Contraente/Assicurato** deve comunicare con precisione:

- il tipo di prestazione di cui necessita;
- l'indirizzo della struttura alberghiera assicurata;
- il suo nome e cognome;
- il numero di **Polizza** preceduto dalla sigla: ASSF;
- l'indirizzo del luogo in cui si trova;
- il numero telefonico al quale **Blue Assistance** lo richiamerà.

Nessun rimborso e nessun **Indennizzo** saranno erogati al **Contraente/Assicurato** della struttura alberghiera, se, subito dopo il **Sinistro**, non avrà richiesto telefonicamente a **Blue Assistance** le **Prestazioni** garantite, salvo il caso in cui non possano mettersi in contatto con **Blue Assistance** per causa di forza maggiore (come, ad esempio, l'intervento di forze dell'ordine e/o di servizi pubblici di emergenza). Il **Contraente/Assicurato** è tenuto a documentare in maniera esaustiva tale eventuale causa di forza maggiore (tramite l'invio del verbale delle forze dell'ordine e/o del certificato del pronto soccorso).

Se l'**Assicurato** ha stipulato più assicurazioni per il medesimo **Rischio** è obbligato a dare avviso del **Sinistro** ad **Assimoco** ed a **Blue Assistance** nel termine di tre giorni a pena di decadenza della garanzia. Nel caso in cui il **Contraente** abbia già attivato la garanzia con altra o altre Compagnie Assicuratrici, le **Prestazioni** qui garantite, fermi i limiti previsti, si intendono operanti per gli eventuali maggiori costi sostenuti dallo stesso e non corrisposti dalle altre Compagnie Assicuratrici.

Art. 167 - OBBLIGO DI FORNIRE LA DOCUMENTAZIONE RICHIESTA E DI RIMBORSARE LE PRESTAZIONI NON DOVUTE

Il **Contraente/Assicurato** è obbligato a fornire, in originale, tutta la documentazione (giustificativi, fatture, ricevute, ecc.) che **Blue Assistance** richiederà e riterrà necessaria per l'erogazione delle **Prestazioni** previste dalla Garanzia Assistenza.

Il **Contraente** è tenuto a rimborsare ad **Assimoco** le spese da essa sostenute per l'erogazione di **Prestazioni** di assistenza che dovessero rivelarsi contrattualmente non dovute.

PARTE COMUNE A TUTTE LE GARANZIE



OBBLIGHI VIGENTI
PRIMA E DOPO LA
FIRMA DEL CONTRATTO

Art. 168 - COMUNICAZIONE DELLA DIMINUZIONE DEL RISCHIO

Nel caso di diminuzione del **Rischio Assimoco** è tenuta a ridurre il **Premio** o le rate di **Premio** successivi alla comunicazione del **Contraente** o dell'**Assicurato** e rinuncia al relativo diritto di recesso.

ESEMPIO

Diminuzione del **Rischio**: uno dei fabbricati assicurati viene venduto a terzi; in tal caso il **Premio** del contratto deve essere adeguato non considerando più l'immobile alienato.

Art. 169 - COESISTENZA DI FRANCHIGIE E SCOPERTI

Nel caso in cui un **Sinistro** coinvolga più Sezioni, ovvero nel caso di **Sinistro** che, pur riguardando un'unica Sezione, colpisca beni e/o garanzie per i quali sono previste franchigie o scoperti differenziati, al danno complessivo liquidabile a termini di **Polizza** verrà dedotta soltanto la **Franchigia** o lo **Scoperto** (con l'eventuale minimo) di importo più elevato.

Il presente articolo non è operante per la Sezione Furto e Rapina.

Art. 170 - MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE

Le eventuali modifiche dell'**Assicurazione** devono essere provate per iscritto.

Art. 171 - ONERI FISCALI A CARICO DEL CONTRAENTE

Gli oneri fiscali relativi all'**Assicurazione** sono a carico del **Contraente**.

Le aliquote fiscali applicate sono pari al:

- 22,25% per le Sezioni Incendio, Eventi Naturali ed Altri Danni ai Beni, Furto e Rapina, Responsabilità Civile;
- 21,25% per la Sezioni Cristalli, Elettronica e Sostegno al Reddito (Maggiori spese, indennità aggiuntiva e Diaria forfettaria);
- 2,50% per la Sezione Sostegno al Reddito da Infortunio;
- 10,00% per la Sezione Assistenza;

Art. 172 - FORO COMPETENTE

Per ogni controversia il foro competente è quello del luogo di residenza o domicilio del **Contraente** o dell'**Assicurato** oppure quello della sua sede legale se persona giuridica.

Art. 173 - DOLO E COLPA GRAVE

Assimoco esclude i danni causati con dolo del **Contraente e/o Assicurato**.

Ad eccezione della sezione **Furto** e Rapina, **Assimoco** indennizza i danni anche se determinati da colpa grave del **Contraente e/o dell'Assicurato**, dei rappresentanti legali, degli amministratori o dei soci a responsabilità illimitata o delle persone di cui essi devono rispondere ai sensi di legge.

Art. 174 - RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per tutto quanto non è qui derogato, valgono le norme di Legge.



QUANDO E COME
PAGARE IL PREMIO

Art. 175 - TERMINI E MODALITÀ DI PAGAMENTO DEL PREMIO

Il **Contraente** può pagare il **Premio** all'Intermediario assicurativo o ad **Assimoco** tramite:

- SEPA (addebito sul C/C);
- Bonifico bancario con accredito sull'apposito conto corrente intestato ad **Assimoco**;
- Altri mezzi di pagamento consentiti dalla legge, qualora l'intermediario assicurativo ne sia abilitato.

Il primo **Premio** o la prima rata di **Premio** (comprensivo di imposte di legge) devono essere corrisposti alla firma del contratto.

Si precisa che:

- Nel caso di pagamento tramite SEPA, l'**Assicurazione** ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in **Polizza**, o dalla data di emissione della **Polizza** stessa se successiva, a condizione che lo stesso abbia buon esito o, in caso contrario, che il pagamento sia effettuato entro 15 giorni;
- In caso di pagamento effettuato tramite bonifico, l'**Assicurazione** ha effetto dalle ore 24 della data dell'ordine del Bonifico stesso con esecuzione immediata da parte del cliente, a condizione che lo stesso abbia buon esito; tuttavia nel caso di ordine di bonifico con indicazione di esecuzione posticipata, l'**Assicurazione** ha effetto dalle ore 24 della data di esecuzione

Se il **Contraente** non paga i premi o le rate di pagamento successivi, l'**Assicurazione** resta sospesa dalle ore 24 del 30° giorno dopo quello della scadenza e riprende in vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, fermi le successive scadenze ed il diritto di **Assimoco** al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'Art. 1901 del Codice Civile.

**QUANDO COMINCIA E
QUANDO FINISCE
L'ASSICURAZIONE****Art. 176 - DURATA TEMPORALE DELL'ASSICURAZIONE**

L'**Assicurazione** ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in **Polizza**, se il **Premio** o la prima rata di **Premio** sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

Il contratto ha durata minima annuale. L'**Assicurazione** di durata non inferiore ad un anno è prorogata di un anno e così successivamente.

L'**Assicurazione** termina:

- 1 quando il **Contraente** o **Assimoco** inviano disdetta secondo le modalità di cui all'Artt. 177 – Diritto di recesso del Contraente, 178 - Disdetta del contratto e 180 - Recesso in caso di Sinistro;
- 2 quando il **Contraente** perde la qualifica di correntista o di associato all'intermediario o dipendente del distributore così come previsto dall'Art. 179 - Perdita della qualifica di correntista o di associato o dipendente dell'intermediario che collabora con Assicura Agenzia S.r.l.

**COME DISDIRE
L'ASSICURAZIONE****Art. 177 - DIRITTO DI RECESSO DEL CONTRAENTE**

Il diritto di recesso è operante solo se nella scheda di **Polizza** è specificata la presenza di finanziamento. In tal caso il **Contraente** ha diritto di recedere dal contratto entro 60 giorni dal momento in cui lo stesso è concluso, dandone comunicazione con lettera raccomandata o comunicazione di posta elettronica certificata contenente gli elementi identificativi del contratto, indirizzata al seguente recapito: Assimoco S.p.A. – Centro Leoni- Edificio B – Via Giovanni Spadolini, 7 - 20141 MILANO (MI), oppure tramite PEC da inviare a: Assimoco@legalmail.it. Il contratto si intende concluso a partire dalla data di sottoscrizione indicata nella scheda di **Polizza**. Il recesso ha l'effetto di liberare entrambe le parti da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto a decorrere dalle ore 24 del giorno di spedizione della comunicazione di recesso quale risulta dal timbro postale di invio della relativa raccomandata o della ricevuta di consegna rilasciata dal gestore del proprio account di posta elettronica certificata.

Il **Contraente** avrà diritto al rimborso del **Premio** pagato (al netto delle imposte) per la parte di **Rischio** non goduta dalla data della comunicazione e fino alla scadenza indicata nel contratto di Assicurazione.

ESEMPIO:

Premio imponibile di **Polizza** € 100

Recesso spedito il 40° giorno (= 320 gg di copertura non goduta)

Polizza annuale con 360 gg di copertura

Premio da rimborsare = **Premio** imponibile pagato x (gg copertura pagati e non goduti/gg copertura pagati)

Art. 178 - DISDETTA DEL CONTRATTO

In mancanza di disdetta del **Contraente** o di **Assimoco**, mediante l'invio di lettera raccomandata o comunicazione di posta elettronica certificata spedita almeno 60 giorni prima della scadenza, l'**Assicurazione** di durata annuale è prorogata per un anno e così successivamente.

Nel caso in cui la comunicazione di esercizio della facoltà di disdetta non sia pervenuta ad **Assimoco** entro tali termini, il contratto si rinnoverà ancora per un anno e la disdetta verrà tenuta valida per l'annualità successiva senza che il **Contraente** sia tenuto ad inviare ulteriori comunicazioni ad **Assimoco**.

**Art. 179 - PERDITA DELLA QUALIFICA DI CORRENTISTA O DI ASSOCIATO O DIPENDENTE
DELL'INTERMEDIARIO CHE COLLABORA O DI CLIENTE DI ASSICURA AGENZIA SRL**

Nel caso in cui il **Contraente** perda la qualifica di correntista o associato dell'intermediario, o dipendente del distributore o di cliente di Assicura Agenzia S.r.l., l'**Assicurazione** rimarrà comunque in vigore fino alla scadenza, senza rinnovarsi tacitamente.

Art. 180 - RECESSO IN CASO DI SINISTRO

Dopo ogni denuncia di **Sinistro** e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'**Indennizzo Assimoco** può recedere dall'**Assicurazione** dandone preventiva comunicazione scritta all'altra parte.

La relativa comunicazione, effettuata con lettera raccomandata o posta elettronica certificata (PEC), diventa efficace dopo 30 giorni dalla data di invio quale risultante dal timbro postale, dalla data di ricezione della posta elettronica certificata.

Entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, **Assimoco** rimborsa la parte di **Premio** pagato (al netto delle imposte) relativa al periodo di **Rischio** non corso.

Assimoco provvede alla revoca della delega di addebito - di tale rata e di quelle successive - sul rapporto di conto corrente, mediante i quali i premi sono pagati tramite procedura SEPA, intrattenuto dal **Contraente** con il proprio Istituto di Credito.

Il recesso ha effetto alla scadenza della prima rata di **Premio** successiva al termine di preavviso.

Assimoco sospende l'incasso delle rate mensili con scadenza successiva a quella in cui l'**Assicurazione** decade.

L'eventuale incasso di premi venuti a scadenza dopo la denuncia del **Sinistro** e il rilascio della relativa quietanza non potranno essere interpretati come rinuncia di **Assimoco** ad avvalersi della facoltà di recesso.

Art. 181 - ESTINZIONE ANTICIPATA O TRASFERIMENTO DEL MUTUO IPOTECARIO O DEL FINANZIAMENTO

Qualora l'**Assicurazione** sia emessa in abbinamento ad un mutuo ipotecario o a un finanziamento e lo stesso venga estinto anticipatamente, il **Contraente** potrà chiedere alternativamente:

- la continuazione della presente **Polizza**, in accordo con il nuovo soggetto mutuante o ente finanziatore, per la durata e le condizioni originariamente pattuite con **Assimoco** che, ricorrendo tale evenienza, varierà il beneficiario delle prestazioni (vincolo);
- l'estinzione della presente **Polizza**. In tal caso il **Contraente** avrà diritto al rimborso del **Premio** imponibile pagato e non goduto relativo al periodo residuo per il quale il **Rischio** è cessato.

| MODALITA' DI RESTITUZIONE DEL PREMIO PAGATO PER IL RISCHIO NON GODUTO | |
|---|-----------|
| Esempio di calcolo premio annuale | |
| Durata copertura assicurativa in giorni | 365 |
| Durata copertura del premio | 365 |
| Giorni trascorsi dall'effetto | 170 |
| Caricamenti | 58% |
| Premio versato lordo | € 250 |
| Imposte | € 45,50 |
| Premio versato netto | € 204,50 |
| Premio di rischio da rimborsare | € 45,89 |
| Caricamenti da rimborsare | € 63,36 |
| Importo totale rimborsato | € 109,25 |
| Esempio di calcolo premio unico | |
| Durata copertura assicurativa in giorni | 3650 |
| Durata copertura del premio | 3650 |
| Giorni trascorsi dall'effetto | 1700 |
| Caricamenti | 58% |
| Premio versato lordo | € 2.500 |
| Imposte | € 455,01 |
| Premio versato netto | € 2044,99 |
| Premio di rischio da rimborsare | € 458,86 |
| Caricamenti da rimborsare | € 633,67 |
| Importo totale rimborsato | € 1092,53 |

Art. 182 - RINEGOZIAZIONE DEL MUTUO O DEL FINANZIAMENTO

Nel caso il mutuo o il finanziamento sia rinegoziato, ai sensi della normativa vigente, la presente **Polizza** continua alle condizioni originariamente pattuite. Al termine della scadenza originaria della **Polizza** o al momento della rinegoziazione del contratto di mutuo o del finanziamento la presente **Assicurazione** potrà essere integrata mediante una nuova **Polizza** a nuove condizioni da concordare fra le Parti.

Art. 183 - ASSICURAZIONE INCENDIO ESPLOSIONE E SCOPPIO IN ABBINAMENTO A MUTUO O FINANZIAMENTO

Nel caso in cui l'**Assicurazione** sia emessa in abbinamento ad un mutuo o a un finanziamento erogato da una Banca, operante sul territorio della Repubblica Italiana, e **Assimoco** si avvalga della facoltà concessa dagli Artt. 176 - Durata temporale dell'**Assicurazione**, e 180 - Recesso in caso di **Sinistro**, qualunque siano le Sezioni attivate, la stessa si impegna a mantenere valida la copertura assicurativa sino alla scadenza del finanziamento collegato, esclusivamente per gli eventi previsti dall'Art. 4 - I danni assicurati - punti da 1) a 7) della Sezione Incendio, eventi naturali e altri danni ai beni.

Per il mantenimento della copertura sarà emessa apposita appendice di annullamento, relativamente alle sezioni interessate, e/o un nuovo contratto, che avrà effetto dalla data del recesso comunicato all'**Assicurato** con abbuono dell'eventuale **Premio** (al netto delle imposte) pagato e non goduto

Art. 184 - INOPERATIVITÀ DELLA COPERTURA A SEGUITO DELL'APPLICAZIONE DI SANZIONI

Assimoco non è tenuta a fornire qualsiasi copertura assicurativa o prestazione e pagare qualsiasi **Sinistro**, se il fatto di:

- a) garantire la copertura assicurativa;
- b) pagare un **Sinistro**;
- c) fornire una prestazione

possa esporre **Assimoco** all'applicazione o al rischio di applicazione di:

- 1) sanzioni, divieti o restrizione in base a quanto previsto da Risoluzione delle Nazioni Unite;
- 2) disposizioni di tipo economico o commerciale dettate da leggi o regolamenti di altri ordinamenti giuridici ai quali **Assimoco** deve attenersi.

NORME GENERALI SUI CONTRATTI ASSICURATIVI

Condizioni generali di contratto (Art. 1341 del Codice Civile)

Le condizioni generali di contratto predisposte da uno dei contraenti sono efficaci nei confronti dell'altro, se al momento della conclusione del contratto questi le ha conosciute o avrebbe dovuto conoscerle usando l'ordinaria diligenza.

In ogni caso non hanno effetto, se non sono specificamente approvate per iscritto, le condizioni che stabiliscono, a favore di colui che le ha predisposte, limitazioni di responsabilità, facoltà di recedere dal contratto o di sospenderne l'esecuzione, ovvero sanciscono a carico dell'altro contraente decadenze, limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti coi terzi, tacita proroga o rinnovazione del contratto, clausole compromissorie o deroghe alla competenza dell'autorità giudiziaria.

Contratto concluso mediante moduli o formulari (Art.1342)

Nei contratti conclusi mediante la sottoscrizione di moduli o formulari, predisposti per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali, le clausole aggiunte al modulo o al formulario prevalgono su quelle del modulo o del formulario qualora siano incompatibili con esse, anche se queste ultime non sono state cancellate.

Si osserva inoltre la disposizione del secondo comma dell'articolo precedente.

Perdita e deterioramento della cosa locata (Art. 1588 del Codice Civile)

Il conduttore risponde della perdita e del deterioramento della cosa che avvengono nel corso della locazione, anche se derivanti da incendio, qualora non provi che siano accaduti per causa a lui non imputabile.

È pure responsabile della perdita e del deterioramento cagionati da persone che egli ha ammesse, anche temporaneamente, all'uso o al godimento della cosa.

Incendio di cosa assicurata (Art. 1589 del Codice Civile)

Se la cosa distrutta o deteriorata per incendio era stata assicurata dal locatore o per conto di questo, la responsabilità del conduttore verso il locatore è limitata alla differenza tra l'indennizzo corrisposto dall'assicuratore e il danno effettivo. Quando si tratta di cosa mobile stimata e l'assicurazione stata fatta per valore uguale alla stima, cessa ogni responsabilità del conduttore in confronto del locatore, se questi è indennizzato dall'assicuratore.

Incendio di casa abitata da più inquilini (Art. 1611 del Codice Civile)

Se si tratta di casa occupata da più inquilini, tutti sono responsabili verso il locatore del danno prodotto dall'incendio, proporzionalmente al valore della parte occupata. Se nella casa abita anche il locatore, si detrae dalla somma dovuta una quota corrispondente alla parte da lui occupata.

La disposizione del comma precedente non si applica se si prova che l'incendio è cominciato dall'abitazione di uno degli inquilini, ovvero se alcuno di questa prova che l'incendio non è potuto cominciare nella sua abitazione.

Responsabilità per le cose portate in albergo (Art. 1783 del Codice Civile)

Gli albergatori sono responsabili di ogni deterioramento, distruzione o sottrazione delle cose portate dal cliente in albergo.

Sono considerate cose portate in albergo:

- 1 le cose che vi si trovano durante il tempo nel quale il cliente dispone dell'alloggio;
- 2 le cose di cui l'albergatore, un membro della sua famiglia o un suo ausiliario assumono la custodia, fuori dell'albergo, durante il periodo di tempo in cui il cliente dispone dell'alloggio;
- 3 le cose di cui l'albergatore, un membro della sua famiglia o un suo ausiliario assumono la custodia sia nell'albergo, sia fuori dell'albergo, durante un periodo di tempo ragionevole, precedente o successivo a quello in cui il cliente dispone dell'alloggio.

La responsabilità di cui al presente articolo è limitata al valore di quanto sia deteriorato, distrutto o sottratto, sino all'equivalente di cento volte il prezzo di locazione dell'alloggio per giornata

Responsabilità per le cose consegnate e obblighi dell'albergatore (Art. 1784 del Codice Civile)

La responsabilità dell'albergatore è illimitata:

- 1 quando le cose gli sono state consegnate in custodia;
- 2 quando ha rifiutato di ricevere in custodia cose che aveva l'obbligo di accettare.

L'albergatore ha l'obbligo di accettare le carte-valori, il danaro contante e gli oggetti di valore; egli può rifiutarsi di riceverli soltanto se si tratti di oggetti pericolosi o che, tenuto conto dell'importanza e delle condizioni di gestione dell'albergo, abbiano valore eccessivo o natura ingombrante. L'albergatore può esigere che la cosa consegnatagli sia contenuta in un involucro chiuso o sigillato.

Responsabilità per colpa dell'albergatore (Art. 1785 bis del Codice Civile)

L'albergatore è responsabile, senza che egli possa invocare il limite previsto dall'ultimo comma dell'articolo 1783, quando il deterioramento, la distruzione o la sottrazione delle cose portate dal cliente in albergo sono dovuti a colpa sua, dei membri della sua famiglia o dei suoi ausiliari.

Nozione (Art. 1803 del Codice Civile)

Il comodato è il contratto col quale una parte consegna all'altra una cosa mobile o immobile, affinché se ne serva per un tempo o per un uso determinato, con l'obbligo di restituire la stessa cosa ricevuta.

Stima (Art. 1806 del Codice Civile)

Se la cosa è stata stimata al tempo del contratto, il suo perimento è a carico del comodatario, anche se avvenuto per causa a lui non imputabile.

Nozione (Art. 1882 del Codice Civile)

L'assicurazione è il contratto col quale l'assicuratore, verso il pagamento di un Premio, si obbliga a rivalere l'assicurato, entro i limiti convenuti, del danno ad esso prodotto da un Sinistro, ovvero a pagare un capitale o una rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita umana.

Prova del contratto (Art. 1888 del Codice Civile)

Il contratto di assicurazione deve essere provato per iscritto.

L'assicuratore è obbligato a rilasciare al contraente la Polizza di assicurazione o altro documento da lui sottoscritto.

L'assicuratore è anche tenuto a rilasciare, a richiesta e a spese del Contraente, duplicati o copie della Polizza; ma in tal caso può esigere la presentazione o la restituzione dell'originale.

Assicurazione per conto altrui o per conto di chi spetta (Art. 1891 del Codice Civile)

Se l'assicurazione è stipulata per conto altrui o per conto di chi spetta, il contraente deve adempiere gli obblighi derivanti dal contratto, salvi quelli che per loro natura non possono essere adempiuti che dall'assicurato.

I diritti derivanti dal contratto spettano all'assicurato, e il contraente, anche se in possesso della Polizza, non può farli valere senza espresso consenso dell'assicurato medesimo.

All'assicurato sono opponibili le eccezioni che si possono opporre al contraente in dipendenza del contratto.

Per il rimborso dei premi pagati all'assicuratore e delle spese del contratto, il contraente ha privilegio sulle somme dovute dall'assicuratore nello stesso grado dei crediti per spese di conservazione.

Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa grave (Art. 1892 del Codice Civile)

Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del contraente, relative a circostanze tali che l'assicuratore non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, sono causa di annullamento del contratto quando il contraente ha agito con dolo o con colpa grave.

L'assicuratore decade dal diritto d'impugnare il contratto se, entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza, non dichiara al contraente di volere esercitare l'impugnazione.

L'assicuratore ha diritto ai premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui ha domandato l'annullamento e, in ogni caso, al premio convenuto per il primo anno. Se il Sinistro si verifica prima che sia decorso il termine indicato dal comma precedente, egli non è tenuto a pagare la somma assicurata.

Se l'assicurazione riguarda più persone o più cose, il contratto è valido per quelle persone o per quelle cose alle quali non si riferisce la dichiarazione inesatta o la reticenza.

Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave (Art. 1893 del Codice Civile)

Se il contraente ha agito senza dolo o colpa grave, le dichiarazioni inesatte e le reticenze non sono causa di annullamento del contratto, ma l'assicuratore può recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all'assicurato nei tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza.

Se il sinistro si verifica prima che l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dall'assicuratore, o prima che questi abbia dichiarato di recedere dal contratto, la somma dovuta è ridotta in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose.

Assicurazione in nome o per conto di terzi (Art. 1894 del Codice Civile)

Nelle assicurazioni in nome o per conto di terzi, se questi hanno conoscenza dell'inesattezza delle dichiarazioni o delle reticenze relative al rischio, si applicano a favore dell'assicuratore le disposizioni degli articoli 1892 e 1893.

Diminuzione del rischio (Art. 1897 del Codice Civile)

Se il contraente comunica all'assicuratore mutamenti che producono una diminuzione del rischio tale che, se fosse stata conosciuta al momento della conclusione del contratto, avrebbe portato alla stipulazione di un premio minore, l'assicuratore, a decorrere dalla scadenza del premio o della rata di premio successiva alla comunicazione suddetta, non può esigere che il minor premio, ma ha facoltà di recedere dal contratto entro due mesi dal giorno in cui è stata fatta la comunicazione. La dichiarazione di recesso dal contratto ha effetto dopo un mese.

Aggravamento del rischio (Art. 1898 del Codice Civile)

Il contraente ha l'obbligo di dare immediato avviso all'assicuratore dei mutamenti che aggravano il rischio in modo tale che, se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto dall'assicuratore al momento della conclusione del contratto, l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione o l'avrebbe consentita per un premio più elevato.

L'assicuratore può recedere dal contratto, dandone comunicazione per iscritto all'assicurato entro un mese dal giorno in cui ha ricevuto l'avviso o ha avuto in altro modo conoscenza dell'aggravamento del rischio.

Il recesso dell'assicuratore ha effetto immediato se l'aggravamento è tale che l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione; ha effetto dopo quindici giorni, se l'aggravamento del rischio è tale che per l'assicurazione sarebbe stato richiesto un premio maggiore.

Spettano all'assicuratore i premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui è comunicata la dichiarazione di recesso.

Se il sinistro si verifica prima che siano trascorsi i termini per la comunicazione e per l'efficacia del recesso, l'assicuratore non risponde qualora l'aggravamento del rischio sia tale che egli non avrebbe consentito l'Assicurazione se il nuovo stato di cose fosse esistito al momento del contratto; altrimenti, la somma dovuta è ridotta, tenuto conto del rapporto tra il premio stabilito nel contratto e quello che sarebbe stato fissato se il maggiore rischio fosse esistito al tempo del contratto stesso.

Sinistri cagionati con dolo o con colpa grave dell'assicurato o dei dipendenti (Art. 1900 C.C.)

L'assicuratore non è obbligato per i sinistri cagionati da dolo o da colpa grave del Contraente, dell'assicurato o del beneficiario, salvo patto contrario per i casi di colpa grave. L'assicuratore è obbligato per il sinistro cagionato da dolo o da colpa grave delle persone del fatto delle quali l'assicurato deve rispondere. Egli è obbligato altresì, nonostante patto contrario, per i sinistri conseguenti ad atti del contraente, dell'assicurato o del beneficiario, compiuti per dovere di solidarietà umana o nella tutela degli interessi comuni all'assicuratore.

Mancato Pagamento del premio (Art. 1901 del Codice Civile)

Se il contraente non paga il premio o la prima rata di premio stabilita dal contratto, l'assicurazione resta sospesa fino alle ore ventiquattro del giorno in cui il contraente paga quanto è da lui dovuto. Se alle scadenze convenute il contraente non paga i premi successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore ventiquattro del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza.

Nelle ipotesi previste dai due commi precedenti il contratto è risolto di diritto se l'assicuratore, nel termine di sei mesi dal giorno in cui il premio o la rata sono scaduti, non agisce per la riscossione; l'assicuratore ha diritto soltanto al pagamento del premio relativo al periodo di assicurazione in corso, e al rimborso delle spese. La presente norma non si applica alle assicurazioni sulla vita.

Assicurazione parziale (Art. 1907 del Codice Civile)

Se l'assicurazione copre solo una parte del valore che la cosa assicurata aveva nel tempo del sinistro l'assicuratore risponde dei danni in proporzione della parte suddetta, a meno che non sia diversamente convenuto.

Assicurazione presso diversi assicuratori (Art. 1910 del Codice Civile)

Se per il medesimo rischio sono contratte separatamente più assicurazioni presso diversi assicuratori, l'assicurato deve dare avviso di tutte le assicurazioni a ciascun assicuratore.

Se l'assicurato omette dolosamente di dare l'avviso, gli assicuratori non sono tenuti a pagare l'indennità.

Nel caso di sinistro, l'assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori a norma dell'articolo 1913, indicando a ciascuno il nome degli altri. L'assicurato può chiedere a ciascun assicuratore l'indennità dovuta secondo il rispettivo contratto, purché le somme complessivamente riscosse non superino l'ammontare del danno

L'assicuratore che ha pagato ha diritto di regresso contro gli altri per la ripartizione proporzionale in ragione delle indennità dovute secondo i rispettivi contratti. Se un assicuratore è insolvente la sua quota viene ripartita fra gli altri assicuratori.

Avviso all'assicuratore in caso di sinistro (Art. 1913 del Codice Civile)

L'assicurato deve dare avviso del sinistro all'assicuratore o all'agente autorizzato a concludere il contratto, entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l'assicurato ne ha avuta conoscenza.

Non è necessario l'avviso, se l'assicuratore o l'agente autorizzato alla conclusione del contratto interviene entro il detto termine alle operazioni di salvataggio o di constatazione del sinistro.

Nelle assicurazioni contro la mortalità del bestiame l'avviso, salvo patto contrario, deve essere dato entro ventiquattro ore.

Obbligo di salvataggio (Art. 1914 del Codice Civile)

L'assicurato deve fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno.

Le spese fatte a questo scopo dall'assicurato sono a carico dell'assicuratore, in proporzione del valore assicurato rispetto a quello che la cosa aveva nel tempo del sinistro, anche se il loro ammontare, unitamente a quello del danno, supera la somma assicurata, e anche se non si è raggiunto lo scopo, salvo che l'assicuratore provi che le spese sono state fatte inconsideratamente.

L'assicuratore risponde dei Danni materiali direttamente derivati alle cose assicurate dai mezzi adoperati dall'assicurato per evitare o diminuire i danni del sinistro, salvo che egli provi che tali mezzi sono stati adoperati inconsideratamente.

L'intervento dell'assicuratore per il salvataggio delle cose assicurate e per la loro conservazione non pregiudica i suoi diritti.

L'assicuratore che interviene al salvataggio deve, se richiesto dall'assicurato, anticiparne le spese o concorrere in proporzione del valore assicurato.

Inadempimento dell'obbligo di avviso o di salvataggio (Art. 1915 del Codice Civile)

L'assicurato che dolosamente non adempie l'obbligo dell'avviso o del salvataggio perde il diritto all'indennità.

Se l'assicurato omette colposamente di adempiere tale obbligo, l'assicuratore ha diritto di ridurre l'indennità in ragione del pregiudizio sofferto.

Diritto di surrogazione dell'assicuratore (Art. 1916 del Codice Civile)

L'assicuratore che ha pagato l'indennità è surrogato, fino alla concorrenza dell'ammontare di essa, nei diritti dell'assicurato verso i terzi responsabili.

Salvo il caso di dolo, la surrogazione non ha luogo se il danno è causato dai figli, dagli ascendenti, da altri parenti o da affini dell'assicurato stabilmente con lui conviventi o da domestici.

L'assicurato è responsabile verso l'assicuratore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e contro le disgrazie accidentali.

Assicurazione della responsabilità civile (Art. 1917 del Codice Civile)

Nell'assicurazione della responsabilità civile l'assicuratore è obbligato a tenere indenne l'assicurato di quanto questi, in conseguenza del fatto accaduto durante il tempo dell'Assicurazione, deve pagare a un terzo, in dipendenza della responsabilità dedotta nel contratto. Sono esclusi i danni derivanti da fatti dolosi.

L'assicuratore ha facoltà, previa comunicazione all'assicurato, di pagare direttamente al terzo danneggiato l'indennità dovuta, ed è obbligato al pagamento diretto se l'assicurato lo richiede. Le spese sostenute per resistere all'azione del danneggiato contro l'assicurato sono a carico dell'assicuratore nei limiti del quarto della somma assicurata. Tuttavia, nel caso che sia dovuta al danneggiato una somma superiore al capitale assicurato, le spese giudiziali si ripartiscono tra assicuratore e assicurato in proporzione del rispettivo interesse.

L'assicurato, convenuto dal danneggiato, può chiamare in causa l'assicuratore.

Responsabilità dei padroni e dei committenti (Art. 2049 del Codice Civile)

I padroni e i committenti sono responsabili per i danni arrecati dal fatto illecito dei loro domestici e commessi nell'esercizio delle incombenze a cui sono adibiti.

Responsabilità solidale (Art. 2055 del Codice Civile)

Se il fatto dannoso è imputabile a più persone, tutte sono obbligate in solido al Risarcimento del danno.

Colui che ha risarcito il danno ha regresso contro ciascuno degli altri, nella misura determinata dalla gravità della rispettiva colpa e dall'entità delle conseguenze che ne sono derivate.

Nel dubbio, le singole colpe si presumono uguali.

Prestatore di lavoro subordinato (Art. 2094 del Codice Civile)

È prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell'impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore.

Prescrizione in materia di assicurazione (Art. 2952 del Codice Civile)

Il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze.

Gli altri diritti derivanti dal contratto di Assicurazione e dal contratto di riassicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ad esclusione del contratto di Assicurazione sulla vita i cui diritti si prescrivono in dieci anni.

Nell'Assicurazione della responsabilità civile, il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il Risarcimento all'assicurato o ha promosso contro di questo l'azione.

La comunicazione all'assicuratore della richiesta del terzo danneggiato o dell'azione da questo proposta sospende il corso della prescrizione finché il credito del danneggiato non sia divenuto liquido ed esigibile oppure il diritto del terzo danneggiato non sia prescritto.

La disposizione del comma precedente si applica all'azione del riassicurato verso il riassicuratore per il pagamento dell'indennità.

ALLEGATO 1 - GLOSSARIO

Ai seguenti termini le Parti attribuiscono il significato qui precisato:

ADDETTI

Si intendono:

- i titolari della struttura alberghiera, compresi i **Familiari** coadiuvanti;
- i soci, anche a responsabilità illimitata, che prestano la loro opera nella struttura alberghiera assicurata;
- gli associati in partecipazione;
- i prestatori di lavoro, intendendosi per tali, tutte le persone fisiche delle quali l'**Assicurato** si avvale, nel rispetto delle norme vigenti in materia di occupazione e mercato del lavoro al momento del **Sinistro**, per lo svolgimento dell'attività assicurata nel contratto e delle quali lo stesso debba rispondere ai sensi dell'Art. 2049 del Codice Civile.
- gli stagisti, tirocinanti, partecipanti a corsi di formazione, titolari di borsa di studio per periodi di formazione.

Sono esclusi dalla presente definizione: addetti stagionali (come da definizione), liberi professionisti, subappaltatori e loro dipendenti.

ADDETTI STAGIONALI

tutte le persone fisiche delle quali l'**Assicurato** si avvale, nel rispetto delle norme vigenti in materia di occupazione e mercato del lavoro al momento del **Sinistro**, per lo svolgimento dell'attività assicurata nel contratto e delle quali lo stesso debba rispondere ai sensi dell'Art. 2049 del Codice Civile che prestano la loro opera per un periodo massimo di 120 giorni nell'arco di ogni annualità assicurativa.

APPARECCHIATURE ELETTRONICHE

Sistemi elettronici di elaborazione dati ad uso professionale e relative unità periferiche di trasmissione e ricezione dati, personal computer e relative unità periferiche, **Conduttori esterni**, stampanti, terminali, P.O.S., registratori di cassa, macchine per scrivere e da calcolo, fax, fotocopiatrici, centralini telefonici, pesa e bilance, modem, scanner, plotter, elaboratori di processo o di automazione industriali non al servizio esclusivo di singole macchine, server, macchine ed impianti di telecomunicazione, sistemi elettronici di segnalazione, prevenzione ed allarme e videosorveglianza, macchine elettriche ed elettroniche per ufficio, router.

Il tutto ad uso esclusivo della struttura alberghiera, purché non oggetto di produzione, riparazione, commercializzazione, né in semplice deposito.

ASSICURATO

Il soggetto il cui interesse è protetto dall'**Assicurazione**.

ASSICURAZIONE

Il contratto di Assicurazione.

ASSIMOCO

Assimoco S.p.A. – Centro Leoni - Edificio B – Via Giovanni Spadolini, 7 - 20141 MILANO (MI).

ATTIVITA' ESERCITATA

attività ricettiva diretta alla produzione di servizi per l'ospitalità esercitata nell'ubicazione del rischio indicata in polizza. Nell'ambito di tale attività rientra altresì, la somministrazione di alimenti e bevande alle persone alloggiate, ai loro ospiti ed a coloro che sono ospitati nella struttura ricettiva in occasione di manifestazioni e convegni organizzati, nonché la gestione, ad uso esclusivo di dette persone, di attrezzature e strutture a carattere ricreativo. Nella licenza di esercizio di attività ricettiva è ricompresa anche la licenza per la somministrazione di alimenti e bevande per le persone alloggiate e non alloggiate nella struttura nonché, nel rispetto dei requisiti previsti dalla normativa vigente, per le attività legate al benessere della persona o all'organizzazione congressuale.

Tale attività esercitata è appartenente ad uno dei seguenti settori:

- **Hotel**: sono esercizi ricettivi aperti al pubblico, a gestione unitaria, che forniscono alloggio, eventualmente vitto ed altri servizi accessori, in camere ubicate in uno o più stabili o in parti di stabile.
- **Motel**: aziende alberghiere che forniscono il servizio di autorimessa, con box o con parcheggio, per tanti posti macchina per almeno quante sono le camere per gli ospiti, nonché rifornimento carburante, ristorante o tavola calda, bar.

- **Bed & Breakfast in forma imprenditoriale:** sono strutture ricettive a conduzione ed organizzazione familiare, gestite da privati in modo professionale, che forniscono alloggio e prima colazione utilizzando parti della stessa unità immobiliare.
- **Garni:** aziende alberghiere che forniscono il servizio di alloggio e di prima colazione.
- **Pensioni:** strutture ricettive, di norma a conduzione familiare, che forniscono alloggio e servizi essenziali.
- **Residence:** esercizi ricettivi aperti al pubblico, a gestione unitaria, ubicate in uno o più stabili o parti di stabili, che offrono alloggio e servizi accessori in unità abitative arredate, costituite da uno o più locali, dotate di servizio autonomo di cucina.
- **Ostelli:** strutture ricettive attrezzate per il soggiorno, prevalentemente di giovani, gestite da soggetti pubblici o privati.
- **Rifugi alpini:** strutture ricettive idonee a offrire ospitalità e ristoro, gestite e poste in zone isolate di montagna.

BANCHI, ARMADI O MOBILI FRIGORIFERI Contenitori per la conservazione di alimenti ove viene mantenuta una temperatura stabile.

BENI PREGIATI Quadri, dipinti, affreschi, tappeti, mosaici, arazzi, statue, oggetti e/o servizi di argenteria, raccolte e/o collezioni d'antichità, numismatiche, filateliche, singoli oggetti antichi o di particolare pregio o valore artistico. **Il tutto non destinato alla vendita.**

BLUE ASSISTANCE società di servizi, provvede, per conto di **Assimoco**, al contatto telefonico con l'**Assicurato**, organizza ed eroga i servizi e le prestazioni di assistenza previsti in polizza.

CELLE FRIGORIFERE Locali per la conservazione di alimenti, ove viene mantenuta una temperatura stabile, nelle quali la composizione dell'atmosfera è mediamente uguale quella esistente all'esterno delle celle stesse.

CONDUTTORI ESTERNI Cavi di collegamento tra le **Apparecchiature elettroniche** e la rete di alimentazione, cavi speciali utilizzati per la trasmissione di dati, suoni ed immagini collegati alle **Apparecchiature elettroniche**.

CONTENUTO

- **Attrezzatura e arredamento:** mobilio e arredamento, biancheria, macchinari e attrezzatura completa dell'albergo; sopralci, mobili d'ufficio, cancelleria, stampati, macchine di ufficio, macchinari e **Apparecchiature elettroniche**, impianti non inclusi nella definizione di **Fabbricato**, casseforti, armadi di sicurezza; il contenuto domestico ed effetti personali dell'**Assicurato** e suoi **Familiari**; il contenuto dell'ufficio o dell'alloggio privato e/o di servizio. Si intendono compresi ombrelloni, sedie a sdraio, tavoli, sedie, attrezzature per l'intrattenimento, il tutto anche all'aperto, nelle aree esterne immediatamente adiacenti i fabbricati e di pertinenza esclusiva dell'albergo. Sono comprese anche le migliorie edili e/o impiantistiche se apportate dal conduttore non proprietario.
- **Beni pregiati** purché di valore unitario non superiore a € 8.000,00.
- **Cose particolari e Valori**
- Provviste alimentari inerenti all'attività della struttura.

È escluso quanto previsto nella definizione di **Preziosi**, gli indumenti del personale dipendente che si trovino nell'ubicazione indicata in **Polizza**, nonché i veicoli in genere e le cose portate dai clienti, ospiti dell'albergo, consegnate e non consegnate.

CONTRAENTE Il soggetto che stipula l'**Assicurazione** sottoscrivendo la **Polizza**. Il **Contraente** e l'**Assicurato** possono essere lo stesso soggetto o soggetti diversi.

CONVALESCENZA Il periodo successivo ad un **Ricovero** necessario per il recupero dello stato di salute compromesso da un **Infortunio** indennizzabile ai sensi dell'**Assicurazione**.

COSE (SEZIONE RCT) Beni tangibili, ivi compresi gli animali.

COSE PARTICOLARI Documenti anche d'archivio, disegni, registri, microfilms, fotocolors, modelli, stampi, garbi, messe in carta, cartoni per telai, clichés, pietre litografiche, lastre o cilindri, tavolette stereotipe, rami per incisioni e simili.

| | |
|--------------------------------|---|
| DANNI CORPORALI | Morte o lesioni personali. |
| DANNI MATERIALI | Distruzione o deterioramento di beni fisicamente determinati. |
| DANNO DIRETTO | Il Danno materiale subito direttamente per il verificarsi di un evento per il quale è prestata l' Assicurazione . |
| DANNO EMERGENTE | L'insieme dei Danni corporali e dei Danni materiali . |
| ESPLODENTI | Sostanze e prodotti che, anche in piccole quantità: <ul style="list-style-type: none">- a contatto con l'aria o l'acqua, a condizioni normali, danno luogo ad Esplosione;- per azione meccanica o termica esplodono. |
| ESPLOSIONE | Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si auto-propaga con elevata velocità. |
| FABBRICATO | I locali di proprietà o in locazione all' Assicurato destinati all'esercizio dichiarato in Polizza , costituenti l'intero Fabbricato o una sua porzione, esclusa l'area, comprese opere di fondazione o interrato nonché la quota delle parti di Fabbricato costituenti proprietà comune. Sono compresi: <ul style="list-style-type: none">- impianti elettrici, telefonici, video-citofonici, antenne e parabole, impianti idrici, igienici, di riscaldamento, di condizionamento d'aria e trasporto, ascensori, montacarichi, scale mobili;- ogni altro impianto od installazione considerata fissa per natura e destinazione (comprese le insegne), Impianti fotovoltaici e Pannelli solari termici;- Fissi ed infissi, recinzioni fisse, muri di cinta, tettoie, cancellate e quant'altra infrastruttura inerente all'attività alberghiera, cancelli e portoni, anche azionati elettricamente;- installazioni esterne quali verande, dehors, tende e tendoni parasole o frangisole;- piscine, solarium, impianti ed attrezzature per lo sport e da gioco;- dipendenze, porzioni adibite a civile abitazione, cantine, soffitte, box, cantine, autorimesse, parcheggi anche se in corpi separati purché non situati in ubicazione diversa da quella indicata in Polizza;- affreschi e statue non aventi valore artistico;- rivestimenti interni ed esterni in materiali combustibili;- ufficio o alloggio/appartamento privato e/o di servizio. |
| FABBRICATO IN LOCAZIONE | Fabbricato per cui il proprietario trasferisce la facoltà di possesso e godimento ad un terzo in forza di contratto di locazione/comodato d'uso/usufrutto a titolo oneroso e/o gratuito. |
| FAMILIARI | il coniuge o convivente more uxorio dell' Assicurato/Contraente ; gli ascendenti, i discendenti, i collaterali, gli adottivi, gli affiliati, gli affini dell' Assicurato/Contraente purché conviventi e risultanti dal certificato anagrafico di "Stato di Famiglia"; i minori in affidato, nonché i figli dell' Assicurato fiscalmente a carico dello stesso anche se non conviventi/residenti stabilmente nel Nucleo Familiare assicurato. |
| FENOMENO ELETTRICO | Sono manifestazioni di Fenomeno elettrico : <ul style="list-style-type: none">- corto circuito: contatto accidentale a bassa impedenza tra due porzioni di impianto normalmente funzionanti a potenziale diverso;- variazione di corrente: scostamento del livello dell'intensità di corrente elettrica da valori nominali previsti per il corretto funzionamento dell'impianto;- sovratensione: improvviso innalzamento del valore della tensione di alimentazione elettrica rispetto ai valori nominali previsti per il corretto funzionamento dell'impianto od immissione nella rete di alimentazione di impulsi unidirezionali di tensione dovuti a cause atmosferiche;- arco voltaico: scarica elettrica accidentale tra due parti dell'impianto sostenuta dalla tensione di alimentazione di rete. |
| FISSI E INFISSI | Manufatti per la chiusura dei vani di transito, per l'illuminazione e l'aerazione (ad esempio porte, finestre, serramenti, lucernari) e in genere ciò che è stabilmente ancorato alle strutture murarie, rispetto alle quali ha funzione di finitura o protezione. |

| | |
|--|--|
| FRANCHIGIA | La parte del danno, espressa in cifra fissa, che rimane a carico dell' Assicurato . |
| FURTO | Impossessamento di cosa mobile altrui sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri. |
| IMPIANTO FOTOVOLTAICO | Sistema di produzione di energia elettrica mediante conversione diretta della radiazione solare tramite l'effetto fotovoltaico, fissato agli appositi sostegni, collaudato e connesso alla rete elettrica: esso è composto principalmente da un insieme di moduli fotovoltaici, uno o più convertitori della corrente continua in corrente alternata (inverter) apparecchiature di controllo e rilevamento, supporto, staffe e altri componenti minori. |
| IMPLOSIONE | Repentino cedimento di contenitori per carenza di pressione interna di fluidi od eccesso di pressione esterna. |
| INCENDIO | Combustione con fiamma, che può autoestendersi e propagarsi, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare. |
| INDENNIZZO/RISARCIMENTO | La somma dovuta da Assimoco in caso di Sinistro . |
| INFIAMMABILI | <p>Sostanze e prodotti non classificabili Esplosivi ad eccezione delle soluzioni idroalcoliche di gradazione non superiore a 35° centesimali che rispondono alle seguenti caratteristiche:</p> <ul style="list-style-type: none">- gas combustibili;- liquidi e solidi con punto di infiammabilità inferiore a 55° C;- ossigeno, sostanze e prodotti decomponibili generanti ossigeno;- sostanze e prodotti che, a contatto con l'acqua o l'aria umida, sviluppano gas combustibili;- sostanze e prodotti che, anche in piccole quantità, a condizioni normali ed a contatto con l'aria, spontaneamente s'infiammano. <p>Il punto di infiammabilità si determina in base alle norme di cui al D.M. 17 dicembre 1977 - allegato V.</p> |
| INFORTUNIO | Evento dovuto a causa fortuita violenta ed esterna che produca lesioni fisiche oggettivamente constatabili. |
| LASTRE | <p>Lastre di cristallo e/o vetro (ivi compresi gli specchi), piane o curve, sia fisse che mobili su cardini, cerniere o guide, il tutto stabilmente collocato su vetrine, porte, finestre, tavoli, banchi, mensole e simili, comprese loro eventuali lavorazioni, decorazioni ed iscrizioni.</p> <p>Sono comprese le Lastre costituenti insegne, anche se di materiale plastico rigido, anche poste all'esterno dei Fabbricati purché nell'area di pertinenza della struttura alberghiera, a condizione che siano stabilmente impiantate in apposite installazioni.</p> <p>Sono escluse le Lastre oggetto di compravendita, i lucernari e le Lastre aventi valore artistico e/o d'antiquariato.</p> |
| LIMITE DI INDENNIZZO/RISARCIMENTO | L'importo massimo che Assimoco si impegna a corrispondere in caso di Sinistro . |
| LOCALI (SETTORE FURTO E RAPINA) | <p>I locali tra loro comunicanti occupati dal Contraente/Assicurato formanti l'intera area di un Fabbricato, o parte di essa, ubicato come indicato in Polizza.</p> <p>Si intendono comprese le dipendenze della struttura alberghiera, anche separate purché facenti parte della stessa area di pertinenza, ad eccezione dell'eventuale deposito di riserva, se dichiarato nella scheda di Polizza.</p> |
| LUCRO CESSANTE | Lesione al patrimonio del danneggiato che non si è ancora determinata, ma che si ritiene si determinerà in futuro a seguito di un comportamento illegittimo del danneggiante e che si tradurrà non già in una perdita nel patrimonio del creditore, quanto piuttosto in un mancato guadagno per quest'ultimo. |
| MASSIMALE | Il massimo esborso di Assimoco per Responsabilità civile verso terzi (RCT) e prestatori di lavoro (RCO) per Sinistro indennizzabile. |

| | |
|---------------------------------|--|
| MEZZI DI CUSTODIA | Qualsiasi contenitore definito cassaforte o armadio corazzato dal costruttore. I contenitori predisposti per essere incassati nel muro lo devono essere a filo di battente e devono essere dotati di dispositivo di ancoraggio tale che non sia possibile estrarli senza la demolizione del muro stesso. Il contenitore non murato di peso inferiore a 200Kg deve essere rigidamente ancorato al pavimento o alla parete. |
| PANNELLI SOLARI TERMICI | Impianti per la produzione di acqua calda costituiti da un assorbitore di calore, il collettore, simile ad un radiatore, per mezzo del quale il calore del sole assorbito viene trasferito all'acqua del serbatoio di accumulo dell'acqua calda, dai collegamenti idraulici ed elettrici. |
| PERDITE PATRIMONIALI | le somme che l' Assicurato sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile per danni a terzi, nonché le spese di difesa ad essi inerenti. |
| POLIZZA | Il documento che prova l' Assicurazione . |
| POSTI LETTO | Il numero dei posti letto previsti dalla licenza d'esercizio. |
| PREMIO | Somma dovuta dal Contraente ad Assimoco a titolo di corrispettivo per la prestazione pattuita. |
| PRESTAZIONI (ASSISTENZA) | L'Assistenza da erogarsi in natura da parte dell'Impresa tramite Blue Assistance , nel momento del bisogno. |
| PREZIOSI | Oggetti d'oro o di platino o montati su detti metalli, pietre preziose, perle naturali e di coltura. |
| PRIMO RISCHIO ASSOLUTO | Forma di Assicurazione per la quale Assimoco , prescindendo dal valore complessivo dei beni, risponde dei danni sino alla concorrenza di una somma predeterminata senza l'applicazione della Regola proporzionale . |
| RAPINA | Sottrazione di beni e Valori mediante violenza o minaccia alla persona, anche quando le persone sulle quali venga fatta violenza o minaccia vengano prelevate dall'esterno e siano costrette a recarsi nei Locali assicurati. |
| REGOLA PROPORZIONALE | Nelle assicurazioni a Valore intero o che prendono a riferimento l'intero valore dei beni, la somma assicurata per ciascuna categoria di beni indicata in Polizza deve corrispondere, in ogni momento, alla somma del valore effettivo dei beni stessi. Come previsto all'Art. 1907 del Codice Civile, qualora dalle stime fatte al momento del Sinistro risulti una differenza tra valore effettivo e somma assicurata, l' Indennizzo viene di conseguenza proporzionalmente ridotto. |
| RICOVERO | La degenza/permanenza ininterrotta, comportante pernottamento, in un Istituto di cura, resa necessaria per l'esecuzione di un intervento chirurgico, oppure di accertamenti ed indagini non eseguibili in ambulatorio, sempreché comprovata da idonea documentazione sanitaria e dovuta a Infortunio indennizzabile ai sensi dell' Assicurazione . |
| RISCHIO | La probabilità che si verifichi il Sinistro . |
| SCIPPO | Furto commesso strappando la cosa di mano o di dosso alla persona che la detiene. |
| SCOPERTO | La parte del danno, espressa in percentuale, che rimane a carico dell' Assicurato . |
| SCOPPIO | Repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi, non dovuto a Esplosione . Gli effetti del gelo e del "colpo di ariete" non sono considerati Scoppio . |

| | |
|------------------------------|--|
| SINISTRO | Il verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata l' Assicurazione . |
| STABILIMENTO BALNEARE | Struttura turistica di proprietà del Contraente e gestita dallo stesso o da terzi, secondo regolare contratto, accessoria alla struttura ricettiva assicurata in polizza che gestisce tratti di litorale o di spiaggia sia marina che lacustre, attrezzata per la balneazione e per i servizi ad essa pertinenti. Si intende assicurato l'insieme delle strutture e dotazioni necessarie allo svolgimento dell'attività quali: cabine, ombrelloni, lettini e sedie a sdraio, servizi igienici, strutture costruite anche in materiali combustibili adibite a ricezione, bar e/o ristorazione e relativo contenuto. Si intendono esclusi gli impianti solari termici e impianti fotovoltaici. |
| SUPPORTO DATI | Materiale intercambiabile per la memorizzazione di informazioni leggibili dalle Apparecchiature elettroniche . |
| TERRORISMO | Qualsiasi azione intenzionalmente posta in essere o anche solo minacciata da una o più persone espressione di gruppi organizzati, al fine di intimidire, condizionare o destabilizzare uno Stato, la sua popolazione o una parte di essa. |
| TETTO | L'insieme delle strutture, portanti e non portanti, destinate a coprire ed a proteggere il Fabbricato dagli agenti atmosferici. |
| TRATTAMENTO | qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione. |
| VALORE A NUOVO | Per Fabbricato e Rischio locativo: la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo di tutto il Fabbricato assicurato, escludendo soltanto il valore dell'area; Per Attrezzature ed arredamento : il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove eguali oppure equivalenti per rendimento economico, ivi comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali. |
| VALORE INTERO | Forma di Assicurazione che copre per l'intero valore le cose assicurate. Se al momento del Sinistro viene accertato che il valore delle cose esistenti è superiore alla somma assicurata, Assimoco risponde del danno in proporzione, così come previsto all'Art. 1907 del Codice Civile. |
| VALORI | Denaro, titoli di credito in genere ed ogni carta rappresentante un valore. |
| VETRO ANTISFONDAMENTO | Manufatto costituito da più strati di vetro accoppiati fra loro rigidamente con interposto, tra vetro e vetro e per le intere superfici, uno strato di materiale plastico in modo da ottenere uno spessore totale massiccio non inferiore a 6mm, oppure da unico strato di materiale sintetico (policarbonato) di spessore non inferiore a 6mm. |

Mod. D A1Q – Ed. 12/2020

Assimoco S.p.A.

Sede legale e Direzione Generale: Centro Leoni - Edificio B - Via Giovanni Spadolini, 7 - 20141 Milano (MI) - Telefono 02/269621
- Fax 02/26920266 - www.assimoco.it - PEC: assimoco@legalmail.it - Capitale Sociale € 107.870.685,00 i.v.

Registro Imprese di Milano-Monza Brianza-Lodi e C.F. n. 03250760588 - R.E.A. n. 1086823 - P.I. n. 11259020151* - Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con D.M. Industria Commercio e Artigianato del 11.06.1979 - G.U. n. 195 del 18.07.1979
Albo Imprese IVASS n. 1.00051 - Gruppo Assimoco (Albo Gruppi IVASS n. 051)

Capogruppo del Gruppo Assimoco

*Per fatturazione Partita IVA n. 10516920963 (Gruppo IVA)